COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. *XXVIII.*

MDCCLXXV.

N O T A

Delle Scritture contenute in questo XXVIII. Tomo.

SCRITTURA
DEL SIG. CANONICO
MONTAGNACO

In dilucidazione del Decreto dell' Eccellentissimo Senato 7. Settembre 1774.

Num. CIII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

ALlorchè piacque a Vostra Serenità col Da mò in Aprile prossimo decorso d' ingiungere all' obbedienza dei Consultori Ordinarj, ed Estraordinarj di raccogliere quelle considerazioni che credessero necessarie a confermare le cose comprese nelle Deliberazioni 7. Settembre, acciocchè fossero passate a pubblico uso tutte quelle cognizioni, che servano di lume a rilasciare le convenienti istruzioni ai due Eccellentissimi Deputati destinati a conferire con Monsig. Nunzio; abbiamo preso tosto a considerare la parola, e lo spirito di quella Deliberazione, cercando di metterla nel suo lume, perocchè ci pareva, che per confermarla bastar dovesse il dilucidarla, tanto si riconosce ella in se medesima da chi non abbia o prevenzione in contrario, o altro affetto che lo inganni, nel suo naturale intendimento, ragionevole e giusta.

Ci confortammo sempre maggiormente in questo proposito quando per comando

do della medesima Serenità Vostra in altro Da mò 13. corrente fu relativamente alla sopraespressa commissione rimessa ai medesimi Consultori in copia la relazione, che i sopra lodati due Deputati fecero all' Eccellentissimo Senato della prima Conferenza tenuta col prenominato Monsignor Nunzio, onde dovessero dare esecuzione alla prima commissione anco in rapporto alle cose introdotte da Monsignore, comprendendo da quelle semprepiù la necessità d'una tale dichiarazione, come quella sola, ch' era valevole a disingannare Monsignore predetto sopra molti supposti insussistenti, sopra parecchi equivoci, e sopra le sinistre interpretazioni, che vengono a quella Deliberazione manifestamente addossate. In seguito di che io mi confido di far toccar con mano, che la Serenità Vostra ebbe non solo ragione evidente di aver così deliberato, ma che usò ancora deliberazione per abbondanza di riverenza verso la S. Sede, nel talmente deliberare.

Verrò prima d'ogni cosa adunque a piantare come una ferma base alcuni principj universali e notissimi, dietro ai quali mi rivolgerò a dilucidare a capo per capo la predetta Deliberazione: stabilirò adunque

Pri-

Primo, che al Principe Cristiano appartiene d' aver cura, e d' invigilare, che l' esterna disciplina Ecclesiastica sia dai proprj sudditi conservata e mantenuta illesa da corruzione.

Secondo, che al medesimo aspetta di ordinarne con proprie leggi l' osservanza, prescrivendo i modi, e le circostanze, secondo le particolari convenienze del proprio Stato, che ci mantengono inviolabili gli stabilimenti statutarj del proprio Governo, e che non s' inferisca danno e turbazione a' medesimi.

Terzo, che allo stesso Principe appartiene accettare, e corroborare con leggi proprie i Decreti di disciplina esteriore, stabiliti dai Sacri Canoni, dai Concilj, e dalle Costituzioni Ecclesiastiche, dando per le medesime leggi vigor di Statuto Civile alle ordinazioni della Chiesa, e comandando ai proprj sudditi la puntuale esecuzione, dopo di che a niuna Potestà è lecito negli Stati del medesimo Principe d' alterarli in qualsivoglia forma, massimamente in danno, e turbazione della quiete pubblica contro la volontà e consentimento del Principe medesimo conforme a ciò, che lasciò scritto il S. Pontefice Marco: *ita ut convelli non possit quae Ecclesiastica praeceptione fulcitur, & Regia.* Quar-

Quarto finalmente, che le inosservanze, le violazioni, e gli abusi, che vengono introdotti contro una tal disciplina, sono tutte cose soggette all'emenda, alla correzione ed al gastigo del Principe, quantunque versassero sopra materia spirituale, massimamente se detti abusi, violazioni e inosservanze siano introdotte dai sudditi di esso Principe, perocchè non è la cosa spirituale violata, ovvero abusata, che cade sotto la di lui censura e giudizio, ma il fatto dell' abuso, della violazione e dell' inosservanza, la quale non è cosa spirituale, ma come benissimo nota il Maestro Paolo è cosa diabolica. (1)

Fis-

(1) Ma parve tanto più necessario un tal modo di pensare quanto lo trovai coerente al concetto, che l' EE. VV. hanno fatto rappresentare alla Santità del Sommo Pontefice coi precedenti viglietti spediti all' Eccellentissimo Sig. Ambasciador Capello, singolarmente a quello di 8. Marzo p. decorso, con cui restò espresso, che i motivi della doglianza di S. S. dovevansi credere derivanti da sinistra relazione, e da interpetrazione diversa dal vero sentimento delle deliberazioni pre-

det-

Fissati tali principj, i quali se non fossero notissimi per se stessi a chiunque sia istrutto dei primi rudimenti del gius pubblico, sarebbe facilissima impresa il comprovarli colla Divina Scrittura, coi Canoni della Chiesa universale, coi fatti dell' Ecclesiastica, e Civile Storia, colle Leggi comuni Imperiali, e colle particolari di ciascun Regno Cattolico, massimamente con quelle così sagge di questo Serenissimo Governo, e finalmente coi fatti cospicui dell' antichità, e de' tempi presenti; credo di dover tosto passare all' ordinate dilucidazioni delle cose deliberate nel Pregadi 7. Settembre pross. decorso, le quali sono state interpetrate assai diversamente dalla loro naturale intelligenza, dando ad esse significazioni strane ed aliene dalla mente retta e religiosa, che per naturale istituto guida tutte le

---

dette, dichiarando, che l' Eccellentissimo Senato, non ha mai avuto, nè ha altro oggetto, se non quello di mantenere nei proprj sudditi l' osservanza dell' Ecclesiastica disciplina stabilita dal S Concilio di Trento, e di provveder con paterna carità, che li sudditi medesimi non abusino d' una libertà in pregiudizio delle leggi pubbliche, e della Chiesa.

operazioni dell' Eccellentissimo Senato, lo che comprendo da quanto con molta esattezza e virtù è stato riferito da essi Eccellentissimi Signori Deputati.

Dividerò pertanto in sette Articoli queste considerazioni nostre relativamente a cadaun Capo delle Circolari, tenendo l' ordine dell' estesa delle medesime.

ARTICOLO I.

Delle cose proemiali della Deliberazione.

NEl primo Articolo, il quale serve di proemio alla Deliberazione, si enunciano i molti abusi introdotti insensibilmente dalla troppa sregolata libertà dei sudditi nelle impetrazioni che fanno de' Brevi, ed altre Carte fuori dello Stato, molte delle quali si eseguiscono senza pubblica licenza; presosi perciò, che siano rinnovate le Leggi del Governo in questo proposito, s' incaricano i pubblici Rappresentanti di farla pubblicare, d' invigilare all' esecuzione, e di renderla nota alle Curie Ecclesiastiche.

Fin qui la cosa è chiara, che l' Eccellentissimo Senato non ha ordinato di più li 7. Settembre di quello, che hanno ordinato gli altri Principi Cattolici ne' lo-

ro Stati, nè più di quello, che VV. EE. han più volte prescritto con più leggi, cominciando per quanto è a cognizione nostra fino dal 1386, e proseguendo per tutti i tempi posteriori, dando finalmente sistema più regolato alla materia nell'anno 1613. e 1623, e poscia colle circolari pubblicate in modo, e fatto simile al presente 10. Gennaio 1625. 28. Giugno 1642. 26. Febbraio 1660. e 7. Novembre 1682, replicate poscia nel 1748. e 1750.

Per dilucidazione di quanto contro a questa proemiale ordinanza s'è espresso Monsignor Nunzio, stimo bene di riflettere, che parlandosi degli abusi, la Deliberazione parla chiaramente non dell'abuso di podestà in chi concede, ma dell'abuso di libertà sregolata del suddito, che impetra senza consiglio, lo che si è osservato diligentemente in tutta la serie delle Deliberazioni; perocchè avviene non di raro, che l'impetrante abusivamente dimanda, e che il concedente legittimamente, anzi santamente concede. Il metter modo alla sregolata libertà de' proprj sudditi è cosa notissima che appartiene al Sovrano, nè il Superiore Ecclesiastico, che ha diritto di ascoltar le petizioni de' ricorrenti può dolersi, che sia da legittima potestà vietato ai medesimi

 di

operazioni dell' Eccellentissimo Senato, lo che comprendo da quanto con molta esattezza e virtù è stato riferito da essi Eccellentissimi Signori Deputati.

Dividerò pertanto in sette Articoli queste considerazioni nostre relativamente a cadaun Capo delle Circolari, tenendo l'ordine dell'estesa delle medesime.

ARTICOLO I.

Delle cose proemiali della Deliberazione.

NEl primo Articolo, il quale serve di proemio alla Deliberazione, si enunciano i molti abusi introdotti insensibilmente dalla troppa sregolata libertà dei sudditi nelle impetrazioni che fanno de' Brevi, ed altre Carte fuori dello Stato, molte delle quali si eseguiscono senza pubblica licenza; presosi perciò, che siano rinnovate le Leggi del Governo in questo proposito, s' incaricano i pubblici Rappresentanti di farla pubblicare, d' invigilare all' esecuzione, e di renderla nota alle Curie Ecclesiastiche.

Fin qui la cosa è chiara, che l' Eccellentissimo Senato non ha ordinato di più li 7. Settembre di quello, che hanno ordinato gli altri Principi Cattolici ne' lo-

ro

ro Stati, nè più di quello, che VV. EE. han più volte prescritto con più leggi, cominciando per quanto è a cognizione nostra fino dal 1386, e proseguendo per tutti i tempi posteriori, dando finalmente sistema più regolato alla materia nell' anno 1613. e 1623, e poscia colle circolari pubblicate in modo, e fatto simile al presente 10. Gennaio 1625. 28. Giugno 1642. 26. Febbraio 1660. e 7. Novembre 1682, replicate poscia nel 1748. e 1750.

Per dilucidazione di quanto contro a questa proemiale ordinanza s'è espresso Monsignor Nunzio, stimo bene di riflettere, che parlandosi degli abusi, la Deliberazione parla chiaramente non dell' abuso di podestà in chi concede, ma dell' abuso di libertà sregolata del suddito, che impetra senza consiglio, lo che si è osservato diligentemente in tutta la serie delle Deliberazioni; perocchè avviene non di raro, che l' impetrante abusivamente dimanda, e che il concedente legittimamente, anzi santamente concede. Il metter modo alla sregolata libertà de' proprj sudditi è cosa notissima che appartiene al Sovrano, nè il Superiore Ecclesiastico, che ha diritto di ascoltar le petizioni de' ricorrenti può dolersi, che sia da legittima potestà vietato ai medesimi

di renderſi importuni con dimande ſregolate, l'effetto delle quali torni a danno del ben pubblico, o delle convenienze dei luoghi, ove la conceſſione doveſſe eſeguirſi.

Non imputerà mai alcun Superiore nè Eccleſiaſtico, nè ſecolare ad ecceſſo della Patria poteſtà, ſe un Padre di Famiglia non vorrà laſciar libertà a' proprj figli di ricercar loro diſpenſa della legge, la quale ſia nociva alle domeſtiche ſue convenienze. I Sommi Pontefici in più luoghi ed in più tempi ſi ſono doluti dell' iſtanze ſregolate ed importune, che vengono loro preſentate, e ſi ſono dichiarati d'eſaudirle talvolta contro ragione, e per importunità, comandando ai Veſcovi di non eſeguire le ſpedizioni, ſe le troveranno men convenienti, e che poſſano riuſcire di ſcandalo.

A chi ben rifletterà dunque a queſta verità di fatto, conoſcerà ſubito eſſer ſuppoſta la cauſa delle doglianze, che l' eſpreſſioni della Deliberazione *ſiano indecenti ed ingiurioſe alla S. Sede;* perocchè niuna di eſſe eſſendo diretta contro della medeſima, nè contro i ſuoi Miniſtri, molto meno contro il Sommo Pontefice, ma contro l'importunità ſregolata de' ſudditi ricorrenti, cade ben

tolto da se medesima questa querela. A questo proposito, qualunque volta fosse bisogno, siano prontissime l'espressioni di altre simili leggi de' Principi, e della stessa Serenissima Repubblica, nelle quali si leggono espressioni di lunga mano più robuste, e che non abbracciano unicamente quelli, che ricorrono. Conviene ancora spiegare, che il giudizio che il Principe suol fare della ragionevolezza, ovvero irragionevolezza de' ricorsi de' suoi sudditi, non intende, che abbia a versare sopra la convenienza Canonica della petizione rispetto alla concessione da farsi col mezzo del Ministro Ecclesiastico; deve versare unicamente, come stà esposto in essa legge, nel fatto economico e politico, che riguarda le convenienze e i rispetti del proprio Stato relativamente allo sconcerto che la concessione portar potesse alla tranquillità. Queste cognizioni e giudizj siccome riguardano oggetti diversi, ognuno de' quali è proprio respettivamente alla potestà Regia del Principe, e del Ministero spirituale della Chiesa; così se sarebbe usurpazione ed abuso della potestà Regia il voler conoscere della Canonica convenienza della petizione da farsi all' Ecclesiastica autorità, sarebbe pur abuso ed usurpazione del

 Mi-

Ministero Ecclesiastico il pretendere di volere arrogarsi la cognizione della convenienza economica e civile delle petizioni medesime in rapporto ai rispetti altrui.

Si fa che viene formata un'apparenza grande di obietto in questo: che la cognizione Civile ed Economica, che ai Principi appartiene ne' ricorsi de' suoi sudditi, potendosi sufficientemente esercitare per mezzo della revisione de' Rescritti, concedendo, o negando l'*Exequatur* ai medesimi (lo che se non viene accordato dalla Corte Romana, viene però universalmente, com' essa dice, tollerato) sia poi *cosa intollerabile ed ingiuriosa il voler proibire i ricorsi de' fedeli al Padre comune*.

Ma tolta l' equivocazione, che in queste parole si nasconde, e dilucidata la differenza dai ricorsi de' quali parla la Legge, resta la cosa in se medesima.

Che il Sovrano volesse impedire i ricorsi de' fedeli suoi sudditi al Padre comune nelle cose, nelle quali egli è Padre comune di essi, cioè nelle cose spirituali, ed attinenti all' anima propria di ciascheduno di essi, certamente la cosa non sarebbe conveniente alla pietà di Principe Religioso; ma questi ricorsi la Se-

re-

renità Vostra nè ha mai impediti, nè impedisce ai proprj sudditi, i quali in ciò hanno non solo un' intiera libertà di ricorrere alla S. Sede, ma neppure ha mai per sua pietà voluto chiamare alla revisione alcuna Carta, che riguardasse i segreti interni bisogni dell' anime loro, e perciò nelle Carte di assoluzione della Penitenzieria, e di difetti personali occulti, dell' abilità, che riguardano il foro interiore, ed altre simili cose, le quali come non hanno rapporto alla società civile, così turbar non la ponno con la loro esecuzione, Vostra Serenità nè impedisce i ricorsi, nè rivede, o licenzia i Rescritti; anzi ha osservato in questo una delicatissima riserva di non impedirli, anche per quelle cose medesime, che avendo speciale rapporto, e grazia pura spirituale, come sono le Indulgenze, le dispense dei Matrimonj, le facoltà di celebrar Messa ne' privati Oratorj, sebben non abbiano queste cose per oggetto il solo bene particolare, ed interno di chi le impetra, ma bensì sovente il maggior comodo, ed il decoro o d' una Comunità, o delle famiglie, circa le quali possono concorrere rispetti di pubblica tranquillità, e di retto governo, si è contentata tuttavia circa le due prime classi, di eccitare la vigi-

lan-

lanza de' Vescovi (a' quali per debito naturale del Pastorale officio, e per speciale ordinazione Canonica appartiene) che conoscano i ricorsi essere regolati, e le impetrazioni salutari, e non dannose.

Ma se col pretesto della spiritualità si volesse far effetto, che i Sovrani non potessero obbligare i propri sudditi di non portar senza lor cognizione alla Curia Romana ogni ricorso, l'esecuzione del quale abbia rapporto nell' esteriore ad una Comunità, o alle famiglie dei sudditi, o alle convenienze del Governo, onde potesse in qualche modo restar turbato il regolato sistema dello Stato, e la pace pubblica, e confondersi i rispetti loro, questa certamente sarebbe pretensione esorbitante della Curia Romana, e sarebbe un introdurre ne' Regni Cattolici una potestà superiore alla somma con manifesta contradizione ed implicanza. Punto questo di somma riflessione.

Ed il dire, che i Principi debbano esser contenti di provvedere ai disordini, che si accennano, per mezzo dell' *Exequatur*, negandolo ai Rescritti anche dopo impetrati, questo sarebbe chiaramente un voler limitare al Principe i modi di provvedere alla quiete, ed al buon governo del proprio dominio, prescrivendogli una

nor-

norma da cui non gli fosse lecito di deviare.

Per intelligenza di che è d'uopo di comprendere una massima d'eterna verità, che se è vero, che al Sovrano spetti tener lontano da' suoi sudditi quelle cose che turbano la tranquillità pubblica, ad esso altresì, e non ad altri appartiene il conoscere i modi ed i mezzi che conducono a questo fine, per non incorrere in un massimo assurdo, qual sarebbe questo, che Dio il quale ha addossato al Principe il debito di provvedere al fine, avesse mancato di dargli i mezzi atti a conseguirlo. Due sono i mezzi ed i modi di salvare da turbazioni le tranquillità pubbliche in questo proposito: l'uno è di proibire ai sudditi, che senza cognizione del Principe niente impetrino, che potesse turbarla; l'altro di non ammettere quelle cose, che avessero impetrate. E' manifesto, che al Sovrano spetta, e non ad altri il determinarsi, e lo scegliere piuttosto l'uno, che l'altro di questi modi per conseguire un tal fine, nè la Corte Romana può recarsi ad ingiuria maggiore (se ingiuria dir si potesse) l'impedire l'impetrazione sregolata di quello si rechi la reiezione della grazia sregolatamente concessa, di che pure non si que-

re-

rela, o almeno dissimula di querelarsi. Anzi pare a me, che se ingiuria potesse esservi in uno di questi due modi del Ministero Ecclesiastico, maggiore ingiuria sarebbe il negar l' esecuzione de' Rescritti Apostolici, di quello che fosse il negare al suddito la licenza d' impetrarli, quando non sia conveniente di ammetterli; perocchè il primo modo si oppone alla volontà del Superior concedente, ed il secondo alla volontà del suddito, che vorrebbe ricorrere.

Per questo tutti i Principi si sono serviti dell' uno e dell' altro di questi due modi ogni qual volta hanno creduto ragionevole di farlo, come si può comprovare con moltissimi e chiarissimi esempj d' ogni tempo e d' ogni età; ma sopra tutto con quelli, che in cento occasioni ha dati Vostra Serenità, e che per essere abusi, e per doversene addurre più innanzi in questa Scrittura ben molti, m' astengo in questo luogo di precisamente riferirli.

Non è da mettersi in dubbio, che tutti que' Principi, ed i sapienti Progenitori di VV. EE. i quali ora sono in Cielo, potevano contentarsi di tenere il secondo modo della revisione per garantire i proprj Stati dai pregiudizj, che avesse-

ro potuti temere; ma nulla ostante valendosi della libertà da loro ottenuta da Dio di scegliere i modi conducenti a quel fine, hanno piuttosto che quel modo voluto tenere l'altro di proibire le impetrazioni, di modo che senza condannare la memoria gloriosa della loro prudenza non può dirsi esser quello stato eccesso di potestà.

Ma a chi volesse entrare più addentro colla riflessione, conoscerebbe a prova di evidente ragione, e d'esperienza, che non tutti gl'incomodi, che derivano dalle impetrazioni sregolate in tutti i Governi, toglier si possono per mezzo dell'*Exequatur*, atteso massimamente i metodi particolari de' Governi, lo che si manifesta facilmente coll'induzione di molte concessioni, delle Indulgenze, delle Collazioni de' Benefizi per via di rinunzia, o delle Coadiutorie, le quali quando siano impetrate, sebben non possano eseguirsi senza un atto della pubblica volontà, la quale irrita per sua moderazione in questo caso la sola esecuzione, non si terrà però irrita in se nè la collazione, nè la dispensa, nè la concessione; e per venirgli negata l'esecuzione, non cesseranno le confusioni e i turbamenti, ma certamente s'accresceranno con mormorazione

con-

contro il pubblico Ministero, e spesso con pericolo di maggiore scandolo.

Si sa ancora, che vien detto potere in questi casi il Principe usare il modo più volte tenuto, di comandare, che l'impetrante rinunzj alla cosa impetrata, mentre così il comando cadendo sopra una persona particolare, non resta pur questo offesa l'autorità del concedente, o se offesa, dissimula l'ingiuria, lo che non avviene sopra una legge, che impedisca i ricorsi.

Questi sottili pensamenti di prudenza familiari a chi discorre con animo di facilità, e di condiscendenza potrebbero forse aver luogo, ma non mai senza pregiudizio, nè pericolo, e senza uso di violenza, la quale è un estremo da riservarsi nelle congiunture disperate d'ogni altro rimedio, e che forse in tutti i casi non è espediente da praticarsi, nè giusto forse sempre, quando l'impetrazione non sia vietata; potrebbero, dissi, aver luogo nel caso che la legge avesse a promulgarsi, e si prevedesse una qualche opposizione, sebbene indiscreta, a cui le circostanze non permettessero d'andare incontro; ma nel caso di legge promulgata, e contradetta, VV. EE. coll' avvedutezza e sapienza loro ben conoscono quan-

quanto possano essi valere, e qual punto di meditazione non mai abbastanza maturo sia questo; e se nel frattempo, che si ha a fronte l'oppositore, che minaccia, ed il suddito che sta in aspettazione d'esser sotto la protezione di quello, rimesso nel primiero libertinaggio, sia risoluzione di prudenza il ritirarsi dall'esercitare una potestà sostenuta da tutti gli altri Sovrani, praticata in frequenti incontri da Vostre EE. stabilita con moltiplici leggi dei suoi Maggiori, e fiancheggiata da tutta la forza del diritto Divino, ed umano.

Sua Santità non è guari, che con intrepidezza inflessibile ha ricusato non dico di rivocare, ma di modificare, e di dichiarare almeno il Breve concesso all'Arcivescovo di Gorizia, sopra la traslazione delle cose sacre nella Basilica di Aquileia, sebbene ha conosciuto essere stato estorto per narrazione non vera, e vedesse, che ad ogni modo non poteva avere esecuzione, per resistenza della Corte di Vienna, e ciò soltanto, perchè non fosse ancora stato pubblicato. Di tanto peso sono stati nell'animo Pontificio gli oggetti della propria dignità.

Su questo Articolo resta, che si rischiari una cosa, la quale dalla sullodata relazione rilevasi far ombra a Mon-

si-

Signor Nunzio: ella è la *generalità* dei termini, con i quali si chiamano alla revisione *tutte le Carte*, cosicchè pare a lui, che abbracciar le potesse talmente, che non si escludessero le Penitenziali, e le Dommatiche.

In quanto alle Penitenziali, le quali riguardano cose di coscienza, e del foro interiore, già si è spiegato di sopra, che nè si pretende sopra di queste impedire qualunque ricorso, e neppure di rivedere i Rescritti. Tal pratica e prima, e dopo della deliberazione è religiosamente osservata; e se ciò non si è dichiarato nell' estesa, non era conveniente nemmeno di farlo, non potendo ad alcun cader in animo, che nel rinnovar semplicemente nel proposito le antiche leggi, in niuna delle quali fu questa eccezione, volesse senza aggiunger di nuovo alterarsi il metodo consueto, ed interessato.

Se nella Deliberazione 7. Settembre si fosse posta questa eccezione, che nelle precedenti, alle quali in ciò ha relazione non si legge, sarebbe stata una manifesta novità.

In quanto poi alle Carte Dommatiche Monsignor Nunzio, il quale oltre alla Deliberazione circolare, può credersi che abbia letto anche il Decreto, che

l' ha

l'ha preceduta, avrà rilevato, che questo è un Articolo, sopra cui la delicatezza pubblica ha commesse le informazioni ai suoi Consultori, nè si è per anco determinata. Ma per togliere in ciò, come conviene, a Sua Signoria Reverendissima qualunque ombra a ben dichiararsi, non esser mai stato, nè esservi alcun dubbio, che acciò le decisioni dommatiche che escono dalla Romana Sede conseguiscano ne' Dominj de' Principi Cattolici forza di legge coattiva, e forense non sia necessario, che siano pubblicate per ordine Regio; e che questa pubblicazione non è altrimenti lecito ai sudditi di farsi, se previa la debita revisione non hanno ottenuto il Regio *Exequatur*; questa è stata la pratica continua nella Chiesa, che i Principi Cattolici hanno comandata, e protetta l'esecuzione de' dommi Cattolici: hanno obbligati colle leggi loro tutti a sottomettersi, ed hanno gastigati con pene gravissime coloro, che pertinacemente hanno ricreduto. I santi antichi Concilj Ecumenici sono stati in questa materia pubblicati dagl' Imperatori, e tanti altri Decreti Generali, Nazionali, e Provinciali adunanze del Clero hanno in progresso avuta esecuzione dai pii Regnanti in questo modo. Tanti Decreti

creti del Concilio Tridentino, che si riferiscono al Domma, e lo contengono nei Regni del Cristianesimo sono stati pubblicati, come pure in questo Serenissimo Dominio, dopo la conveniente revisione per ordine Sovrano; deve però bene intendersi, che la revisione di simili Carte non s' hanno mai arrogato i piii Regnanti d' estenderla all' esame del Domma contenuto in esse, che questa provincia hanno essi lasciata tutta intiera al Clero, come propria del Ministero al medesimo consegnato da Gesù Cristo Signor Nostro; ma si è ristretta ad osservare, che niente col pretesto del Domma in quelle Carte sia inserito, che non avendo relazione al medesimo turbar possa la tranquillità pubblica; per conoscere del tempo, e modo più o meno opportuno per comandarne la pubblicazione, e per farla eseguire in circostanze, che non possano recar pericolo di scandolo ne' sudditi, e finalmente per aiutare le sollecitudini di S. Chiesa, affinchè la parola di Dio faccia buon frutto nella vigna di lui.

L' oggetto della revisione delle Carte Dommatiche, siccome circoscritto a questi confini da un necessario rapporto al debito di buon Principe, ed a quella cura, che a lui solo ha commesso Dio della quie-

quiete pubblica, così niente affatto intacca l'autorità Ecclesiastica, a cui spetta la scelta della qualità di quella semente, cioè della Cristiana Dottrina.

Da una tal dichiarazione perciò, tuttochè non lo ricerchi alcuna espressione delle circolari, le quali tutte hanno in oggetto cose di sola disciplina, si può credere, che debba restar tolta tutta l'ombra, che turbasse in questo proposito la mente di Monsignor Nunzio, il quale così potrà certificare la sua Corte, che in ciò VV. EE. non hanno avuto mai, nè hanno in animo di stender la falce nell' altrui messe.

ARTICOLO II.

Delle Indulgenze.

Viene in appresso a dilucidarsi l'Articolo delle Indulgenze. Anche su questo non è d'uopo d'affaticarsi, se non in rischiarare gli equivoci, e la mala intelligenza, perchè resti non solo tranquillo l'animo di Monsignore, ma perchè lodi anzi sommamente il religioso provvedimento, che dall'Eccellentissimo Senato fu preso.

Questa attenzione non sembrerà a chi

si

si sia paradosso, se da una parte riflettendo alle doglianze della Curia, ed esaminando dall'altra senza prevenzione le parole e lo spirito della Deliberazione, vedrà chiarissimamente, che le cose tra se sono onninamente diverse. Che sia così, non sia grave a VV. EE. il prender per mano i Dispacci dell'Eccellentissimo Sig. Amb. R. Capello, i Viglietti della Segreteria di Stato, e la recente relazione di due Eccellentissimi Deputati, al passo in cui vengono riferite, e rispettivamente esposte le doglianze di Sua Santità nel proposito.

Dai modi di spiegarsi del S. Padre, e de' suoi Ministri su questo articolo in sostanza poco diversi l'uno dall'altro, VV. EE. comprendano, che secondo il loro modo d'intendere, la Deliberazione circa le Indulgenze viene supposta *per una restrizione dell'autorità Ecclesiastica nella distribuzione delle medesime, che sono cose di pura e mera Religione; anzi per una prescrizione della norma da tenersi; per un impedimento in cosa così sacra di ricorsi immediati al Padre comune; che questa cosa è tanto più inconveniente, quanto le Carte delle Concessioni, sono talmente clausolate, che se i Vescovi esecutori osservino esattamente*

le

le clausole, non mai possono riuscire, se non di edificazione somma e di profitto dell' anime. Monsignor Nunzio ha aggiunto di più in modo confidente, e deponendo quasi la figura del Ministero: *che se ciò non ostante trascorrerà qualche inganno, o equivoco, VV. EE. avranno in mano la facoltà d' impedir l' esecuzione.*

Dopo intese queste doglianze, piaccia ancora alla Serenità Vostra di prendere in esame ciò che fu in questo proposito ordinato dalle Circolari 7. Settembre, e conoscerà manifestamente, stare il fatto tutto diverso da quello, che vien supposto per parte del Sommo Pontefice. L' ordinanza di quelle Circolari è questa: che a fine di ovviare agli abusi, che per le indiscrete impetrazioni delle Sante Indulgenze succedono, e per mantenere ne' sudditi la stima e la venerazione debita alle medesime, si è stabilito di non licenziare i Brevi, se non precederà alla impetrazione delle medesime un' attestazione dei Vescovi, che queste siano per servire di edificazione e profitto spirituale dell' anime, eccitandosi detti Vescovi a non rendersi facili, che a ridur la cosa a termini di convenienza, che salvino gli oggetti religiosi delle pubbliche deliberazioni.

Certamente che in tutto ciò niuno ravviserà, che la potestà secolare si arroghi di *restringere punto l' autorità Ecclesiastica nel distribuirle*: non vedrà che in essa *si prescriva alcuna norma da tenersi*, e molto meno che s' impediscano gl' immediati ricorsi al Padre comune dei Fedeli.

Questo è stato un inganno, che Vostra Serenità voglia con suo Decreto, previe l' attestazioni degli Ordinarj, permettere, o negare i ricorsi per Indulgenze, e Privilegj d' Altari; inganno, che non ha però alcun fondamento nelle parole molto chiare delle Circolari, e molto meno nel fatto, il quale è ben diverso da un tal supposto.

Vostra Serenità ha sempre lasciati liberi per sua pietà, e lascia i ricorsi privati al Padre comune per simili grazie spirituali, nè si è mai arrogata di prescrivere all' Ecclesiastico Ministero la norma da tenersi nell' esaudir detti ricorsi, nè di ristringerli; ha bensì cercato per quella cura, che aver deve della Religione, e della disciplina universalmente in questo Stato stabilita dalla Chiesa, che i Vescovi abbiano vigilanza perchè si usi moderazione tale, che salvi gli oggetti religiosi del Senato; e questi oggetti quali

li sono? se non quelli chiaramente spiegati nella Deliberazione, cioè *d' ovviare agli abusi, che si fanno dai sudditi nel servirsi indiscretamente delle medesime, e di mantenere la stima e venerazione ad esse debita*. Chi dirà mai, che questa Deliberazione disconvenga a Principe Cattolico, e religioso? Questo è pur lo stesso che è comandato dal Concilio Tridentino(1): *In his concedendis moderationem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur; abusus qui in his irrepserunt, emendatos, & correctos cupiens*.

Giacchè chiarissima cosa è, che Vostra Serenità non ha prescritti, nè determinati modi alla Chiesa di questa distribuzione, ma bensì ha eccitato il zelo de' Vescovi ad osservare quei modi salutari, che la Chiesa stessa ha loro prescritto da osservarsi: il negare al Sovrano di poter dare ai proprj Vescovi simili eccitamenti è un' offesa manifesta del diritto ch' egli ha d' invigilare, che ne' suoi Stati si eseguisca la disciplina, che i Concilj hanno stabilita, in una materia massimamente, che non ammette dispensa, nè patisce rilassazione senza pericolo di gra-

(1) *Sess. 25. D. de Indulg.*

vissimi scandoli. Sono noti a tutti e forestieri, e domestici gli esempj di simili eccitamenti, che i Principi hanno dato ai Vescovi dei loro Dominj. Ma chi profonderà un poco più la riflessione vedrà, che il lamentarsi della Deliberazione nel sentimento legittimo in cui si è dichiarata, e che per se si manifesta, è lamentarsi con patente contradizione di ciò che egli medesimo intende. Si dice ne' due Viglietti della Segreteria di Stato, e si ripete da Monsignor Nunzio, *che queste grazie spirituali si concedono con clausole tali, che essendo esattamente secondate, ed osservate dai Vescovi esecutori, non possono mai riuscire se non di somma edificazione, e di profitto dell' anime*. Essendo ciò verissimo, se avvenisse, che qualche Vescovo o fosse troppo condiscendente per la sregolata divozione di qualche suo Diocesano, o meno attento al traffico della superstizione, come dice il Concilio di Trento, all' irriverenza, ai litigj che da tai Brevi insorgessero, ed altro simile abuso, e ne succedessero perciò nello Stato gravi inconvenienti, sarebbe forse un' eccedenza ed usurpazione di podestà nel Principe l' eccitarlo alla vigilanza, lasciando tuttavia ad esso tutto quanto il conoscimento, e contentandosi d' una di lui sem-

semplice attestazione, la quale assicurasse quella tale individua Indulgenza dover riuscire d' edificazione e di spirituale profitto del popolo; che la moderazione Canonica sia osservata, e che siano divertiti gli abusi?

Ecco, Serenissimo Principe, come una sfavorevole intelligenza data al senso per altro chiarissimo della pubblica Deliberazione, diversifica le cose, e dà loro una faccia deforme dalla sua naturale; facendo che quello, che fu consiglio di pietà e di religione, apparisca usurpazione, novità, eccedenza, lesione de' diritti dell' autorità del Padre spirituale di tutti i Fedeli.

Non è questo che se il bisogno lo avesse ricercato Vostra Serenità non avesse potuto adattar rimedj più precisi per togliere gli abusi. Possono con gran facilità prodursi esempj di modi assai vigorosi, che altri Cattolici e piissimi Principi, e la medesima Serenità Vostra hanno tenuti nel proposito d' impedir detti abusi ne' loro Dominj. Lo studio di brevità mi persuade a non addurli, tantopiù che il termine a cui sono obbligato ad attenermi di dilucidare e di difendere le cose fatte, ricerca, che da me non si oltrepassino i confini. Non si può però

 a me-

a meno di non chiamare a rifleſſo il cenno, che Monſignor Nunzio, quaſi deponendo la figura di Miniſtro, fece agli Eccellentiſſimi Sigg. Deputati, il quale è, che traſcorrendo in queſto fatto qualche inganno, o equivoco VV. EE. avranno in mano la facoltà d' impedir l'eſecuzione.

Se Sua Signoria Reverendiſſima metterà ſeria conſiderazione a quanto è ſtato deliberato, conoſcerà, che la moderazione pubblica ſi è contentata di aſſai meno. Per impedire l'eſecuzione di un Breve d' Indulgenze, nella di cui impetrazione foſſe traſcorſo qualche errore ed equivoco, ben vede ognuno, che ſarebbe neceſſario, che il Reviſore eſaminaſſe le circoſtanze tutte del luogo, del tempo, della qualità, delle perſone, e della Chieſa, per cui l' Indulgenza, o Privilegio è conceſſo; ſenza di che impoſſibile ſarebbe il fare al Principe una adequata relazione, perchè egli ſi determinaſſe piuttoſto ad impedire, che a concedere l'eſecuzione. Non ſaprei ſe un ſimile eſame che ſi faceſſe dalla Poteſtà ſecolare poteſſe eſſere alla Curia Romana più grato d' un ſemplice eccitamento dato a' Veſcovi, che adempiſſero a ciò, che incombe loro per iſtituto Canonico. La pietà dell' EE. VV. non ha

or-

ordinato a' suoi Revisori un simile esame; ha supposto, che si facesse da' Vescovi esecutori; e perciò quei tali Brevi si passano, sol che si conosca in essi non altro contenersi, che semplice distribuzione di grazia spirituale.

E' pertanto impossibile al Principe, senza inciampare in cosa, che sarebbe più spiacevole infinitamente alla Corte, qual'è il conoscimento suddetto, di divertire gli abusi, quando non si rivolga ai Vescovi stessi animandogli ad adempire alle parti del loro ufizio.

Ma se si dicesse, che *l'attestazione previa* all'impetrazione è quella, che offende la Sede Apostolica, deve rispondersi, che ciò forse occorrer potrebbe, allorquando le concessioni di questa materia si facessero dalla Segreteria de' Brevi, o dalla Congregazione dell' Indulgenze con cognizione di causa, e non si aspettasse ad ogni modo ai Vescovi l'ammettere e ritenere in seguito il Breve impetrato; ma se è vero, che in tutti i casi essi devono conoscere della congruità della concessione, quale offesa può mai immaginarsi che abbia a seguire, se questo conoscimento si farà da' Vescovi anticipatamente?

Dall'altro canto è cosa certa, che

questi, allorchè il Breve è concesso, ed è licenziato in Collegio, sono circondati da due rispetti, pe' quali con somma difficoltà negherebbero l'esecuzione al medesimo; l'uno è la riverenza rispettosissima, che hanno per ammettere tutto ciò che la S. Sede ha concesso alle petizioni dei fedeli; l'altro, che senza pericolo di contenzioni non saprebbero negare di eseguire cosa, che abbia già ottenuto il Regio *Exequatur*.

Altra cosa adunque non resta per provvedere, che non si faccia abuso dagl'indiscreti divoti, se non che essi Vescovi conoscano, prima che questi si presentino al S. Padre, della Canonica convenienza di tali petizioni, acciocchè dai proprj figli spirituali non vengano estorte al dispensator delle grazie con indiscreta importunità cose, che non siano salutari in quelle circostanze tali, e tali, giacchè ad essi spetta il conoscere, impetrate che siano, della convenienza, ovvero inconvenienza per ammetterle, ovvero ritenerle: tuttavolta, se altro modo vi fosse, che meglio, e egualmente salvasse questi pubblici oggetti, e la sostanza della Deliberazione, non negherò, che non potesse esser questo abbracciato.

Del frutto di questo metodo si può

V. Se-

V. Serenità essere assicurata per l' esperienza presente. Dopo che s' osserva l' ordine, che i Brevi d' Indulgenze vengano alla revisione accompagnati dalle Vescovili attestazioni, il numero de' medesimi è di lunga mano inferiore a quello, che prima veniva spedito. La ragione di questa diminuzione non è già alcun limite, che la pubblica autorità abbia posto, che in questo ella lascia amplissima libertà agli Ordinarj, soltanto che riconoscano utili al profitto delle anime, e all' edificazione del popolo i Brevi medesimi: meno ancor può attribuirsi a ritredenza de' Vescovi, che neghino per riguardi verso la Corte Romana di rilasciare le attestazioni, perchè se ciò fosse, non ne rilascerebbero nè poche, nè molte; eppure da quasi tutte le Curie Vescovili, e dalle principali anzi dello Stato, ne vengono alla giornata. Ciò addiviene dunque certamente, perchè non rilasciando essi le attestazioni se non pe' luoghi, e pe' casi, ove conoscono, o sperano almeno, che non seguirà abuso, le negano per tante Chiese campestri, per tanti Oratorj, e per molte Chiese filiali, ove il mal' uso possa o esser motivo di litigj tra gli Ecclesiastici, o di animosità tra i popoli, o servire all' unione di gente

 sfac-

sfaccendata, che và con tal pretesto a celebrare un tripudio, o a dar pascolo all' interesse d' una questua, che aggiunta all' ignoranza di un qualche poco discreto Ecclesiastico, discredita la santità della grazia spirituale.

Spero d' aver su questo Articolo recato a pubblico lume quei rischiaramenti sinceri naturali, che servano a far conoscere la differente intelligenza, che ha dato motivo alle lamentazioni del Sommo Pontefice.

ARTICOLO III.

Delle Dispense, e Concessioni.

SI vedrà ben tosto, che fondamento nulla differente hanno quelle doglianze, che riguardano l' Articolo delle Dispense, il qual contiene un di que' due punti, su de' quali Monsignor Nunzio ha fatto comprendere agli Eccellentissimi Signori Deputati *un non so che di più fervido, e significante ne' modi, e nel contegno delle persone*, dando così indizio d' aver segreto incarico di premer su dei medesimi.

„ Due cose comprende questo Arti„ colo: l' una, che le Concessioni, e Di„ spen-

„ spense, che i Vescovi ponno conceder
„ ai proprj Diocesani in forza dell' ius
„ proprio Ordinario, delle disposizioni
„ Canoniche, e di Privilegj, non saran-
„ no in avvenire licenziate, se venissero
„ impetrate di fuori: l'altra, che non si
„ licenziano Brevi d' Interstizj, d' età,
„ ed extra tempora impetrati senza la
„ pubblica licenza.

Della prima si duole Monsig. Nunzio in modo più significante, che dell' altre cose; ma è ben chiaro, che ciò avviene, perchè la Corte, da cui ha le istruzioni, fa un comento molto diverso non solo dalla lettera, ma molto più dal natural significato suo, e dal giusto intendimento pubblico della Deliberazione.

Imploro, che la clemente tolleranza di VV. EE. voglia permettermi, che mi estenda nella dilucidazione di questo punto con diligenza. Ogni volta, che il S. Padre, o i di lui Ministri hanno parlato in tal proposito col Ministro di Vostra Serenità in Roma hanno qualificate (come si legge nei Dispacci num. 244. e 259.) le parole della Deliberazione *per un eccitamento dato ai Vescovi di esercitare la propria autorità, per cui venga a diminuirsi la Pontificia*. Nel Viglietto della Segreteria di Stato 7. Novembre, nel

quale non può supporsi essere equivòco di parole di chi differisce, si dice chiaramente „ essersi con questo articolo po-„ sta la mano nell' Incensiere, e gettati „ i semi di discordia tra il Capo della Chie-„ sa, ed i Vesc ovi, con eccitare i mede-„ simi intorno alla pertinenza delle Con-„ cessioni. „ Nell'altro 7. Gennaro si ripete „ che potrebbero prodursi distur-„ bi, e pessime conseguenze nel gettar „ semi di discordia, come si fa nel De-„ creto, tra il Capo della Chiesa, ed i „ Vescovi, con eccitare i medesimi in-„ torno alla pertinenza delle Concessioni.

Ma nella relazione del discorso di Monsig. Nunzio, la querela si estende ancor più oltre, e si dice precisamente, che con questo Articolo „ *viene commesso ai Vescovi di non lasciar passare a Roma ricorsi per cose, le quali sia sufficiente l'autorità Vescovile*. Confesso il vero, Serenissimo Principe, mi è convenuto non poco maravigliarmi d'una lamentazione di questa natura, perchè avendo più volte lette ed esaminate le parole delle Circolari, come dello stesso Decreto intorno a ciò, non ne trovo una sola, che possa prendersi, *per eccitamento dato ai Vescovi, nè d'esercitare la propria autorità in pregiudizio della Pontificia*,

nè

ni intorno alla Pertinenza delle Concessioni; meno ancora vi è parola, con cui si commetta, o s' intenda di commettere ai Vescovi di non lasciar passare a Roma ricorsi per cose, per le quali basti la Vescovile autorità. Cosicchè non stando in fatto nelle parole della Deliberazione l'eccitamento di cui la Curia si duole, cade da se medesima la ragione della doglianza.

Ma ho pur voluto far esame del senso delle parole stesse, e veder se potesse almeno dedursi per via di ragionamento la supposta insinuazione, e comando, e preso da capo a fondo ad investigare lo spirito di tutto il deliberato, trovo che l'oggetto di tutti i varj provvedimenti, che contiene è di metter riparo bensì alla sregolata libertà de' sudditi, ed alla facilità de' proprj Ministri, perchè quelli non impetrino a proprio capriccio concessioni, che tornino a diminuzione della Ecclesiastica disciplina, ed in turbazione della tranquillità pubblica, e perchè questi non le passino contro il prescritto delle leggi, ma non mai per metter contesa di pertinenza tra quelli a' quali spetta concederle, sia o il Sommo Pontefice, o i Vescovi.

Questo modo, il quale spiega un provve-

vedimento proprio di Principe religioso, il quale ha debito d' ovviare, che i sudditi non violino la disciplina della Chiesa con importune e surrettizie impetrazioni, massimamente se queste turbino la tranquillità dello Stato, deve riflettere la Corte, che non è semenza di discordia sparsa tra il Capo della Chiesa, e i Vescovi, è carità di buon Principe, che tiene lontani dai popoli che Dio gli ha commessi, gl' inconvenienti e gli scandoli dannosi alla Chiesa ed al popolo.

Di fatto non è ella cosa naturale, che le Concessioni, le quali il suddito può legittimamente conseguire dal proprio Ordinario senza dispendio, e senza l' incomodo, che porta la lontananza della Curia, non le domanderà a Roma? e che se a ciò vi s' induce è solamente allorquando spera di poter surrettiziamente ottenere colà ciò, che il proprio Ordinario, il quale conosce il bisogno, e le cause, non trova opportuno di concedere? L' andare incontro a queste malizie degli uomini, affinchè non abusino della benignità Pontificia è provvidenza, per cui Sua Santità deve dar laude di pietà ai Sovrani, non istituir querela contro di essi di giurisdizione violata.

Non trovandosi dunque nè nella paro-

rola della Deliberazione, nè nello spirito i supposti eccitamenti, o comandi, si deve assolutamente credere, che non la Deliberazione, ma la sinistra interpetrazione di quella (lo che può forse accortamente da qualche perturbatore della pubblica quiete essergli stato suggerito) sia quella, che contristi l' animo del Beatissimo Padre.

Non è conveniente, che in un punto, il quale ben dilucidato può mettere in calma perfettamente anco in tutto il restante l' animo Pontificio, si lasci di far riflessione a due cose, che nelle doglianze de' Ministri di Sua Santità sono state aggiunte: l' una introdotta da Monsignor Nunzio, ed è, *che i Vescovi per questo supposto eccitamento s' arrogheranno facoltà incompetenti*: l' altra spiegata ne' due Viglietti surriferiti, cioè, *che nella questione, che si suppone suscitata di competenze tra il Pontefice, ed i Vescovi, si costituirebbe necessario giudice il Principe.*

Circa la prima si può credere, che ognuno di VV. EE. sia molto ben persuaso, che non sia gran fatto da temersi che i Vescovi d' Italia s' arroghino nei tempi presenti incompetenti facoltà, nè che oltrepassino i confini dell' autorità lo-

to, ma bensì, che piuttosto patiscano di quando in quando qualche nuovo spoglio per i Decreti, che alla giornata escono dalle Congregazioni di Roma, ai quali deferendo essi con ampla rassegnazione, non ardiscono più ricevere i giuramenti sopra gli stati liberi delle persone vaghe, nè permettere l'ingresso alle educande dopo una certa età ne' Monasterj, nè trasferir le Dedicazioni, o Titolari delle Chiese dall'uno all'altro giorno, nè dar licenze di mangiar cibi vietati ne' giorni del digiuno, quando vi concorra onesta causa, nè permettere alle Monache la scelta di un Confessore, e la conferma dopo il triennio, nè la conferma dopo il triennio alle Badesse, nè a' donne maritate l'ingresso in un Monastero, nè permettere ad un Religioso di parlare ad una Monaca sua sorella al secolo, senza un Rescritto Romano; nè molte altre cose fanno, che l' jus Comune anche novissimo del Concilio di Trento loro non toglie, dal qual non s'intende mai di deviare, come si è espresso l' Eccellentissimo Senato anco nel Viglietto 8. Marzo. Da tutto ciò si astengono rispettosamente soltanto, perchè con qualche nuova Decisione generale, o talvolta particolare di qualche Congregazione, la quale vien divul-

vulgata ne' libri de' Pratici, e de' Decretalisti Romani, viene giudicato esser riservata in Curia la facoltà di dispensare.

E' cosa ben chiara, che queste tali decisioni negli Stati de' Principi, che non le hanno accettate, o pubblicate per l'esecuzione, non hanno forza alcuna di legge; e se i termini prescritti di dilucidare, e di confermare soltanto le cose fatte, lo comportassero, potrei dimostrare quanto pregiudiciale potrebbe riuscire una soverchia moderazione nel sorpassare cotali spogli, e quanto giustificata risoluzione sarebbe stata, se nel Decreto si fosse fatta opposizione ai tentativi, siccome la fece robustissima l'Eccellentissimo Senato nel 1715. e 1723. a simili Decreti in proposito delle preelezioni ai Benefizj in tempo delle vacanze delle Sedi Vescovili, e nel 1724. ed altri sopra la competenza de' furti sacrileghi, ed in altre occasioni ancora, la quale opposizione ebbe potere di far sì, che la Curia mettesse in silenzio le querimonie, e che deponesse il pensiero di venire agli atti di fatto, che anche allora venivano minacciati a' Veneti Oratori presso Sua Santità. Perciò è molto lontano dal probabile il supposto dell' eccedenza de' Vescovi nell' uso delle facoltà, che loro non competono.

Cis-

Circa poi la seconda, cioè, *che eccitandosi i Vescovi ad esercitare la propria autorità, si sostituirebbe Giudice necessario il Principato della competenza tra il Pontefice, e il Vescovo;* ben vede ognuno, che l'obietto è ricercato; questo sarebbe anzi un lasciar manifestamente alla coscienza dei Vescovi medesimi il discernimento delle facoltà a se competenti secondo l'odierno suespresso diritto, uniforme alla consuetudine legittimamente prescritta, come tutto dì si eseguisce, e si comprova dal fatto, e dalla pratica continuata nell'esercizio della Revisione; sicchè cade ogni obietto, che i Vescovi possano pretendere incompetenti facoltà in pregiudizio della S. Sede, nè mai per questo potrebbe dirsi, che il Principe *volesse arrogarsi* la conoscenza ed il giudizio.

Può bensì piuttosto dubitarsi, che la Curia, la quale sì acremente si duole di un eccitamento anche immaginato, nè tale, che possa far nascer contrasto fra i Vescovi, e le Congregazioni Romane nel fatto della competenza, pretenda, che le Congregazioni medesime in causa propria siano giudici dispotiche della controversia, e non piuttosto, come ogni ragion vuole, i Canoni, e il Concilio di Tren-

to, le alterazioni, o restrizioni della di cui disciplina, accettata con tanta solennità dalla Repubblica Serenissima non possono, secondo tutti i principj del buon diritto, senza il beneplacito di V. Serenità ne' pubblici Dominj introdursi, nè possono cotali decisioni aver forza di legge senza essere accettate, e per ordine pubblico promulgate. E' perciò da farsi maturo riflesso a questa opposizione, la quale combatte non la Deliberazione 7. Settembre in ciò che avesse di novità (parlando a modo della Corte) ma combatte diametralmente il diritto, e l'uso antichissimo dell' *Exequatur*. E' sempre stato vero, che non potevano, nè dovevano licenziarsi per l'esecuzione quelle concessioni, che potendole dare i Vescovi, venivano in pregiudizio loro, non meno che della buona disciplina impetrate altrove surrettiziamente.

Se col pretesto, che *il Principe non può farsi in ciò Giudice necessario* si accordasse, che non poteva esser pubblicata la legge 7. Settembre, la quale dichiara, che tali impetrazioni non si sarebbero rilasciate, verrebbe per necessità ad accordarsi, che non possono ritenersi nè meno quando vengono assoggettate alla Revisione per *l' Exequatur*, essendo cer-

to, che per ciò fare con la debita discrizione, è necessario, che preceda il riconoscimento se tal cosa conceder si possa, o nò dal Vescovo, e se qualche motivo supposto abbia adoperato l' impetrante per procurarsela piuttosto in Curia, che dal proprio Ordinario.

Ma tutto l' equivoco sta in quelle parole: *farsi Giudice necessario*. Il Principe secolare rivedendo, e conoscendo quelle Carte non assume figura di Giudice circa la competenza della concessione; ma se vede la cosa impetrata esser di sua natura, e per il diritto, e per la pratica propria de' suoi Vescovi, assume egli la qualità di Protettore, e Tutore de' medesimi, e nega l' esecuzione delle cose indebitamente e surrettiziamente altrove imp trate in loro pregiudizio, e non lascia turbare agl' indiscreti postulanti l' ordine statuito dalla S. Chiesa; siccome fece negli anni 1705. e 1723. Vostra Serenità, allorchè non volle, come si è accennato, ammettere le Bolle Beneficiali impetrate in Curia con pregiudizio dei Capitoli nella materia delle preelezioni. Il recedere da questo diritto, oltre il manifesto pericolo, che ne deriverebbe alla Regalia, lascerebbe esposti tutti i diritti de' Vescovi all' arbitrio della Corte, e Congregazioni di Roma.

Quì

Quì non possiamo dispensarci dal riferire ciò, che Claudio Espernas insigne Teologo della Sorbona, il quale si trovò presente al Concilio di Trento, lasciò scritto nella seconda digressione sopra il Capitolo primo di S. Paolo nel proposito dell' autorità de' Vescovi, che vien sempre diminuita dalla Curia Romana anche in Francia, nelle Provincie, che si chiamano dell' obbedienza, e circa gl' incomodi, che indi ne seguono: *Patres Tridentini collapsam fere Ecclesiam dignoscentes, & multa fateor correxerunt, & vereor ut pauciora corrigenda Pontifici Summo (utinam ne frustra) reliquerint, in nostra praesertim Gallia, in qua nusquam peius habent Ecclesiae, nusquam iniquior honorum Sacrorum usus, aut dispensatio, quam in patriis quas vocant obedientiae. Episcopi earum a Papa, hoc est a Petri successore, plenitudine potestatis non contento, Apostolorum successoribus fratribus suis, et Coepiscopis nulla vel certe admodum parva solicitudinis parte relicta, tam multis Sedis Apostolicae iuribus, hoc est summis iniuriis, privilegiis, hoc est abusibus, consuetudinibus, hoc est corruptelis, expectativis nimirum, regressibus, mandatis, reservationibus, praeventionibus, & id genus inventiunculis* gra-

gravari se queritantur locorum Ordinarii, ut praeter Sedem, & Mitram nihil eis reliquum sit.

Contro queste intraprese della Corte sopra il diritto Vescovile in alterazione della disciplina Canonica, chi può negare, che non abbia diritto, anzi debito il Principe, per l'ispezione che aver deve per doppio indivisibile carattere, che sostiene di Protettor delle sue Chiese, e di Magistrato politico? Il Concilio de' Padri congregati in Parigi nell'anno 429. ammonì i Principi medesimi con quelle memorande parole, riferite da Graziano nel suo Decreto (*Caus.23.q.5.c.20.*) *Principes saeculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eandem potestatem Ecclesiasticam disciplinam muniant...... Cognoscant Principes saeculi Deo se debere rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt; nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiae per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit.*

Ma lasciate da parte queste cose, e le trepidazioni di Monsignor Nunzio, che non hanno alcuna apparenza di probabilità, e che versano sopra supposti che

non

non sussistono, ed avendo per quanto mi pare dimostrato, che da una interpetrazione diversa ed aliena così della parola, come dello spirito della Deliberazione, deriva che tutto sia contristato l'animo del Pontefice Beatissimo sopra di questo Articolo, su di cui singolarmente ha mostrato di premere Monsignor Nunzio; progredirò a dilucidare quella parte seconda, la quale vieta ai Cherici di non procurarsi dispensa sopra il difetto d'età, sopra gl'Interstizj, e sopra i tempi destinati alle ordinazioni.

Appartenga alla S. Sede, o ai Vescovi il dispensare quei Cherici, che avessero difetto in alcuno di questi tre capi; Vostra Serenità con la Deliberazione 7. Settembre non è entrata a discutere questo punto di Ecclesiastica competenza, anzi, se si voglia rettamente discorrere, senza andar cercando, come suol dirsi, *nodum in scyrpo*, dalle parole della Deliberazione stessa ognuno conoscerà aver piuttosto la Serenità Vostra supposto, che ne' casi ne' quali concorrano motivi di doversi ricercar dispensazione, s' abbia a dimandare al Sommo Pontefice, perocchè ha chiaramente detto, che non si licenzieranno nel proposito quei Brevi, che si fossero ottenuti *senza licenza*, lo che è lo stesso

che

che dire, che si licenzieranno tutti quelli, che con licenza pubblica s'impetrassero; adunque è manifesto, che nel caso di doversi questi impetrare, Vostra Serenità ha supposto, che l'impetrazione far si debba dall'autorità Pontificia.

Ciò rischiarato, la doglianza, che i Ministri Pontificj fanno su questo Articolo (come si desume dai due citati Viglietti della Segreteria di Stato) è questa: *Che la Serenità Vostra con novità non mai per l'addietro ideata, non che prodotta o posta in pratica, voglia che preceda l'esame, ed il permesso della potestà laicale alle grazie da chiedersi al Papa per quel che concerne le dispense d'età, che in questo modo si voglia far dipendere l'autorità della Chiesa dalla secolare, con prescriversi, che abbia a precedere l'esame, ed il permesso del Senato; e Monsignor Nunzio l'ha qualificata per un'ingiuria della potestà Pontificia.*

Si accusa dunque l'articolo di usurpazione ingiuriosa di Giurisdizione nell'esame, che vuol farsi, e di novità nel ritrovato non più stato introdotto.

In quanto all'usurpazione di Giurisdizione, le cose, che di sopra si sono dette bastano abbondantemente a sciogliere l'equivoco, sopra di cui solo s'ap-

pog-

poggia la querimonia. I Ministri di Sua Santità suppongono, che l' Eccellentissimo Senato prima di permettere i ricorsi degli Ordinandi alla Segreteria de' Brevi, voglia esaminare, se essi per onestà di costumi, per probità di vita, per età provetta, per cognizion di lettere, e per servizio di Chiesa, abbiano titolo di domandare la grazia della dispensazione, e questo forse potrebbe dalla Curia pretendersi, che fosse un esame di lor competenza privativa, di modo che il Principe secolare intromettendosi in esso, volesse far dipendere da se la grazia da concedersi dall' Ecclesiastica autorità, ma la cosa è tutta differente. Il Principe lascia tutto questo conoscimento intiero quant' è alla Chiesa, e nel concedere il permesso di ricorrere vorrà farne un altro, ch' è tutto suo, e proprio della potestà economica, che Dio gli ha data sopra tutti i suoi sudditi così Cherici, come laici. Qual sarà dunque questo esame? sarà quello istesso, che ha indicato colle parole molto chiare della Deliberazione. Vorrà esaminare pertanto se nel suo Stato sia tale il numero de' Sacerdoti provetti, che basti al buon reggimento delle Chiese; se sia utile, o necessario al buon governo delle medesime, che tanti Sacerdoti di età

immatura 14. e 15. mesi prima del tempo stabilito dai Canoni, e dal S. Concilio di Trento siano promossi al Sacerdozio; se da queste acerbe promozioni nelle Città, e luoghi del suo Dominio, emani nel popolo scandolo piuttosto, che edificazione; se siano originarj, o forestieri; se convenga ai rispetti della pubblica economia, che passino tanti beni in patrimonio di Cherici superflui al servizio delle sue Chiese, e che si disperda tanto danaro per inutili e non necessarie dispensazioni. Questi sono gli esami, che il Principe secolare far vorrà, prima di concedere la permissione di ricorrere al dispensator delle grazie; esami tutti e quanti, nei quali siccome niuno ha maggiore interesse e diritto di lui, così da niuno con più certezza possono farsi, che da lui stesso, cui è presente lo stato universale del proprio Dominio, ed i bisogni di quello. E si noti bene, che l' oggetto della Serenità Vostra è bensì stato quello, che la buona Canonica disciplina in questo non sia pervertita con indiscrete e frequenti postulazioni; ma è poi stato principalmente quello dell' Economia dello Stato, il quale ricerca, che per questa via non esca dallo Stato senza bisogno tanto danaro; lo che è spiegato

gato chiaramente nella Scrittura, sopra la quale Vostra Serenità prese la Deliberazione 7. Settembre, dove restò non oscuramente indicato in coerenza con quelle parole: *Tanto maggiormente, ec.* Se non si sapesse da tutto il mondo di qual tempra d'onestà, e di quanta grandezza sia l'animo del Regnante Sommo Pontefice, potrebbe dubitarsi, che i di lui Ministri in querelandosi di giurisdizione perturbata, volessero poi essi invadere quella degli altri, quando pretendessero, che il Pontefice Romano fuori del Dominio temporale proprio, dovesse entrare in questo secondo esame, che riguarda i rispetti politici ed economici degli altrui Governi; ma è ben poi forza di credere, che il non ben distinguere questi due differenti esami e cognizioni, ed il parlar d'essi confondendogli uno con l'altro, abbiano dato argomento alle doglianze che si sono fatte.

Ogni ragione dovrebbe persuadere, che dopo questi rischiaramenti la Santità Sua avrà argomento di lodare le pubbliche provvidenze, perchè non può mai tornare in offesa dell'autorità Pontificia lo studio de' Principi nell'ordinare i modi atti al presidio della disciplina di S. Chiesa, e deve tenersi anco per cosa certa,

 che

che ella sia per comandare dal canto suo, che gli esami, che di ragione devono farsi sulle attestazioni de' Vescovi, le quali dovrebbero ricercarsi circa li Canonici requisiti, sopra i motivi e le cause per le quali la Segreteria de' Brevi si muove a rilasciare i Brevi di dispensa di Cherici, siano da quì in poi più severi, cosicchè i Ministri pospostì tutti i riguardi umani non siano così facili a sciogliere i vincoli delle santissime leggi, aprendo l'adito alla trasgressione delle medesime.

Non è da omettersi la dilucidazione di ciò che viene opposto intorno *la novità del ritrovato*, il quale si dice *non essersi mai più introdotto, nè posto in pratica*. Se si parla dell' introduzione e pratica generalmente di tutti i Dominj Cattol.ci, e come par che sia l' intendimento delle parole dell' accusa, sia detto colla debita riverenza, l' asserzione è esagerata, e non sussiste. La Novella 6. di Giustiniano, e molte altre Costituzioni, così di questo Imperatore, come di Teodosio ancora convincono del contrario. I Capitolari di Carlo Magno Imperatore, e de' suoi discendenti, i quali ordinano tante leggi circa i Monaci, ed i Cherici, provano lo stesso; e lo stesso confermano le Ordinanze d'Orleans, e quelle posterio-

riori di Blois nel 1579. Coll'articolo 29. di queste per autorità Sovrana restò fissata l'età de' Sottodiaconi, de' Diaconi, e de' Sacerdoti. In Spagna non si ammettono per legge statutaria della Monarchia le dispense impetrate senza licenza del Re, le quali portino derogazione ai Decreti del Concilio di Trento, ma si rimandano agli Ordinarj. Nella Fiandra per Decreto dell'Imperator Carlo V. fu proibito l'ammettersi dispensa sopra l'età Canonica richiesta a conseguir Benefizj; ed il Re Sardo ha ultimamente fissato termine all'età de' suoi sudditi, ed altri modi ha posto per poter passare allo stato Chericale, nè è permesso senza il beneplacito di S. M. l'impetrar dispense, che alterino l'Ordinanza Reale.

Perciò non regge l'asserzione della *novità non più ideata*, se si pratica generalmente da tutti i Principi; anzi per questi fatti si convince esser questa idea stata comune, ed esser quasi a tutto il Cristianesimo. Se poi si vuol dire, che mai più venne in pensiero dell'Eccellentissimo Senato l'ordinare agli Ecclesiastici, che non ricorressero in Curia senza pubblica licenza per ottener dispense in generale sopra le Costituzioni Canoniche, e dei Concilj, questo pure non regge in effetto,

 Nel

Nel 1401. proibì egli a chiunque, e però anche a' Cherici, anzi ad essi singolarmente d' impetrar Benefizj de' Vivi sotto pena di Bando; lo stesso fece nel 1520. proibendo sotto gravissime pene a qualunque grado di persone, ed a qualunque condizione le impetrazioni in Curia di citazioni, e monitorj, relativamente alle Costituzioni del Concilio di Laterano. Nel 1565. fu per li Capi dell' Eccelso Consiglio di X. proibito a tutti i Frati sotto pena d' indignazione pubblica, di non conferire le Cariche, gli Ufizj, i Gradi, ed altre cose; se non per ballottazione, giusta le loro Costituzioni, con che fu in conseguenza esclusa ogni impetrazione graziosa.

Proibì l' Eccellentissimo Senato nel 1627. 2. Ottobre i ricorsi di qualunque natura in Curia alle Monache; nel 1751. vietò parimenti a tutti i Corpi anche Ecclesiastici, che non producessero istanze senza pubblica licenza in Curia, per alterar lo stato delle Chiese; estendendosi la proibizione ad ogni altra persona; e nel 1752. 6. Marzo fu regolato il numero de' Cherici nelle Chiese della Dominante, relativamente a' Decreti precedenti.

Queste leggi tutte, altre stampate, altre trasmesse circolarmente ai Rettori, tut-

tutte pubblicate con solennità per tutto lo Stato, dimostrano patentemente, che il proibire i ricorsi in Curia Romana, quando siano per alterare i Decreti, le Costituzioni, e lo stato delle cose Ecclesiastiche, è stato esercizio continuato della Sovrana potestà dell' Eccellentissimo Senato, e l' Eccelso Consiglio di X. lo ha fatto valere per tutti i tempi sopra gli Ecclesiastici suoi soggetti, cosicchè questa non può censurarsi per idea nuovamente introdotta.

Se poi si voglia qualificarla per tale per non aver mai più l' Eccellentissimo Senato prescritto in individuo ai Cherici ordinandi, che non vadano senza il suo Regio permesso a dimandar dispense d' età, d' interstizj, e d' *extra tempora*, comprendono bene l' EE. VV. che la cosa non può dirsi nuova, se non in un senso materialissimo, come sono nuovi solo materialmente gli Editti dei Magistrati, i quali escono alle stampe per il retto vivere degli uomini, sebbene de' simili nella sostanza ne abbiano pubblicati sin dalla loro instituzione; ma così sarà una novità odiosa qualunque legge, che piacesse all' Eccellentissimo Senato di fare di qui in poi, se quella in individuo non fosse stata istituita dai progenitori; e quantun-

que nuovo bisogno insorgesse, e nuovi rispetti per istituirla, quando non si trovasse essere stata introdotta per l' innanzi, Vostra Serenità non potrebbe più farla senz' essere censurata d' innovazione, ed in questo modo non avrebbe facoltà di formar leggi, ma soltanto di rinnuovar le già fatte. Assurdi son questi, che non han bisogno che d' essere esposti, perchè ognuno conosca quanto siano strani.

Tutte le leggi positive un dì furon nuove. Non è altro che la Legge Divina, la quale, come dice la Scrittura, è eterna, e quelle di natura, che ebbero origine coll' esser delle cose.

Non è noto a chiunque, che i nuovi inconvenienti han sempremai dato argomento a nuove leggi, che gli reprimessero? E gl' inconvenienti appunto, che nella Deliberazione si sono indicati, circa gli Ordinandi, e la troppa facilità e frequenza delle impetrazioni sconsigliate han dato soggetto, che anche la Serenità Vostra prendesse l' espediente di rimediarvi, col metter freno al prurito, che tanti giovani Cherici han di correre agli Ordini prima de' tempi, e diversamente dai modi santissimamente fissati dai Padri della Chiesa.

Ma questa economia nel formar leggi

gi non è ella tenuta dalla stessa Curia Romana, la qual forse è la più attenta d'ogni altro legislatore in formar tutto giorno per mezzo delle proprie Congregazioni nuovi Decreti, co' quali intende d'obbligare non solo i proprj, ma ancora sovente i sudditi altrui, e fa nuovi provvedimenti, ed accresce le tasse, e varia lo stile dell'ordinarie spedizioni, secondo che torna in acconcio de' proprj rispetti ed utilità in aggravio de' ricorrenti sudditi de' Principi, e ciò, sebbene tutti quei Decreti non siano sempre diretti ad ordinare l'esecuzione del Concilio, ma spessissimo tendano ad innovare ciò, che quello ha prescritto?

Se i Ministri della Corte, che censurano di novità il provvedimento, su di cui si scrive, peseranno con una stessa bilancia queste ragioni, vedranno non esser *novità mai più ideata* quella, di aver posto ritegno alla licenza de' ricorsi dei Cherici, perchè non impetrino di anticipare le ordinazioni loro, nè di alterarle ne' modi e ne' tempi prescritti dall'antiche e recenti leggi santissime della Chiesa.

Gli equivoci, ed i significati dedotti dalla supposta violazione di Giurisdizione Ecclesiastica, dall'ingerenza in fissar norma alla distribuzione Ecclesiastica delle

grazie, dal farle dipendere dalla secolare potestà, e dalla innovazione turbativa dell' economia della Chiesa, e le forzate interpetrazioni per gli esami ordinati precedentemente ai ricorsi essendo tutte comuni anche ai Capitoli, che restano a dilucidarsi di dispense Matrimoniali, delle riduzioni delle Messe, della disciplina Regolare, delle Coadiutorie, e delle Rinunzie *in favorem*, creder conviene che possano esser sufficientemente dileguati colle dichiarazioni, che si sono addotte fin quì su i Capitoli, che ho studiato di dilucidare.

Richiede la riverenza debita alla pubblica Maestà di non doverle accrescer motivo di sofferenza col ripetere le stesse cose nei rischiaramenti, che restano a farsi su questi Articoli, perchè la sapienza pubblica è tanta, che previene ogni mia diligenza, applicando le stesse risoluzioni agli obietti stessi, come si sono da me date, per quanto parmi, adequatamente.

Perciò in quelle cose, che restano da spiegarsi, metterò cura di dar luce a quelle difficoltà, che avessero qualche cosa di peculiare di ciascun Capitolo.

AR-

ARTICOLO IV.

Delle Dispense Matrimoniali.

PRenderò tosto in esame quello de' Matrimonj, e poco studio crederò che basti, oltre quello di rappresentare a VV. EE. ciò che fu deliberato. Copioso essendo il numero delle Dispense, che frequentissime si procura più assai la gente volgare e idiota, che la nobile e la civile, si fa osservazione, che non rade volte occorreva, che questa povera gente facendo presentare or da uno, or da un altro de' proprj corrispondenti le cause, che addur conviene per ottenerle, siccome per lo più niuna ve n'è di reale, se ne supponevan di quelle, le quali qualche suo Direttore male istrutto s'immaginava poter valere all' intento loro; e così la dispensa si spediva col fondamento di quella tal causa; ma siccome per la clausula inserita in tutte le Bolle di questa natura, la Corte Romana rimette alle Curie Vescovili proprie degli oratori la verificazione della causa addotta, avveniva, che non potendosi questa verificare, era di necessità replicar di bel nuovo la petizione in Curia, e far correggere le

Bolle ſpedite, o ſpedirne altre tutte nuove, con nuovo sborſo di tutta la taſſa, o di parte della medeſima, più o meno a norma dell'errore di maggiore o minore rilevanza, che foſſe corſo. Nel generale provvedimento, che piacque a Voſtra Serenità dare in propoſito di queſte ſpedizioni, ſi guardò con occhio di commiſerazione lo ſtato miſerabile di quella povera gente, la quale ſovente reſta per più anni indebitata per pagare le taſſe, e conoſcendo non potere ſperarſi di provvedere ai diſpendj ſempre gravi di quella qualità di perſone, pensò almeno di metter modo, che non aveſſero a replicarſi. Ordinò pertanto che foſſero dalle Curie ordinarie de' luoghi eſaminate prima che ſi ſcriveſſe in Curia Romana le cauſe ed i motivi da addurſi, le quali già dovevano pochi giorni dopo eſſer preſe in eſame dalla Curia eſecutrice per verificarle, commettendo di aſſicurarne l'eſecuzione con ſuo teſtimonio.

La Deliberazione preſa nel propoſito nè contiene altro provvedimento, nè tende ad altro ſcopo, e baſta che ognuno la legga perchè ne reſti convinto. Certamente che ſe la prudenza dell'Eccellentiſſimo Senato non foſſe ſtata tale di pubblicare inſieme coll' Articolo la ragio-

ne

ne di averlo preso, potrebbe dai Ministri della Curia venir presentemente imputato a studio di sottigliezza di chi scrive in averla ricercata, per coprir l' idea, che si suppone di metter condizioni alla concessione delle Dispense Matrimoniali, cosa, che, a lor modo parlando, non è della competenza della potestà secolare; ma la finale del provvedimento è espressa nel testo, nè è luogo ai sutterfugj.

Ma in che mai può trovarsi quì opposizione di condizione alla concessione di tali Dispense? S' invoca la fede degli oppositori stessi a spiegarla. Troveranno bene oggetti di carità, di provvidenza paterna ed economica, quale userebbe un buon padre di famiglia co' suoi figli; ma sarà impossibile, che senza manifesto supposto si trovi studio d' ingerenza incompetente.

Se in Curia si osservasse nella distribuzione di queste Dispense l' economia ordinata dal Concilio di Trento, non sarebbe certamente stato luogo a questo provvedimento: questa economia viene imposta in questi termini: Nel contrarre Matrimonj non si dia assolutamente alcuna Dispensa, o si dia rare volte, e ciò per cause, e gratuitamente: *In contrahendis Matrimoniis vel nulla detur*

tur omnino dispensatio, vel raro, idque ex causa, & gratis concedatur.

Guardi il Cielo, che io entrar volessi in alcuna considerazione de' motivi, che la Corte Romana ha avuti, ed ha di avere alterata questa economia; ciò oltrepassa non solamente la commissione pubblica, ma la mia cognizione; mi sarà però lecito, senza nota di temerità, asserire a risalto della somma moderazione di VV. EE. che non sarebbe stato bisogno di ordinar questa nuova diligenza alle Curie Vescovili, se dalla Curia Romana non fosse stato innovato, e non s'innovasse tutto giorno circa la disciplina ed economia in questo fatto dal Concilio prefissa, e se ella venisse dalla Dateria, e dalla Segreteria de' Brevi osservata. Il Cardinal De Luca Scrittore approvatissimo, e tenacemente attaccato alle convenienze e ai rispetti della Santa Sede non si contenne in tanta circospezione, quanta ne hanno usata VV. EE. sull' articolo dell' esazione dei Curiali, eziandio circa le spedizioni della Penitenzieria, le quali tutte si danno gratis. *Adverti debet*, dice egli, *ne ab iniquis Curialibus crumenarum tortoribus, qui furibus, & gravatoribus assimilari debent decipiantur, cum assertione quod ex-*

pen-

penfas pro huiusmodi expeditionibus facere oportuerit; avvertimento, che può ben giuftificare il moderato provvedimento, che ordina di efaminarfi i motivi impellenti all' impetrazione, onde non venga il cafo di doverfi replicare le fpefe per cagione di errore nell' avergli malamente efpreffi.

Lafcerò di far riflesſione ancora, come aliena dalla commisſione, che l' ingerenza del Principe nelle cofe di difciplina, che riguardano le Difpenfe dei gradi proibiti de' fuoi fudditi, masſimamente per fare che fiano osſervate le Coftituzioni nel propofito accettate nello Stato anche ne' tempi prefenti, non è così incompetente al di lui ufficio, come per avventura vorrebbe fupporfi. Finalmente dai Matrimonj derivano le alleanze delle famiglie, e la legittimità della prole, e la fucceffione nell' eredità; cofe tutte, che ognuno sà quanta relazione abbiano alla Civile focietà.

E fe non foſſe, che la Deliberazione 7. Settembre nel propofito niente ordina circa le impetrazioni, ma folo, come fi è detto, relativamente ad oggetti di carità economica, potrei citare moltisſime leggi di Principi, e di Voftra Serenità ordinate in quefta materia, per le quali

niu-

niuno si è mai avvisato di querelarsi di usurpata competenza. Ma di ciò sia detto abbastanza.

ARTICOLO V.

Della Riduzione delle Messe.

PAsserò alla riduzione delle Messe. Nei due più volte citati Viglietti della Segreteria di Stato, a questo articolo non si fa speciale opposizione; si comprende sotto la censura generale di *Attentato* anche questo insieme cogli altri delle *Dispense*, e delle *Grazie da chiedersi a S. Santità*, cosicchè mi potrei dispensare similmente di dire altro, riportandomi alle dilucidazioni fatte ai Capitoli precedenti.

Se non che avendo Monsig. Nunzio, per quanto riferiscono i sullodati Eccellentissimi Signori Deputati, chiamato in questa parte *equivoco il Decreto*, assegnandogli termini, che parve loro che *trascendessero l' intenzioni dell' Eccellentissimo Senato*, mi trovo in necessità di spiegare l' intelligenza vera e competente, la quale desumo dallo spirito delle pubbliche leggi, e della pratica.

Per rischiarazione di che conviene os-

osservar bene, che la Deliberazione parla delle Messe sole, che dipendono dalle Testamentarie disposizioni. Dobbiamo credere, che Vostra Serenità abbia riputata soverchia cosa di comprendere nella legge le Messe manuali, cioè quelle, le limosine delle quali si danno *ad manus*, sia perchè circa di queste non corrono i rispetti di pubblico diritto o interesse, come in quelle dipendenti dai Testamenti, sia perchè nelle riduzioni di queste potendo ordinariamente concorrere soli riflessi di coscienza, Vostra Serenità colla pietà sua solita abbia voluto lasciare, che le riduzioni di queste si facessero coll' esercizio del solo Ecclesiastico Ministero.

Parlando dunque la legge di quelle sole Messe, che dipendono dai Testamenti, i quali secondo la disposizione legale *sunt publici iuris*, come sono le Mansionarie, e gli Anniversarj, e simili obblighi di Messe legate nelle ultime loro disposizioni dai fedeli, è necessario stabilire, che i lasciti per tali Messe sono senza contrasto disposizioni pie delle loro ultime volontà. Stabilir conviene ancora, che per la legge 1480. 22. Dicembre a niuno del Dominio Veneto è lecito d' impetrar Brevi, non solo dal Pontefice,

ce, ma neppure dal Legato Apostolico nello Stato per alterare quelle ultime volontà. Stabiliscasi ancora, come cosa verissima, e che non può negarsi da alcuno, che sia conscio della pratica e delle massime di questo Serenissimo Governo, cioè che i Capitoli del Concilio di Trento (1) in proposito di disposizioni pie, o lasciti *ad pias causas*, e delle commutazioni dei medesimi nello Stato Veneto, si eseguiscono senza derogare alle leggi statutarie nel proposito disponenti, e secondo l'osservanza dell' inveterata consuetudine, siccome si fa ancora di quei Capitoli, che riguardano i Monti di Pietà, le Confraternite laiche, le amministrazioni dei Luoghi pii, e simili.

Ciò posto, il dolersi presentemente, che senza pubblica licenza non possa alcuno impetrare, o eseguir Brevi, che concedono di ridur Messe dipendenti dai Testamenti, è un aspettar di dolersi d'una legge di circa 300. anni, l'esecuzione della quale è in verde osservanza. Ma se è in verde osservanza, ripiglierà forse alcuno, che necessità fu di rinnuovarla? Risponderò, che l'Eccellentissimo Senato avrà conosciuti anco in questo esser segui-

(1) *Seff. 33. c. 6. de Ref. Seff. ead. c. 4.*

guiti inconvenienti, che meritassero la rinnovazione. Si sono vedute nel mese d'Agosto 1754. le acri contese introdotte nel Collegio Eccellentissimo per occasione di tali riduzioni tra i Padri di S. Domenico di Castello, e quelli delle Maddalene di Vicenza. Si sono, non è gran tempo, intese quelle al Magistrato Eccellentissimo sopra i Monasterj tra i Padri Serviti, e i Conti Apostoli, le quali non sono per anco sopite; per la medesima causa si hanno frequenti controversie nelle Curie Pretorie dello Stato, nè mancano ben litigj continui in tal proposito.

Ma si ritorni all'intendimento. Essendo certo, che l'obbligo esteriore, e forense, che stringe all'esecuzione del Testamento, con cui il Testatore dispone la celebrazione delle Messe, viene dalla forma del Testamento medesimo, il quale prende la forza sua dalla legge civile del Dominio, sono pregati i Ministri di Sua Santità a riflettere, se altra potestà possa sciogliere nel foro esteriore da questo legame, moderarlo, alterarlo, commutarlo, se non quella medesima, che lo ha stretto? E' notissima la regola legale, che *unumquodque solvitur eo modo quo colligatum est*.

Che

Che rispetto al caso di coscienza, che può intervenirvi nelle commutazioni, e riduzioni delle Messe, debba, o non debba intromettersi l'autorità della Curia Romana; se debba intervenirvi ne' modi, e con le composizioni, che si fanno a favore delle Basiliche Romane, questi sono punti, che la pietà di Vostre EE. ha lasciati difinire agli Ecclesiastici, ed ha lasciato, anzi permesso con molti Decreti, che per questo capo i sudditi ricorrano all'autorità della Chiesa; ma perchè le commutazioni, le riduzioni, o alterazioni fatte dell'ultima volontà dei defunti abbiano forza di costringere i sudditi, e di rendere obnoxi, o liberi i fondi su' quali l'obbligo delle Messe è infisso; è stata sempre massima costantissima di questo, come lo è di tutti gli altri Governi Cristiani, che la facoltà debba emanare dalla sola potestà imperante.

Vedono bene VV. EE. che chi ammettesse nello Stato una potestà, la quale oltre a ciò, che spetta al caso di coscienza, giudicasse ancora sopra le disposizioni *ad pias causas* dei Testatori, indipendentemente da quella del Principe, verrebbe a dividere il gius dell' Impero tra l' Ecclesiastico, e il Secolare, diminuendo quella del Principe naturale per

met-

metterla in mano di una potenza forestiera, nella terza parte almeno de' beni del proprio Dominio.

La prudenza dell'Eccellentissimo Senato conoscendo l' importanza e la delicatezza di questo punto, assicurò con la legge in questione la potestà che è propria sua, e con pietà degna del suo naturale istinto, manifestò assai chiaramente, che non intendeva per questo di escludere quell'autorità, che competeva alla Chiesa, riservandosi di dar licenza ai sudditi di ricorrere alla medesima in ciò che riguarda la quiete della coscienza.

In quanto poi alla clausola apposta, che debbano essere ascoltati gli Eredi, o chi avesse interesse, ella è soltanto cosa giusta e Cristiana, che la pietà non permette che possa da chi si sia contrastarsi.

Si abbia a far la riduzione in favore dell' erede gravato dall' obbligo della Mansionaria, o in favore del Luogo pio beneficato, è giusto che chi ha interesse si chiami, e s' ascolti: è giusto, che si ascolti il Luogo pio beneficato, se l' erede in di lui pregiudizio voglia farsi diminuire il debito della corrisponsione imposta sull' eredità in favore di esso Luogo pio; ed è altrettanto giusto che sia inteso l' erede, se il Luogo pio, o Reli-

gio-

gioso, o Ecclesiastico, dopo aver conseguito l' ipoteca sul medesimo fondo, e il capitale obbligato col Testamento, dimandi di farsi diminuire l'obbligo sul medesimo infisso; l' ommettere queste formalità è un esporre a pericolo di frequenti suggestioni, e scoperte il Superiore cui tocca commutare, o ridurre.

Non si saprebbe introdurre nello Stato cosa più atta a far passare le sostanze de' laici negli Ecclesiastici, che il lasciare in arbitrio dei medesimi, senza che il Principe avesse a ingerirsene, la riduzione delle Messe, e la commutazione delle ultime volontà, con potestà privativa di obbligare i sudditi anco nel foro esteriore in virtù dei loro atti e giudizj. Finchè i Luoghi pii, o altri legatarj Ecclesiastici restano obbligati ai pesi imposti ne' Testamenti, quando stansi caricati di una misura, che oltre quelli non possano supplire, nè per coscienza, nè per leggi Ecclesiastiche possono assumerne dei nuovi; nè in conseguenza possono in essi passar più beni e capitali; ma quando potessero senza alcuna ingerenza de' Principi ne' loro Stati liberarsi dagli aggravj, riducendogli, o commutandogli, e potessero non ostante ritenere i beni, *non esset finis acquisitionis*, la cosa non avrebbe più confine. Im-

Importa pertanto assaissimo, che questo punto sia ben dilucidato, e che conosciuto ciò che nella riduzione delle Messe, e Mansionarie Testamentarie appartiene alla cognizione del Principe, e ciò che è proprio dell'indulgenza Ecclesiastica, si proceda in queste previa la licenza della Serenità Vostra.

ARTICOLO VI.

Della Disciplina Regolare.

SIamo giunti ad esaminare il sesto Capitolo della Deliberazione, il quale de' due, su de' quali Monsignor Nunzio fa apparire fervore speciale, è il secondo. Riguarda questo la materia de' Regolari. Riferiscasi prima di tutto la Deliberazione, si disaminino poscia le doglianze relative, e si veda se la cosa sia stata intesa, o nò diversamente da quello, che in fatto stà; e tolta la mala intelligenza, quella Deliberazione, che fu presa per una novità lesiva della Giurisdizione Ecclesiastica, si riconoscerà comparire colla sua natural faccia un aiuto caritatevole offerto alla medesima per la custodia della disciplina Regolare.

La Deliberazione comanda: *Che non sia*

sia lecito senza pubblica licenza a qualunque persona Religiosa l' impetrare a proprio talento Brevi, Rescritti di grazie, e di privilegj, o commissioni, le quali facciano effetto di dispensare, o di alterare le Costituzioni de' loro Istituti. Il provvedimento essendo con chiarissimi termini ordinato, non ha d' uopo di maggior dilucidazione in se stesso.

Riferirò le relative doglianze ne' due Viglietti. Questa si censura coi già sopra esaminati termini d' innovazione *mai più ideata, nè prodotta, nè posta in pratica, il voler che preceda l' esame, ed il permesso della potestà laicale per le dispense da chiedersi a Sua Santità per ciò che concerne i Voti, e le Regole dei Religiosi*. Ma nell' esattissima relazione degli Eccellentissimi Signori Deputati la cosa si è spiegata con termini assai più precisi, e si è detto: *Che questi son Corpi affatto separati, e dipendenti unicamente, ed affetti alla S. Sede, dalla di cui sola autorità procedevan per fino dalla loro origine le loro Istituzioni; che questo principio era riconosciuto da tutto il Mondo Cattolico; che avviene infinite volte, che in persone anche di fresca età previene il merito, la dottrina, e l' abilità per i Magisterj*; e che per

per qualche innocente cagione trovasi alcuna di queste mancante di qualche tenue requisito, la dispensa del quale *non solo è giusta per il postulante, ma utile per avventura al Corpo intero dell' Ordine Regolare*. Affermò poscia Monsignor Nunzio: *Che tali dispense non si rilasciavano se non dopo attestazioni giurate del Priore del luogo, Provinciale, e del Generale medesimo*.

Queste censure contenute nei Viglietti, e questo discorso di Monsignor Nunzio chiaramente fanno conoscere, che la Deliberazione s' interpetri assai diversamente dal suo naturale significato, e che per sciogliere tutto questo, che Monsignore riguardò tra i più importanti obietti, non sia d' uopo, che di ben dilucidarlo.

Prima di tutto per non ripetere superfluamente il già detto ad altro passo circa la *novità dell' idea mai più prodotta, e posta in pratica*, di volere, che preceda l' esame ed il permesso della potestà laicale alla dispensa da chiedersi, basta di rammentarsi, che l' obietto fatto alla proibizione dell' impetrazioni si è sciolto per quanto mi sembra assai distintamente nelle dichiarazioni addette su del primo Articolo di questo discorso, ma

non posso omettere di riflettere; che se non è ragionevole questa censura *d' innovazione* addossata negli altri capi della Deliberazione, ella lo è senza alcuna comparazione meno applicata al caso dei Regolari.

Non fa bisogno se non di addurre il fatto e per far toccar con mano queste verità, e per far comprendere ai Ministri del Beatissimo Padre che la Deliberazione 7. Settembre in questo particolare niente affatto contiene di nuovo, e che altro non s'è fatto, che richiamare all' osservazione dell' antichissime leggi statutarie del Governo.

Fino dall' anno 1565. 15. Gennaio gli Eccellentissimi Capi dell' Eccelso Consiglio di X. fecero intendere a tutti i Superiori de' Monasterj del Dominio, che in esecuzione del Concilio di Trento (il quale l' anno precedente era stato accettato e pubblicato nello Stato) ed inerendo alle deliberazioni del Concilio medesimo dovessero conferire gli Ufizj a Bossoli, e Ballotte segretamente, acciò i giudizj fossero liberi e sinceri, e che le Dignità ed Ufizj fossero conferiti a quelli, che per la virtù e meriti erano degni di essi. Fu anche lor comandato, che il modo stesso tener dovessero nell' ele-

zio-

zioni de' Provinciali, e de' Lettori, e lo ſteſſo nell' aſſegnar le camere de' loro Conventi, e nel conferir le Paternità, non contraffacendo a quanto di ſopra ſi è detto ſotto pena di pubblica indignazione.

Sia permeſſo d' eccitare chi oppone cenſura di novità alla Deliberazione preſente, e riflettere, che queſta è una legge antica di circa 200. anni, e quel che è oſſervabile, è fondata ſopra il Concilio di Trento, lo che eſclude ogni taccia d' innovazione, che con queſta legge fu vietato a tutti d' impetrar qualunque Ufizio per Breve, di più qualunque Superiorità, di più ancora i gradi di Lettorati, i gradi delle Paternità ſimilmente, e finalmente l' aſſegnazione delle ſtanze nei loro Conventi, che tanto ſignificano quelle parole, *non contraffacendo a quanto di ſopra ſotto pena di pubblica indignazione*.

Ma qual' è quella coſa, che la legge 7. Settembre comandi, che non ſia compreſa in queſta legge 1565. e per ſe medeſima, e per l' identità di ragione? Ella non altro comanda, ſe non che le perſone Religioſe non impetrino a proprio talento, ſenza pubblica licenza, nè Superiorità, nè Ufizj, nè Paternità, nè Ca-

mere, in somma non quelle cose tutte, che facciano effetto di dispensare, o di alterare le Costituzioni dei loro Istituti; nè vi è altra differenza, se non che allora il divieto fu assoluto, e presentemente, osservandosi maggior moderazione, è clausolato colla riserva della pubblica licenza.

Restano ancora pregati gli opponenti a considerare, se fosse nel 1565. venuto talento o bisogno a qualche persona Religiosa per benefizio ancora del suo Convento o Monastero l'impetrar per grazia dal Sommo Pontefice, o dai suoi Superiori non solo esistenti fuori dello Stato, ma anche locali uno di questi Ufizj, un Grado, una Stanza, o altra cosa simile, che secondo le Costituzioni dell' Istituto avessero dovuto conferirsi per ballottazione, avrebbe potuto egli impetrarlo, e non incorrere nell' indignazione pubblica, senza un atto di licenza del Principe, che lo sciogliesse dall' obbligo, che questa legge 1565. gli aveva imposto. Ecco dunque per quanto pare a me posta a terra la querela di novità, se novità chiamar non si voglia l' innovazione d' una legge, che conta 195. anni di progresso felice, senza patire la minima opposizione.

Noterò qui, che altre leggi molto an-

antiche nel proposito de' Regolari vi sono, e singolarmente per restringere gli sregolati ricorsi de' Frati fuori dello Stato, e furono pubblicate dall' Eccellentissimo Senato negli anni 1659, 1674, e 1676, e che tutte sono state mandate al Magistrato Eccellentissimo de' Sigg. Provveditori sopra i Monasteri per l'esecuzione, e che furono poscia ratificate nel 1710. Lo che sempre più esclude la supposizione di novità.

Si sa, che per un certo eccitamento d'ammirazione negli uomini, che sovente si ferma al suono di voci magnifiche, si è ne' Viglietti inserita la parola *Voto*, quasichè si volesse fare effetto colla Deliberazione presa, che un povero Frate non potesse più ricorrere nè a' suoi Superiori, nè al Padre Santo sopra la dispensa, o commutazione de' proprj Voti; ma oltre che nella lettera della Deliberazione 7. Settembre niente v'è che possa specialmente riferirsi ai Voti loro, conviene dichiarar meglio l' equivoco. Se gli oppositori vogliono intendere, che le persone Religiose non possano ricorrere al Papa, o ai proprj Superiori, per qualche rilassazione sopra i loro Voti, per gli effetti, che riguardano la quiete, e lo stato dell' anima loro, questo non è mai stato

 impe-

impedito, nè s'impedisce da Vostra Serenità, nè si rivedono i Rescritti, che vengono per ciò ottenuti, mentre questi servendo per un foro, che non può portare sconcerto esteriore nè alle famiglie Religiose, nè alla tranquillità pubblica, non cade sotto l'ispezione del Sovrano.

Ma se poi si volesse con questa parola *Voto* presa nell'opposizione, e confusa colle altre, pretendere che potesse ogni Religioso impetrar senza pubblica licenza la rilassazione de' Voti suoi, anche per gli effetti civili, certo è che la cosa sarebbe soggetta a molte gravi considerazioni, non in rapporto alla legge 7. Settembre (che parla della Regola de' loro Istituti, e non de' Voti) ma in rapporto alle massime generali di buon governo, perocchè se ogni Frate sciolto col mezzo dell'autorità Ecclesiastica dal voto d'obbedienza, e di povertà, e di religione pretendesse per effetto di tale autorità di rimettersi nella casa Paterna, essere restituito in parte delle facoltà dei congiunti, e succedere nell' eredità della famiglia, la cosa meriterebbe altri riflessi, e bisognerebbe abolire la legge dell' Eccellentissimo Senato 1631, la quale ordina, che anco annullati i Voti col taglio delle professioni per Giudizio Ecclesiastico,

co,

co, non siano essi, nè s' intendano repristinati nell' uso delle azioni civili, cosicchè meglio è che non s' introduca discorso di un tale Articolo, che certamente non è per la lettera, nè per lo spirito della Deliberazione 7. Settembre oggetto della medesima, tanto più, che la pratica, che nell' esecuzione s' osserva non può aver dato motivo ad una tal glosa.

Per finire però di dileguare le male impressioni e le intelligenze sinistre, che riguardano questo Articolo, resta da farsi osservazione alle cose addotte da Monsignor Nunzio. Dice egli, *che i Religiosi sono corpi affatto separati, dipendenti, ed unicamente affetti alla S. Sede, dalla cui sola autorità procedevano fin dall' origine le loro Istituzioni. Principio questo che era riconosciuto da tutto il Mondo Cattolico.*

Questo pur, Serenissimo Principe, è un equivoco patente, inutile al soggetto, e facilissimo a discoprirsi. Che i Regolari fin dalla loro origine fossero corpi affetti immediatamente alla S. Sede; se si parla rapporto ai Vescovi, dai quali furono o in tutto, o in parte esentati, si può concedere, almeno se s' intenda de' Mendicanti, e delle nuove Religioni; sebbene ogni perito della Storia Ecclesiastica sappia,

 che

che ciò nemmeno in questo si verifica, se si vogliono abbracciare anche i Monaci, i quali certamente nell' origine loro erano, come ogn'altra persona dedicata a Dio, soggetti non solo ai Vescovi, ma al proprio Sacerdote.

Ma se si parla in rapporto al Sovrano, niun Principe ha mai riguardati i Regolari per l' immediata soggezion loro alla Sede Romana, corpi men dipendenti dalla propria podestà di quello, che riguardato abbia ogni altro corpo di Cherici secolari; anzi per quella immediata dipendenza ed attaccamento, che i Regolari hanno avuto ad una Potenza forestiera a differenza degli altri Cherici, in tutti i ben regolati Governi si è tenuto sopra di essi più fisso l' occhio, per divertire con maggiore avvedimento ogni pericolo di scandolo, che da ciò avesse potuto derivare; perocchè in questo Dominio essendo essi stati affetti peculiarmente all' ispezione dell' Eccelso Consiglio di X. furono in progresso sottoposti come a Magistrato delegato agli Eccellentissimi Signori Provveditori sopra i Monasteri, dal quale le cause loro si devolvono pure al Consiglio medesimo.

In Francia pur anche si ebbe singolare attenzione sopra del corpo Regolare; per-

perciò non furono ammessi i provvedimenti Ecclesiastici, che permettevano ai Mendicanti di posseder beni, nè di aspirare a' Benefizj. Fu loro talvolta vietato d' escir dello Stato, neppur per andare ai loro Capitoli. Fu stabilita l' età per le loro Professioni. Fu provveduto alla Clausura delle Monache, e raccomandata a' Vescovi: *non ostante ogni dispensa, e privilegio in contrario;* contrapponendosi così un *non obstantibus Regiis, & non obstantibus Pontificiis*; e furono fino soppressi con Arresti de' Consigli, e del Regno i Brevi Romani in contrario pubblicati.

Non fu differente in questo modo di pensare la consuetudine degli altri Regni, di che ce ne dà esempio illustre l' Editto 1556. di Filippo II. Re delle Spagne intimato all' Abate della Val di Dio nel Brabante, con cui riforma la Clausura de' Monaci, l' accesso delle Donne al Monastero, il tener peculio. Ordina la dimissione de' Benefizj Curati, bandisce la crapula, e regola molti altri punti, che potrebbero riferirsi all' interior piuttosto, che all' esterior disciplina Monastica.

Riluce però singolarmente la vigilanza di questa Serenissima Repubblica in tal fatto, perocchè in più tempi furono poste Regole ai Testamenti, ed alle suc-

ceſſioni di chi entrava in Religione, ſi ricusò di accettar Brevi de' Pontefici circa le Superiore di Monache, ſi provvide alla Clauſura delle medeſime contro la facilità delle diſpenſe Romane; e contro le diſpoſizioni delle Congregazioni in materia de' Frati, s' eſcluſero dal Governo delle Famiglie Religioſe i foreſtieri, e gli eſteri Sacerdoti Regolari dai Confeſſionarj delle Monache, ſi vietarono le impetrazioni degli Ufizj, e delle Cariche, de' Gradi, e Stanze per altra via, che per ballottazioni, come s'è detto; ſi vietò anche alle Monache ogni ricorſo in Curia, e non ſolo ad eſſe, ma anche ai Cittadini, e ſudditi loro attinenti, ſotto ſeveriſſime pene. E chi voleſſe far menzione di quanti Decreti ſiano uſciti per far rimuovere *ab impetratis* ora queſto, ora quel Frate, o qualche Monaca, ſarebbe un ſtancare la pazienza pubblica ſenza biſogno, e con poco riguardo di riverenza. Tanto è lontano, che l' eſſer queſti Corpi affetti ſingolarmente alla Santa Sede ſia ſtato oggetto di conſiderazione nè a Venezia, nè nel reſtante del Mondo Cattolico per non aſſoggettarli a quelle leggi, che venivano ſtimate convenienti ai riguardi di buon governo, quando s' è trattato di divertire le turba-

bazioni e gl' inconvenienti, che i loro ricorsi a Superiorità Forestiere avessero potuto partorire.

In quanto a quello che si soggiunge: *che infinite volte accade, che il merito, la dottrina, e l' abilità per i Magisterj prevenga l' età di qualche Regolare, il quale anche per qualche innocente causa trovisi mancante di qualche tenue requisito:* convien dichiarare per intelligenza della legge, che questa chiaramente non vieta, se non l' impetrazioni, che sono dirette ad alterare i loro Istituti; quindi è che le dispense, che sovente occorrono di concedersi in rimunerazione del merito e dell' abilità particolari di qualche Religioso sebben versano sopra qualche requisito de' loro Istituti, non essendo però dirette ad alterar le Regole de' medesimi, le quali permettono a' loro Superiori di concederle, e che non chiudono l' adito a dimandarle alle Congregazioni, o al Sommo Pontefice, non sono da questa Legge 7. Settembre vietate, sebbene ottenute senza pubblica licenza, e quotidianamente si passano consimili abilità anche dopo la Legge come in avanti, lo che da' registri è manifesto; cosicchè restan vietate le sole impetrazioni delle particolari persone Religiose, le quali tendono mani-

fe-

festamente ad alterare il prescritto delle loro Regole, mettono l'emulazione, fomentano le discordie fra i Superiori locali, ed il suddito, tra Frate, e Frate, con tal sicurezza talvolta, che passano le discrepanze in fazioni, e le fazioni, che nascono da' Chiostri, si dilatano bene spesso, per le attinenze de' fazionarj, a turbare le secolari famiglie, e gli animi de' Cittadini; dei quali disordini certa cosa è, che a niun'altra autorità compete la cognizione, nè il provvedimento se non al Principe, a cui Dio ha demandata la tutela della quiete, e del tranquillo vivere de' sudditi suoi, siano secolari, o Regolari, Laici, ovvero Cherici.

Ma Monsig. Nunzio affermò agli Eccellentissimi Sigg. Deputati, che tali dispensazioni non si rilasciavano se non dopo l'attestazioni giurate del Priore del luogo, e del Provinciale medesimo.

Dovrebbe credersi, che così sia stato asserito dai Ministri di S. S. e deve tenersi per certo, che similmente così venga supposto da Monsignore, perchè veramente così dovrebb' essere. Ma VV. EE. hanno ben molti casi, e frequentissimi esempj, che in quanto ai Superiori locali (rispetto a' quali nello Stato nascono gl' inconvenienti) convincono del contrario.

Ad

Ad esse è notoria la frequenza dei ricorsi nell' Eccellentissimo Collegio, dei Costituti, che si notano nella Cancelleria Ducale, delle Lettere che s' impetrano all' Ufizio dell' Avogadoria di Comun, e dell' istanze, che vengono fatte al Magistrato Eccellentissimo de' Sopra Monasterj, così dai Superiori, che dai loro Capitoli. Certo è che queste contenzioni poco edificanti non avrebber luogo, se avessero preceduto le impetrazioni delle grazie l' attestazioni supposte da Monsignor Nunzio, e il consenso de' Superiori locali.

Nell' anno 1752. sotto li 15. Dicembre, il Provinciale de' Carmelitani di questa Città con tutto il suo Definitorio ebbe ricorso a Vostra Serenità, perchè si degnasse impedire con suo Decreto il ricorso irregolare de' Fratelli Laici al Sommo Pontefice per poter passare allo stato Sacerdotale, contro il prescritto delle Costituzioni loro, al che fu dalla pubblica provvidenza con Decreto conveniente annuito; e a questo ricorso aveva dato impulso il Rescritto Apostolico impetrato da Fra Francesco Gasparini sotto li 25. del precedente, da cui poscia, come contrario alle statutarie Costituzioni dell' Ordine, si era rimosso sotto li 17. Luglio susseguente. Men-

Mentre stò scrivendo queste dilucidazioni, il Capitolo della Provincia di S. Domenico di Venezia ha notato nella Ducale Cancelleria di Vostra Serenità un Costituto per occasione di un Breve di figliuolanza riportato dal P. Domenico Lamberti, il quale fu licenziato sotto li 10. Luglio 1754.; e sotto li 6. corrente ne fu annotato un simile in nome de' Padri Lettori Domenicani del Convento di Treviso contro qualunque impetrazione ottenuta per Magisterj dal P. Domenico Ortica. Ma chi volesse recitare ad una ad una queste controversie Cenobitiche non finirebbe mai.

Se dunque non sussisteva in fatto per la certa esperienza che s'ha, che preceda sempre il beneplacito ed attestazione de' Superiori locali alle Grazie, che le persone Regolari si procurano con mezzi di petizioni, o in altri modi proibiti poi anche dai provvedimenti Ecclesiastici, in diminuzione dell'osservanza delle Regole; se a Vostra Serenità spetta per ragione e per debito di provvedere a questi inconvenienti; se antichissima e non nuova è la legge, che le obbliga a non procurarsele, se non per mezzo della ballottazione sotto pena dell' indignazione pubblica; e se la Legge 7. Settembre

non

non comprende se non le impetrazioni abusive, che defraudano le Regole della osservanza, non quelle che giusta il sentimento delle medesime vengono da' loro Superiori in rimunerazione del merito e delle fatiche concesse; è manifesto che dilucidate talmente le cose, tolti i supposti e gli equivoci, e posto in chiaro il sentimento delle leggi, Monsignor Nunzio avrà autorità e argomento di rasserenare su questo Articolo tanto importante l'animo paterno di S. S. il quale vedrà benissimo, che se avvenisse mai, che qualche caso raro non preveduto, e singolare meritasse esenzione da queste regole generali, la carità, giustizia e provvidenza del proprio Principe non è inferiore a qualunque altra, e saprà anch'esso conceder licenza a chi la ricercasse di ricorrere, o darà venia a chi sarà con buona fede ricorso all'Ecclesiastica autorità, cui sarà riservato il conoscimento ed il giudizio sopra le cause Canoniche, riconosciuto che abbia Vostra Serenità, che il ricorso non s'opponga ai rispetti dello Stato.

AR-

ARTICOLO VII.

Delle Coadiutorie, e delle Rinunzie in favorem.

Rimane a prendere a considerare l' Articolo delle Coadiutorie, e delle Rinunzie *in favorem*. In quanto alla Deliberazione 7. Settembre fu preso: *Ch' essendo questi modi di procurarsi i Benefizj detestati da' Canoni, e proibiti da' Concilj, contrarj alla pubblica mente, di detrimento agli Ordinarj collatori, di dispendio alle famiglie, e di danno allo Stato per le gran somme di danaro, che perciò escono, non sia in avvenire permesso di far simili riuunzie, e di procurar Coadiutorie senza pubblica licenza.*

Siccome ne' Viglietti premessi non si sono potute contrastare l' espressioni delle cause, che hanno mossa la Serenità Vostra a prendere un tal provvedimento, essendo note a tutti, e molto cospicue a chiunque legge il Capitolo VII. della Sess. 25. del Conc. di Trento, il quale con modi risolutissimi le proibisce; così Monsignor Nunzio nell' espressione fatta agli Eccellentissimi Sigg. Deputati, secondando l' ingenua indole sua non ha saputo

ep-

opporsi alle verità di tali motivi; si è però accortamente rivolto a giustificare i modi, che dalla Curia si tengono nel concedere le permissioni per le rinunzie *in favorem*, nulla parlando delle Coadiutorie, delle quali ardua cosa veramente sarebbe il pretender la difesa. Ha detto pertanto, che le cause moventi ad impetrarle venivano ricercate al Vescovo; che la materia era trattata con cura grandissima, volendosi prima di tutto avere l'informazioni degli Ordinarj; che si concedevano con sobrietà molta; e che veniva reietta la maggior parte de' ricorsi

Posto che sussistesse in fatto questa giustificazione (di che non è mai da dubitarsi non esser persuasa Sua Sig. Reverendissima, che la replicò, dice la relazione, con gran fermezza) non può per questo lamentarsi della pubblica Deliberazione, quando non mostri, che non sia lecito al Principe di farle. E se si dica, che tanto tempo è passato, che il Principe ha saputo queste impetrazioni, e che tante volte le ha ammesse, non però può pretendersi, che egli abbia per questo posta a se stesso una legge di sempre voler tollerare, e di non poter volere, ogni qual volta lo stimi a proposito, ristringere, ovver moderare quella libertà, che ha in altre circostanze tollerata. Era

Era corsa nella Savoia lunghissima consuetudine, che quel Sovrano tollerava, che i suoi sudditi si procurassero le Coadiutorie, delle quali parliamo, come si procuravano i sudditi di Vostra Serenità. Il Re Vittorio Amadeo coll'oggetto di toglierle affatto, vietò loro, che senza sua licenza non potessero impetrarle. In Francia, in Spagna, nelle Fiandre, e in Germania si sono da per tutto poste quelle modificazioni, che convenivano ai rispetti di que' Regni, circa le impetrazioni di questo genere di provvisioni Apostoliche. Vostra Serenità medesima ha con una costante pratica posto modo a tali concessioni, vietando che non si eseguissero senza la clausola delle Testimoniali de' Vescovi.

Ma se il Re Vittorio Amadeo, e se que' Principi tutti, e Vostra Serenità stessa hanno potuto allora metter quelle modificazioni, senza che i Sommi Pontefici se ne querelassero, sarebbe da desiderarsi, che venisse addotta la ragione per cui presentemente tanto sonore si alzino le lamentazioni per essersi l'Eccellentissimo Senato mosso a deliberare come han deliberato gli altri Principi, prescrivendo a' proprj sudditi, che non portino ricorsi in Curia per Coadiutorie,

e per

e per rinunzie senza suo Sovrano permesso. Ma sebbene ciò basta a comprovare la giustizia della Deliberazione 7. Settembre nel proposito, ed a confermarla a fronte delle imputazioni, che le vengono opposte, non basta però a dilucidarla come VV. EE. comandano.

Si era detto quì innanzi: Posto che sussistesse in fatto la giustificazione addotta da Monsig. Nunzio cioè: *Che precedentemente alle ammissioni delle rinunzie venissero ricercate le attestazioni, e le informazioni ai Vescovi, e che si concedevano con grandissima sobrietà*. Però anche noi abbiamo assai ragionevoli e certi fondamenti di credere, che queste giustificazioni in fatto non sussistano. Bisogna che Sua Signoria Reverendissima dia licenza di dire, che chi le ha supposto ciò lo abbia male istrutto. Stanno in mano le Bolle spedite 12. Settembre 1754. della renunzia fatta dal Canonico Giosesso Albani della Diocesi di Bergamo della Cappellania perpetua di S. Bartolamio di Trescore in favore del Sacerdote Bartolamio Poma, senza la clausola delle Testimoniali, e senza il consentimento dell'Ordinario, il quale ha costantemente ricusato, e ricusa di rilasciarle. Si sa ancora, che già circa tre anni il Paro-

roco Giuseppe Scarpi del luogo del Pero nel Trevigiano, maneggiò ed ottenne la rinunzia del suo Benefizio Parrocchiale dopo aversi assicurato un Canonicato di Zara sua Patria, inscio affatto Monsignor Vescovo di Treviso, in favore del Reverendo Nascimbeni, il quale reietto nell' esame dai voti dei Sinodali Esaminatori, come illetterato, appellò alla Nunziatura, da cui restò approvato non ostante la contradizione del Vescovo, il quale è costretto a soffrirlo malvolentieri alla reggenza di un popolo, che meschinamente da un tal uomo può essere assistito. Gli atti della Cancelleria di Treviso ne fanno fede.

Sotto il dì 4. Febbraio 1751. ebbe ricorso a Vostra Serenità il Clero di Rovigo, dolendosi che per il corso di ottanta e più anni que' Canonici non avevano fatto altro, che perpetuare nel loro sangue la successione de' proprj Canonicati per mezzo delle rinunzie e delle Coadiutorie, lo che restò comprovato colle informazioni della pubblica Rappresentanza, e del Vescovo; ciò fu che diede motivo a Vostra Serenità di proibire la continuazione dell' abuso col Decreto 3. Febbraio 1752.

Se gli studj, a' quali sono incessantemen-

mente obbligato mi permetteſſero di rintracciar negli anni più addietro, mi confido, che casi ſimili ne troverei ben molti. Il Capitolo di Concordia nel 1732. somminiſtrerebbe un eſempio molto oſſervabile pe' gravi litigi ſofferti nell' occaſione dell' impetrazione di una Coadiutoria in quella Cattedrale, ſebben ciò ſi faceſſe previa l' atteſtazione del Veſcovo, eſtorta in pregiudizio dei Canonici dal Sacerdote Franceſco Negroni; coſicchè Monſig. Nunzio deve reſtar perſuaſo, che gli è ſtata ſuppoſta la coſa molto diverſamente da quello che è, e che non ſempre gli atteſtati de' Veſcovi ſalvano i pregiudizj degli altri.

Merita la gravità della materia, che all' EE. VV. reſtino eſpoſti altri caſi recenti, i quali evidentemente comprovino non eſſer così rari, nè così leggieri gli abuſi, come vien fatto ſupporre a Monſignor Nunzio, anche quando concorrono le atteſtazioni de' Veſcovi.

Sotto li 7. Agoſto 1754. il Sacerdote Andrea Guadagni Canonico, e primo Curato Prepoſitoriale de' SS. Celſo, e Nazario della Città di Breſcia, ottenne la Coadiutoria per il Diacono Carlo Girelli ſuo attinente, il quale era in difetto dell' età legittima per eſſere ordinato Sacerdote.

Cer-

Certo è, che non sarà riuscito di molta edificazione, che un giovane dispensato d' un anno e più d' età per poter dire la Messa, si avesse a vedere subito esposto in un Confessionale a ricever le Confessioni dell' uno e dell' altro sesso in figura di primo Curato, quando tanti provetti e degni Ecclesiastici avrebbero potuto occupar quella piazza. Nell' anno 1750. primo Luglio il Sacerdote Andrea Girardi ottenne per rinunzia fatta in suo favore dal Paroco Valentino Giordani la Chiesa Parrocchiale di Quinto. Per l' esorbitanza della pensione riservata al renunziante insorse acerrimo litigio nell' Eccellentissimo Collegio tra esso, ed il risegnatario. Dopo tre anni di contesa con gravi scandali nati nel popolo il Giordani ebbe regresso nel proprio Benefizio. Nell' anno 1732. 3. Settembre l' Arciprete di Martelago Domenico Bellati rinunziò parimente con regresso la sua Parrocchia al R. D. Antonio Calvi.

All' EE. VV. è ben noto quanto dannati siano nella Chiesa i regressi, quanto vietati siano nel Concilio Tridentino, e come fossero proscritti con Leggi Regie de' Principi. Ora per l' inosservanza dei sudditi di Vostra Serenità sono ritornati familiari; e se si rallenterà il freno delle

leg-

leggi s' avanzerà ſenza contenerſi in alcun limite il diſordine.

Che nel Sommo Pontefice riſieda per il diritto di ſuprema iſpezione che ſoſtiene ſopra tutte le Chieſe la facoltà di diſpenſare dagli ſtatuti di diſciplina ordinati dal S. Concilio di Trento, quando la neceſſità lo ricerchi, o l' utilità lo comporti, la pietà di VV. EE. non lo ha negato, anzi con la ſua Deliberazione lo ha riſpettoſamente riconoſciuto, giacchè in tali caſi ſi è ſpiegata aſſai chiaramente, che permetterà ai proprj ſudditi i ragionevoli ricorſi, ſu de' quali la S. S. eſercitar potrà la pienezza dell' Apoſtolico ſuo Miniſtero, così conoſcendo le cauſe, ed i requiſiti Canonici de' ricorrenti, come anco ſciogliendo, o legando, come crederà eſpediente, il vincolo della legge Conciliare.

In queſto, convien ripeterlo, il Miniſtero Eccleſiaſtico riceve aiuto, non pregiudizio, ovvero offeſa dalla poteſtà ſecolare. Queſta ſe non ha ſempre diritto di diſpenſare i Benefizi non può traſcurare d' invigilare, che ſiano ben diſpenſati, e non deve attender da altri quel regolamento, che ha facoltà di mettere ella medeſima, perchè non verrebbe mai, come dice il Maeſtro Paolo, o verrebbe

tar-

tardi, o non accomodato al bisogno; e dinoterebbe poi ancora insufficienza, e mancanza di potere nel governo de' proprj soggetti. Questa vigilanza nel Principe non è un puro diritto, ma un debito, che il Maestro Paolo Consultore insieme e Teologo di questa Serenissima Repubblica avvisò molto chiaramente ne' suoi Consulti nel lib. 1. c. 23. esistente nella Cancelleria segreta: *Sono alcuni*, dice egli, *che quando sentono esser proposta al Principe cosa, che tocchi la Religione, o le cose Ecclesiastiche in qualsivoglia modo, l'aborriscono grandemente, credendo, che Dio abbia escluso in tutto e per tutto l'autorità del Principe dalla cognizione e cura delle cose Ecclesiastiche e commessele solamente ai Prelati, la quale opinione non solo è falsa, ma perniciosa, contraria alle Scritture sacre, ai sacri Canoni, alla dottrina dei Padri, agli esempj de' santi Principi; ed ancora a quello, che insegnano i Dottori medesimi*. E dopo aver dato un saggio di questi esempj, conchiude: *Non è minor peccato se il Ministro usurpa l'autorità Ecclesiastica, che se lascerà di sostenere la temporale per tenerezza di coscienza Ambedue le potestà sono da Dio, quelli che esercitano così una, come l'altra*

tra

tra sono Ministri di Dio, e chi confonde quella con questa, neglige i Precetti di Dio; se alcuna causa occorre di quelle, che sembrano toccare all' Ecclesiastica, ma che in verità ne siano eccettuate, non si lusinghi il Ministro d' essere scusato appresso Dio, se col sorpassarle cerca di attenersi al più sicuro partito. Dio prescrive, che gli serva mantenendo fra le due Podestà l' armonia da esso istituita, per cui siano bilanciate, sicchè una non occupi quello, che all' altra spetta. Ed in questo sentimento di Fra Paolo scrivono gravissimi Teologi, ed uomini di provata dottrina e santità.

Nel proposito dell' ultimo cenno fatto da Monsig. Nunzio, il quale calcola, che non esce dallo Stato di Vostra Serenità in un anno più danaro, che per la somma di 10000. scudi; si deve credere, che tale sia il computo da esso avuto colle sue istruzioni. Su questo tema non sapremmo, che contrapporre di certo, non essendo dell' officio, nè in nostra mano i mezzi di far gli esami più opportuni.

Essendo terminato il decimo mese, che ho assunto per Sovrano comando il grave carico della provvisional revisione de' Brevi, posso soltanto assicurare, che fino al dì d' oggi in questo periodo di

 tem-

tempo sono venute alla revisione più di 300. dispense Matrimoniali, sebbene da alcune anco riguardevoli Diocesi non ne sia peranco venuta alcuna.

Dall' Istria parimente 3, o 4. sole ci ha mandate la Curia Episcopale di Pola. Se fino alla fine dell' anno, come è cosa naturale, le spedizioni correranno nell' istesso piede, e che anche le Curie mancanti ne mandino come all' ordinario, oltrepasseranno le 400. Calcolate queste a scudi 25. l' una, ragguagliando il più dell' une col meno dell' altre, ascende la somma di queste sole a scudi 10000. Rom. che fanno più di scudi 14500. Ven. non compresi i dispendj nelli spedizionieri, nelle poste, e nell' agenzie. Vi restano tutti gli altri fonti su de' quali formare i calcoli.

Quando avvenga, che resti dilucidato il vero naturale sentimento delle Deliberazioni di Vostra Serenità, e l' oggetto, il quale finora suppose essere offensivo della sua somma spirituale autorità, lo riconosca diretto a custodire la santità delle leggi della Chiesa, non meno che a provvedere alla riverenza, che da ognuno si deve al Supremo Suo grado, onde non venga dai Veneti ricorrenti importunato con ricorsi, i quali non siano degni

ghi di lui; un animo adorno di tanta virtù deve tenersi per infallibil cosa, che deposta ogni tristezza, benedica lo studio dell' EE. Vostre, lodi la provvidenza, e conosca verificarsi anco in questo provvedimento di disciplina ciò, che in rapporto alle cose della S. Fede lasciò scritto il Santo Predecessor suo Leone Pontefice: *Res omnes aliter, atque esse non possunt, nisi quae ad Divinam confessionem pertinent, & Regia, & Sacerdotalis defendat auctoritas.*

Grazie, ec.

P E R

D. ANGELO RETACCA

C O N T R O

D. BERNARDO D' ALOISIO.

Num. CIV.

IL Prete D. Angelo Retacca, per cui scrivo, ottenne nell' anno 1753. dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. di sempre chiara onoratissima ricordanza il Benefizio semplice di S. Aniceto, che era nella Diocesi di Lecce vacato per la morte del Cardinale Antonio Ruffo accaduta fuori della Romana Curia nel mese di Febbraio del suddetto anno: e l' ottenne per il motivo della *riserva de' mesi*. Ottenne poi nel dì 13. del mese di Ottobre sulle Bolle, e sul mandato *de immittendo* il *R. Exequatur*: e finalmente nel dì 13. del mese di Novembre ne fu posto in possesso. Volgeva il mese di Giugno dell' anno 1754. e sel godeva in pace il Retacca: quando ecco vien fuori in quel mese dalla Dateria di Roma un *Moto proprio* del Papa, per cui si toglie il Benefizio al Retacca non inteso, e non citato, e si conferisce al Prete D. Bernardo d' Aloisio per lo motivo dell' *affezione in Curia*, o sia della *riserva personale*, cioè, come vacato per morte di un Car-

dinale, che è una delle persone nominate nell' Estravagante *Ad regimen De praebendis*, motivo vietato per le leggi del nostro Regno. Il Retacca allora procurò d' impedirne l' *Exequatur*. La Curia del Cappellan Maggiore nella sua *Relazione* diè non oscuramente a vedere, che ben conoscea la giustizia de' motivi dal Retacca allegati; ma non volle però dar parere, contenta di supplicare S. M. C. che si degnasse di rimetter l' affare alla sua Real Camera di S. Chiara. Questa, cui fu di fatto rimesso l' affare, in una *Relazione* del dì 18. del mese di Agosto dell' anno 1755. fu di parere, che conceder si dovesse a quel *Moto proprio* il R. *Exequatur*. Non ne restò persuasa l' illuminatissima mente del Re, e conseguentemente ordinò, che la *Relazione* della sua Real Camera si rivedesse dal Cappellan Maggiore. La rivide cotesto Prelato, e con un' altra sua *Relazione* la confermò. Così nel mese di Ottobre del medesimo anno si diè l' *Exequatur* al *Moto proprio* del Papa, e così fu il Benefizio tolto al Retacca, e dato all' Aloisio, che ancora il possiede. Erano già corsi tre anni, ed altrettanti mesi, ed aveva quasi obliato il Retacca i danni sofferti, quando gli venne fatto di leggere quelle due *Rela-*

zio-

zioni, l'una della Real Camera, l'altra del Cappellan Maggiore; e di raccorre da esse, che nè la Real Camera aveva avuti presenti tutti i documenti fatti da lui inserir nel processo in suo prò, nè il Cappellan Maggiore aveva avuto sotto gli occhi l'intero processo. Espose il tutto a S. M. C. che nel mese di Giugno dell'anno 1759. al Cappellan Maggiore ordinò, che *rivedesse nuovamente la causa con gl' interi processi, e trovando motivo di recedere dal suo primo parere, ne proponesse anche il rimedio*. Eseguì cotesto zelantissimo Prelato l' ordin Sovrano, ed in un' altra sua *Relazione* del dì 29. del mese di Ottobre ingenuamente confessò, che quando diè il primo parere conformandosi col parere della Real Camera, non aveva avuto sotto gli occhi l' intero processo: che avendolo avuto sotto gli occhi conoscea giusti i motivi dal Retacca allegati: se non che soggiunse, che *essendo l' affare di molta importanza*, potea S M. degnarsi di *commetterne* nuovamente *l' esame alla stessa Real Camera, con ordinarle però, che si facesse carico di tutte le ragioni, scritture, e circostanze dal Retacca allegate, e trovandole sussistenti desse la maniera di risarcirgli il danno patito*. E così si degnò

 la

la M. S. di ordinare con Real Dispaccio del mese di Novembre. Oltre a ciò volle aggiunti a' Supremi Ministri della Real Camera il Consigliere allora, oggi rispettabilissimo Presidente del Supremo Magistrato del Commercio, il Sig. D. Giambatista Jannucci, e il Sig. Conf. D. Diego Ferri: anzi ben conoscendo, esser cotesta una causa non del solo privato interesse del Retacca, ma ancora de' suoi Reali diritti, questi suoi diritti commise alla dottrina, ed al zelo del Sig. Presid. D. Tommaso Varano, che nel Supremo Tribunale della R. Camera della Sommaria con tanta gloria tuttodì gli difende. E questo è lo stato della causa.

Or ecco quel, che io scrivendo per D. Angelo Retacca mi son proposto di fare. Mi son proposto di trascrivere la *Relazione* della Real Camera, e di umilmente rispondere a quel, che quivi al mio cliente si oppone. La trascrivo non per contendere colla R. Camera di Santa Chiara. Chi sono io, che possa osare cotanto? A me solamente è dato di supplicarla, ed a grazia mel reco. La di lei *Relazione* trascrivo, perchè il nuovo mio Contradittore quel dì, che la causa nella Real Camera si trattò, non altrimente l' Aloisio difese, che quella *Relazione* re-

recitando: nè fino al presente dì, cui molto vicino è il giorno della decisione, ha date fuori altre carte in prò del suo cliente: onde quella riguardo io come una sua privata Scrittura, ed a quella rispondendo altro non intendo di fare, che di contender con lui.

Due cose, primachè si vada più in là, son quì da notare. L'una è, che sebbene quella *Relazione* si fosse umiliata al Re sottoscritta da cinque, nondimeno si sa, che due di essi (e furono il Marchese Fraggianni, e il Consiglier Porcinari) apertamente dissentirono: onde deve aversi come fatta da un solo. L'altra è, che molti documenti dal Retacca prodotti in suo favore non si fecero presenti alla Real Camera: ed ei ne dee incolpar se medesimo. Ingannato dalla passione della propria causa diè fuori tante e sì voluminose Scritture, ch' e' vi si smarrirono per entro. Ma gli avrà ora la Real Camera presenti, ciascuno a suo luogo.

Tempo è ora di venire alla causa. La Real Camera di S. Chiara nella suddetta sua *Relazione* del dì 18. del mese di Agosto espone fedelmente a S. M. *che due sono le opposizioni sostanziali fatte per parte dell' Abate Retacca a fine d' impedire l'* Exequatur *alle menzionate Bol-*

le spedite da S. S. a favore dell' Abate Aloisio: la prima, che le Bolle sono appoggiate alla vacanza sortita per motivo di affezione, *al che non può darsi l'* Exequatur, *perchè la Costituzione Pontificia, in cui viene l'affezione stabilita per morte de' Cardinali* extra Romanam Curiam *non è ricevuta in Regno, e ciò ancora è stato prescritto coi sovrani ordini di S. M.: la seconda, che non poteva il Sommo Pontefice con un* Moto proprio *privare esso Retacca di un Benefizio legittimamente ottenuto con altre Bolle roborate di R.* Exequatur, *e di cui già si ritrova in possesso, senza essere stato inteso nelle sue ragioni:* indi facendosi ad esaminarle dice così.

DIFESA DELL' ALOISIO.

RIspetto al primo punto ha considerato la Camera Reale, che sebbene negar non si possa, che nella presente Bolla uno de' motivi di conferirsi il Benefizio all' Aloisio sia appoggiato alla vacanza per affectionem; *tuttavolta dall' altra parte è fuor di controversia, che la vacanza del detto Benefizio sortì* in mense reservato, *cioè nel mese di Febbraio, in cui indubitatamente la provvi-*

vista appartiene alla S. Sede: il che dalle stesse Bolle apparisce, mentre ivi dopo una lunga premessa, che alla S. Sede appartenga la provvista de' Benefizj vacanti per morte de' Cardinali in quocumque loco, *si fa menzione della vacanza sortita in detto mese.*

DIFESA DEL RETACCA.

QUel dirsi, che fu l' *affezione* UNO DEI MOTIVI *di conferirsi il Benefizio all' Aloisio*, mostra, aver la Real Camera creduto, che non fu l' *affezione* il solo motivo: e quel soggiungersi, che nelle Bolle dell' Aloisio *si fa menzione della vacanza sortita nel mese di Febbraio, mese indubitatamente riservato alla Santa Sede*, chiaramente il conferma. Ma le parole delle Bolle dell' Aloisio sono: *Dudum siquidem omnia Beneficia Ecclesiastica per obitum quorumcumque S. R. E. Cardinalium ubicumque decedentium, tunc vacantia, & in posterum vacatura collationi & dispositioni nostrae reservavimus.* Ecco la formola propria del solo motivo della vietata *affezione*. Seguono poi queste altre parole: *Attento quod Beneficium huiusmodi, quod b. m. Antonius S. R. E. Card. Ruffo obtinebat,*

vacavit per obitum d. Antonii Cardinalis, qui debitum naturae persolvit mense Februarii. Ecco che la clausola *attento quod*, che è la clausola contenente il motivo, per cui si dà il Benefizio all' Aloisio, si riferisce alle parole, *vacavit per obitum dicti Antonii Cardinalis*, le quali contengono la vietata *affezione*, non alle parole, *qui debitum naturae persolvit mense Februarii*, parole meramente *enunciative* di cosa accaduta, e non appartenenti alla parte *dispositiva* della *Grazia*. Si aggiunge, che secondo l'usato stile della Dateria, quando si vuol conferire il Benefizio per il motivo della *riserva de' mesi*, costantemente si usa quest' altra formola: *Dudum siquidem omnia Beneficia Ecclesiastica ex nunc usque ad voluntatis nostrae beneplacitum in Februarii, & certis aliis tunc expressis mensibus extra Romanam Curiam alias quam per resignationem vacatura collationi, & dispositioni nostrae reservavimus*. E non è da omettere, che le parole *Dudum ec.* contenenti nelle Bolle del Retacca il motivo della *riserva de' mesi*, e nel *Moto proprio* il motivo dell' *affezione* sono nel proemio, non già le parole *attento quod ec.* in cui si mentova il mese di Febbraio: è nota a tutti è la massima, che dalla

L. Pa-

L. Pactuleius, o, come nelle Pandette Fiorentine si legge, *Pactumeius ult. de her inst.* acconciamente han tratta la Glossa, il Bartolo, il Baldo, ed altri, che per quel che dicesi nelle *prefazioni*, si prova la causa finale. Tutto ciò vien da coloro, che hanno scritto dello *Stile della Dateria*, senza contradizione insegnato.(1) Piacemi di trascrivere un solo luogo del Riganti (2). *Non ex eo, quod in provisione Apostolica facta legatur mensis expressio, exinde deduci debet, illam expletam fuisse ex capite reservationis Regulae* 9. (contenente il motivo della riserva dei mesi); *nam ad dignoscendum, ex quo reservationis capite Papa provideat, recurrendum est ad partem dispositivam Gratiae: unde si incipiat prooemium cum clausula*, DUDUM OMNES DIGNITATES IN COLLEGIATIS ECCLESIIS PRINCIPALES, *&c. tunc quamvis in literis Apostolicis adsit expressio mensis, quo sequuta fuit dignitatis vacatio; dicendum est, provisionem fa-*

(1) *V. Amayden De Stylo Datariae lib.* 1. *cap.* 29. §. 32. *n.* 79. *& Rot. Rom. apud de Luca decis.* 1. *num.* 4. *&* 5. *tom.* 2. *lib.* 12.

(2) *In Reg. Cancell. part.* 1. §. 1. *n.* 53. *& seqq. tom.* 2.

factam fuisse ex cap. Regulae 4, quum de caetero, quando provisio Apostolica sit in vim Regulae 9, incipit prooemium, DUDUM SIQUIDEM OMNIA BENEFICIA ECCLESIASTICA IN CERTIS TUNC EXPRESSIS MENSIBUS VACANTIA, ET IN POSTERUM VACATURA COLLATIONI, ET DISPOSITIONI NOSTRAE RESERVAVIMUS, *ut est notoria praxis.*

DIFESA DELL' ALOISIO.

Essendo adunque ciò vero, la Real Camera su questo punto fa presente alla M. V. quel, che in simili occasioni più volte le ha umiliato, cioè, che le formole usate dalla Dateria Romana nella spedizione delle Bolle per la provvista de' Benefizj non possono pregiudicare alla verità del fatto, e per conseguenza a coloro, che ottengono le provviste; perchè altrimenti se per tali formole si volessero impedire i Regj Exequatur, *ne avverrebbe un inconveniente pregiudicialissimo alle provviste benefiziali, mentre la Dateria costantissima in osservare gli antichi formolarj, per qualunque premura, che facessero le parti, giammai non s' indurrebbe a mutare l' antico stile; onde la Real Camera non facendo caso di simili formole sempre è stata solita*

lita esaminare la verità del fatto, cioè, se la provvista per diritto appartiene alla Santa Sede, ed in tal caso ha conceduto l' Exequatur, *perchè non pregiudiciale ai diritti del Regno; ed ha aggiunta la clausola, che le parole dinotanti la provvista fatta per affezione, o per altro titolo non ricevuto si abbiano per non apposte. Sicchè nel caso presente essendo certissimo, che la provvista del menzionato Benefizio appartiene alla S. Sede a cagione della riserva del mese, tutte le altre parole denotanti affezione si considerano per apposte colla solita clausola, siccome dice la Curia del Cappellan Maggiore. Onde per questa prima opposizione, che fa il Retacca, non si può in conto alcuno impedire il R.* Exequatur *alle Bolle ottenute dall' Aloisio.*

DIFESA DEL RETACCA.

SE conferito si fosse il Benefizio per due motivi, l'uno vietato, l'altro permesso, lodevolissimo sarebbe l'espediente preso dalla Real Camera di dare l'*Exequatur* alle Bolle dell'Aloisio per il motivo permesso della *riserva de' mesi*, e di avere per non apposto il motivo vietato dell'*affezione*, avverandosi così quel vol-

volgar detto de' nostri, *l' utile per l' inutile non si vizia*. Ma il fatto sta, che il Benefizio si conferì, secondochè si è mostrato, per il solo vietato motivo dell' *affezione*.

Nè giova all' Aloisio quel, che dal suo Difensore si dice, che per darsi il R. *Exequatur* è da por mente *alla verità del fatto*, che nel caso nostro è l' essere il Benefizio vacato in un mese riservato alla S. Sede, non *alle formole usate dalla Dateria*, poichè questa costantemente le osserverebbe, e negandosi per rispetto di esse il R. *Exequatur*, inutili riuscirebbero le collazioni de' Benefizj in grave danno di coloro, a cui si conferiscono.

Torno a dire, non gli giova; poichè per darsi, o negarsi l' *Exequatur*, è da por mente alle sole Leggi del Re, secondo cui bastan le formole contenenti il motivo dell' *affezione*, perchè si abbia a negare. Le parole del Dispaccio del dì 26. del mese di Settembre dell' anno 1750. son queste: *Vuole S. M. che in avvenire si nieghi costantemente dalla R. Camera il Regio Placito alle provviste de' Benefizj in vigore della pretesa affezione*. Le parole del Dispaccio del dì 30. del mese di Luglio dell' anno 1751. sono: *Que siem-*

pre

pre siempre se negue el Exequatur *a todas las Provisiones, que venien por Roma fatte por motivo de vacance por affecion*. Volendosi por mente alla *verità del fatto*, non alle *formole*, cotesti due Dispacci di S. M. C. sarebbono da intendere delle sole collazioni de' Beneſizj, che non si potrebbon fare dalla S. Sede per il motivo della *riserva de' mesi*, e si fanno per il motivo dell' *affezione*; non già di quelle, che per il motivo dell' *affezione* si fanno, e far si potrebbono anche per il motivo della *riserva de' mesi*, bastando a sostenere queste seconde la sola *verità del fatto*, cioè la mera possibilità del motivo permesso. Ora cotesto modo intendendosi, ne avverrebbe, che essendo de' dodici mesi dell' anno riservati otto alla S. Sede, que' due Reali Dispacci avrebbon luogo non in tutte le collazioni, che a titolo di *affezione* la S. Sede facesse in tutto l' anno, ma nelle sole collazioni de' 4. mesi non riservati. E chi non intende, esser cotesta interpetrazione del tutto contraria a quelle generali espressioni de' Dispacci del Re, *Che si nieghi* COSTANTEMENTE *il Reg. Placito* = QUE SIEMPRE SIEMPRE *si negue* = e che *si negue a* TODAS *las Provisiones?* Si aggiunge, che nel secondo Real Dispaccio

vol-

volle S. M. C. tor via qualunque dubbio, che sorger potesse dintorno a ciò, *Para quitarse eu adelante qualquier otre duda, que puoda offrecerse*. Or si sa, che le leggi fatte a tor via i dubbj son da intendere, come suonano le parole; altrimenti muovere si potrebbono nuovi dubbj contro al fine, che il Legislatore si propose. Veggio bene, che negandosi l' *Exequatur* per rispetto delle formole, e ritenendosi queste dalla Dateria, ne tornerebbe qualche pregiudizio a coloro cui si conferiscono i Benefizj; ma ciascun vede, che ad indurre la Dateria a lasciare le antiche formole l' unico mezzo sarebbe il negare *costantemente*, come le Leggi del Regno prescrivono, il R. *Exequatur*. Le riterrebbe forse per qualche tempo, ma lascerebbele in fine conoscendo per esperienza, che a lei ne verrebbe molto maggior pregiudizio, che a' *provvisti*. I Benefizj sono nel Regno, e son protetti dal Re, la cui economica potestà si sa quant' oltre si estenda. Il voler costantemente ritenere le antiche formole contro le leggi del Regno sarebbe lo stesso, che il non poter più disporre di tante rendite Ecclesiastiche. Ma si finga, che non voglia la Dateria recarsi al convenevole. Il pregiudizio de' *provvisti* è

un

un interesse privato, il quale convien che ceda al decoro delle Leggi del Re. Ha il Re bandito da' Regni suoi il motivo dell' *affezione*. A' Ministri zelanti del decoro delle Leggi del Re, quanto ne sono i Supremi Ministri della Real Camera di S. Chiara, tanto dee bastare per negar l' *Exequatur* alle Bolle spedite per quel motivo. E per questo argomento, che io traggo dal decoro delle Leggi del Re, si và meglio a conoscere, non esser da restringere i due sopraccitati Dispacci alle sole collazioni de' Benefizj, che a titolo di *affezione* si fanno ne' quattro mesi non riservati alla S. Sede. Molto maggiore ingiuria alle nostre Leggi si fa conferendosi per motivo di *affezione* i Benefizj negli otto mesi riservati alla S. Sede, che conferendosi nei quattro non riservati. In questi quattro per il solo motivo dell' *affezione* può la Dateria secondo le regole della Cancelleria conferirgli. Conferendogli per quel motivo offende le Leggi del Regno, che lo vietano; ma potrebbe forse trovarsi chi ne la scusasse in qualche modo, dicendo: La Dateria vuol conferirgli anche in que' mesi: nol può fare altrimenti, che per il motivo dell' *affezione*: onde se contravviene alle Leggi del Regno,

il

il fa più per una certa necessità, che per elezione. Non può dirsi lo stesso de' Benefizj, che conferisce per motivo di *affezione* in quegli otto mesi a lei riservati. Le permettono in quel tempo le Regole della Cancelleria due motivi, l' uno dell' *affezione*, l' altro della *riserva de' mesi*: e può la Dateria sceglier qual vuole. Or poichè non ignora, che per le Leggi del Regno il primo è vietato, e il secondo è permesso, perchè sceglie il primo? Gliene vien forse alcun prò, che non le verrebbe scegliendo il secondo? Nò di certo. Trovi ora chi possa scusarnela: anzi trovi, se può, chi non conosca, esser la scelta del motivo vietato un volere apertamente contravvenire alle Leggi del Re.

Ma la Real Camera di S. Chiara *sempre è stata solita di esaminare la verità del fatto, cioè, se la provvista per diritto appartiene alla S. Sede: ed in tal caso ha conceduto l'* Exequatur.

All' autorità della Real Camera, che fa testimonianza al Re di un proprio fatto, io non oso di oppormi. Ma poichè l' accorto Difensore dell' Aloisio ne usa contro al Retacca, a lui mi oppongo, e fino a che non produrrà gli esempj, onde cotesto *solito* si confermi, ascriverò

la

la testimonianza, che ne fa la Real Camera, ad un difetto di memoria: nè la Real Camera se ne offenda. A cotesto difetto soggiacquero nelle studiatissime opere loro Aristotile, Cicerone, e Plinio: e il Vittorio (1), e il Turnebo (2) l' han chiaramente mostrato. Se fosse stata *sempre solita* la Real Camera di concedere l' *Exequatur* nelle circostanze in cui siamo; oh quanti esempj, e quanti Reali Dispacci dati fuori prima del dì 18. del mese di Agosto dell' anno 1755. avrebbon citati que' tre Supremi Ministri di essa Real Camera, che, quando la prima volta questa causa si trattò, d' accordo si opposero al Marchese Fragianni, ed al Consiglier Porcinari! E costoro come poteano lor contradire? E come osar poteano di far notare ne' Libri de' *notamenti* il lor contrario parere? A confermazione di cotesto difetto di memoria, eccone un altro, cui la stessa Real Camera soggiacque ne' mesi di Settembre, e di Novembre del medesimo anno 1755. lo stesso nostro caso trattando. Si sa, che il Cardinal Coscia morì nel mese di Febbraio in Napoli. Vacaro-

(1) *Lib. 3. var. lect. cap. 3.*
(2) *Lib. 6. adversf. cap. 22.*

rono allora due Benefizj del Regno, e furono dalla Dateria conferiti per motivo di *affezione*, l' uno a D. Filippo Gennaro Venafra, l'altro a D. Tommaso di Costanzo. La Curia del Cappellan Maggiore nel dì 28. del mese di Agosto del suddetto anno 1755. riferì, che in esecuzione de' Reali Dispacci vietanti il motivo dell' *affezione* era da negarsi il Regio *Exequatur*: ed ecco che ignoto a quella Curia era nell' anno 1755. quel *contrario solito* di badare alla sola *verità del fatto*, e di avere per *non apposte le formole* dalla Dateria usate contro le Leggi del Regno. Il parere di quella Curia confermò la Real Camera con sua *Relazione* del dì 11. del mese di Settembre: ed ecco che la stessa Real Camera dopo 25. giorni, quanti n'eran corsi dal dì 18. del mese di Agosto sino al dì 11. del mese di Settembre, non si ricordò di quel *solito*. Ma ricorsero a S. M. C. il Venafra e il Costanzo esponendo tra le altre cose, che *la provvista de' Benefizj del Cardinal Coscia era riservata al Romano Pontefice* ratione temporis, *perchè n' era seguita la vacanza a 8. Febbraio mese riservato alla S. Sede*. Non è questo il nostro caso? E' questo appunto. Per il solo motivo della vietata *affezione* si con-

fe-

ferirono i Benefizj del Cardin. Coscia al Venafra, ed al Costanzo, e il Benefizio del Card. Ruffo all' Aloisio: e nelle Bolle di quest' ultimo, e di que' primi per una mera *enunciativa* mentovavasi *il mese della vacanza*: *quae mensis expressio*, dice la Ruota Romana (1), *semper requiritur in omnibus Gratiis*, *praeterquam in illis de devoluto*. Or doverte in virtù di Real Dispaccio nuovamente riferire su cotesto punto la Real Camera: e dopo di avere in un' altra sua *Relazione* del dì 26. del mese di Novembre dottamento dimostrato, che il motivo dell' *affezione* prendea tutta la sua forza dalle Regole della Cancelleria non mai ricevute nel nostro Regno, venendo al proposto punto scrisse così: *Per quel che tocca al punto compreso nella Nota, che il Pontefice ha provvisto i Benefizj del Cardinal Coscia per la riserva* ratione temporis, *mentre detto Cardinale morì nel mese di Febbraio; la Real Camera ha appurato, che tal morte seguì effettivamente nel dì 8. di detto mese, ma nelle Bolle della provvista* ratione temporis *non vi è parola alcuna, mentre dal principio al fine non si parla, se non della riserva*

 per-

(1) *Apud de Luca loc. cit.*

personale (ch' è lo stesso che l' *affezione*) *la quale non può eseguirsi*. Secondo la *verità del fatto*, cui solamente si badò nella *Relazione* del dì 18. del mese di Agosto, era da concedersi l' *Exequatur*: secondo le *formole*, di cui nella suddetta *Relazione* niun conto si tenne, era da negarsi. La Real Camera nelle due *Relazioni* del dì 11 del mese di Settembre, e del dì 26. del mese di Novembre il negò badando alle sole formole contenenti un motivo espressamente vietato per gli *ordini generali* del Re.

Non mi opponga il Difensore dell' Aloisio il Dispaccio del dì 14. del mese di Febbraio dell' anno 1756, nel quale piacque a S. M. di ordinare, che *s' impartisse il R. Exequatur alle Bolle de' Benefizj conferiti al Venafra, ed al Costanzo, come vacati in mese riservato al Papa;* poichè quel Dispaccio dato fuori in un caso particolare è per mio giudizio da riguardarsi come una *Costituzione* del genere di quelle, che da Ulpiano chiamansi *personales* (1), e come una *grazia* benignamente lor fatta da S. M., per cui non è da presumere che avesse voluto annullare gli *ordini generali*; e com' era giusto,

(1) *In L. 1. §. 2. de const. Princip.*

ſto, che la Real Camera mera eſecutrice delle Leggi negaſſe loro l' *Exequatur*, così proprio era della clemenza del Re, che loro il concedeſſe, perchè non v'era in quel caſo alcun pregiudizio del terzo, come ci è nel noſtro. Se il Contradittore, interpetrando io a coteſto modo quella Real determinazione, voglia forſe accuſarmi di ardimento, contro lui mi difende l'autorità della ſteſſa Real Camera di S. Chiara. E' coteſto ſupremo Magiſtrato il più fedele interpetre de' ſovrani oracoli del Re. Or nel dì 26. del meſe di Novembre, nel qual dì ſottoſeriſſe la ſeconda *Relazione* per la cauſa del Venafra, e del Coſtanzo, eragli ben noto il Real Diſpaccio del dì 22. del meſe di Ottobre, col quale ſi ordinava, che ſi deſſe il R. *Exequatur* alle Bolle del Benefizio conferito all' Aloiſio, come vacato in meſe riſervato al Papa. Potea dunque, quando dovette riſpondere al *punto* dal Venafra, e dal Coſtanzo propoſto nella loro *Nota* dell' eſſer vacati i Benefizj nel meſe riſervato alla S. Sede, potea, dico, allegando il Diſpaccio venuto fuori pochi dì prima per la cauſa del Retacca riſpondere, che era da darſi l' *Exequatur*; ma perchè conſiderò, che dal Re ſi comandava, che ſi eſaminaſſe generalmente il

punto, ci non mentovando quel Dispaccio, come dato fuori in un caso particolare, agli *ordini generali* si attenne: il perchè risalendo ai principj ampiamente mostrò, che il motivo dell' *affezione* non è motivo nascente dal gius Canonico comune; ma prende tutta la sua forza dalle Regole della Cancelleria, e che queste non sono mai state ricevute nel Regno.

DIFESA DELL' ALOISIO.

RIspetto *all' altro punto, che per un semplice* Moto proprio *del Sommo Pontefice non può il Retacca, non essendo stato inteso, esser privato di un Benefizio, di cui ritrovasi legittimamente in possesso, la Real Camera avendo fatta matura riflessione su di questo punto, pone sotto la sublime intelligenza della M.V., che le Bolle, di cui si tratta, non contengono un semplice* Moto proprio *del Pontefice spedito senza cognizione di causa, siccome va dicendo il Retacca.*

DI-

DIFESA DEL RETACCA.

QUel che *va dicendo* il Retacca è quello appunto, che da' Dottori, da' Principi secolari, e dagli stessi Papi si è scritto. Ei *va dicendo*, che non si debbono eseguire i *rescritti* in pregiudizio d' un terzo non inteso, e non citato. Il Difensore dell' Aloisio che trova da riprendere in cotesta proposizion del Retacca? Il fatto, cioè che non fu il Retacca inteso, nè citato, è più che certo: e non men certa è la legal conseguenza, che il Retacca ne trae. Di cotesti *rescritti* parlando l' Ancarano dice (1), che come *sospetti di falsità* non si debbono eseguire. *Generaliter quum aliquid Papa in alterius laesionem mandat, non exequi, sed ab omnibus Iudicibus refutari debet. Qui ergo tales litteras reperiat, velut suspectas de falsitate debet detinere*: e parlandone il Fagnani (2) dice, che non debbono eseguirsi, perchè non vagliono. *Rescripta, quae absorbent ius tertii, non valent, nec sunt exequenda.*

(1) *Cons.* 188. *num.* 4.

(2) *In cap. consultationibus* 6. *de cleric. aegrot. num.* 51.

da. Nè se lo recano ad onta gli ottimi Principi. E' nel Codice Giustinianeo una Costituzione degl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano (1), cui come *Canone* da osservarsi ancora nel foro Ecclesiastico inserì Graziano nel suo *Decreto* (2). Parlando in essa gl' Imperadori de' *rescritti*, onde si offende il diritto del terzo, gli hanno per ingiusti, e comandano a' Giudici, che non gli eseguiscano, *Rescripta contra ius elicita ab omnibus Iudicibus refutari praecipimus, nisi forte sit aliquid, quod non laedat alium, & prosit petenti*. Ingenuamente poi confessò San Gregorio Papa (3) di non poter definire cosa alcuna contro un terzo non inteso, e non citato, come ne' *Moti proprj* si fa. *Nec nos contra inauditam partem aliquid possumus definire*. Queste parole sì francamente proferite da S. Gregorio Papa, ed inserite poi come Legge ne' Libri delle *Decretali* da Papa Gregorio IX. potrebbono far conoscere all' Aloisio, che giovar non gli possono le clausole *motu proprio, ex certa scientia, de plenitudine potestatis*, e le altre, che sono nelle

---

(1) *In L. 7. C. de precib. Imp. off.*
(2) *Can. 15. caus. 25. q. 2.*
(3) *In cap. 1. de causa poss. & propriet.*

le sue Bolle; poichè quel *non possumus* di S. Gregorio dee comprendere anche il caso, che quelle clausole si appongano, altrimenti potendo il Papa apporle, potrebbe ancora *aliquid contra inauditam partem definire*: ch' è quel, che dice S. Gregorio di non poter fare. Oltre a ciò se con quelle clausole potesse farsi quel, che non si può senza di quelle, il potere, o il non potere dipenderebbe dalle parole: la quale è cosa sconcissima a dire; *verba enim* (scrive il dotto Strichio (1) esaminando le clausole *non obstante* = *ex certa scientia* = *motu proprio* = e *de plenitudine potestatis*) *rei veritatem non mutant*, *nec iustam potestatem Principis augebunt*. Se non che non intendo io, e non oso di disputare della suprema potestà del Papa. Disputo della sola volontà. Non è mai da credere, che voglia il Papa torre altrui di fatto un gius acquistato: onde se avvien che glielo tolga, si presume allora, che sia stato dalla parte ingannato, e che conseguentemente non abbia voluto far quel, che ha fatto. Così decise il Senato di Savoia appresso il Fabro (2): *Clausulae de-*

 ro-

(1) *Disp. iurid. disp.* 11. *cap* 4. *n.* 11.
(2) *In Cod. lib.* 1. *tit.* 12. *def.* 14.

rogatoriae, caeteraeque praecautiones in Gratiis, & Literis Summi Pontificis, aut alterius Principis, quo magis insolitae, & plures appositae sunt, eo minus operantur; quia faciunt, ut tanto minus praesumatur voluntas concedentis, tantoque facilius probetur subreptio: ex qua subreptione inducitur nullitas Gratiae & Literarum, quasi ex defectu voluntatis in providentes. Ita Senatus. Non altrimenti la Ruota Romana (1), *Quamvis illae Literae emanaverint motu proprio, ex certa scientia, ac de plenitudine potestatis cum derogatione omnium, & quorumcumque privilegiorum quibuscumque concessorum, & cum aliis amplissimis clausulis; nihilominus quum tendant in praeiudicium tertii, cui iam fuit ius quaesitum, praesumitur, dictas Literas emanasse ad suggestionem partis, ac Papam sub involucro verborum circumventum fuisse, quum eius intentio non sit tertio praeiudicare.* Ed è questa una presunzione sì forte, che non dà luogo a prova in contrario. Può cotesta massima parer troppo ardita: eppure io la trovo appresso il Baldo, e il Decio, cui

(1) *Part. 8. recent. dec. 4. num. 1.*

cui seguendo il Fagnani scrisse (1): *Principem fingi circumventum, quando etiam motu proprio revocat suam concessionem, adeo ut contrarium probari non possit; quasi haec sit praesumptio iuris & de iure, quae probationem in contrarium non admittit.* Le cose dette han luogo anche nel caso, che spedite per lo stesso Benefizio le prime, e le seconde Bolle, le prime a favor di Tizio, e le seconde a favor di Caio, dichiari poi espressamente il Papa, che intese di conferirlo al secondo, e non al primo. Notevolissimo è il luogo del dotto Rebuffo, che reca ancora un esempio di cosa giudicata (2): *Si Papa contulerit Beneficium duobus, & declaret postea, quod intendit, & intendebat isti secundo conferre, & non primo; iudicabitur pro primo. Et ita iudicavit Magnum Consilium super Prioratu S. Mariae de Campis Parisiis: quia per importunitatem, & suggestionem fiunt istae declarationes.*

Come poi, non essendo stato il Retacca inteso, nè citato, possa pretendere il Difensore dell' Aloisio, che le costui

 Bol-

(1) *In cit. cap. consultationibus n.* 57.
(2) *In Regul.* 16. *de iure quaesito non toll. glos.* 1. *v. & sic.*

Bolle non *contengono un ſemplice Moto proprio ſpedito ſenza cognizion di cauſa*, da me non s' intende. I ſupremi Miniſtri della Real Camera, che ſono maeſtri in Giuriſprudenza, ben ſanno, che non ci è cognizion di cauſa, dove non ſi ſente la parte intereſſata. Ed appunto perchè ſenza cognizion di cauſa nulla ſi può definire, dicea S. Gregorio, *Contra inauditam partem definire aliquid non poſſumus*. Che ſe, perchè ci ſia cognizion di cauſa, è da ſentirſi la parte, queſta ſi dee neceſſariamente citare: e per conſeguenza non può la cognizion della cauſa cominciare altronde, che dalla citazione del reo, e ſe queſta manca, è da dire, che manchi pur quella. Così il Menochio (1), *Si ſine cauſſa non poteſt, citatio neceſſaria omnino eſt, ut legitime de cauſſa conſtare poſſit*. Così ſcriſſe ancora il noſtro Reggente de Ponte (2), *Pazia ſunt non adeſſe cauſſam, vel quod ſit proceſſum parte non citata, cuius intererat*. E più chiaramente Cammillo de' Medici (3), *Ubi cauſſae cognitio requiritur, partis citatio intervenire debet:* e lo

(1) *Conſ.* 1. *num.* 423. *vol.* 1.
(2) *Conſ.* 4. *num.* 20.
(3) *Conſ.* 10. *num.* 5.

e lo trasse acconciamente dal seguente luogo di Ulpiano (1), *Caussa cognita, &* PRAESENTIBUS ADVERSARIIS, *vel* SI PER CONTUMACIAM DESINT, *in integrum restitutiones perpendendae sunt*. Ma non fu citato il Retacca; dunque non vi fu cognizion di causa. Tanto è vero, che non ci è cognizion di causa, dove non ci è citazione; che il far cosa contro il diritto del terzo senza citarlo si ha dai Dottori per violenza. *Tunc scies*, scrive il Salgado (2), *violentam exequutionem esse, quando expediuntur rescripta in praeiudicium tertii absque eius citatione, & caussae cognitione, quia tunc patitur violentiam, & spolium*. Ora in che ripone il Difensor dell' Aloisio la cognizion della causa?

DIFESA DELL' ALOISIO.

EI la ripone in quel, che soggiunge la Real Camera, *Mentre il Pontefice, il quale senza dubbio è Giudice competente in materia de' Benefizj di questa natura*, DICE ESPRESSAMENTE *nella Bolla, ch' egli fu ingannato dal Retacca allora*

 quan-

(1) *L. in caussae 13. de min.*

(2) *De supplic. ad SS. p 1. cap. 7. n. 63.*

quando costui a suo favore ottenne le prime Bolle per lo stesso Benefizio, e che il Mandato de immittendo, *per cui ne prese il possesso, fu estorto dolosamente,* & malis artibus, *e che perciò dichiarava nulla la provvista a favore del Retacca, e ne investiva colle nuove Bolle l' Aloisio.*

DIFESA DEL RETACCA.

Dice il Papa, che nella spedizione delle prime Bolle il Retacca l' ingannò. Dice per contrario il Retacca, che nella spedizione delle seconde l' ingannò l' Aloisio. A chi de' due si ha da credere? E' certo, che è stato il Papa una volta ingannato. Egli stesso cel dice. Solamente si dubita, se fu la prima volta ingannato, o la seconda. La prima vol-ta, dice il Papa: la seconda, dice il Retacca. La Real Camera in un altro luogo della sua *Relazione* dice, che *sarebbe una irregolar pretensione del Retacca, che piuttosto a lui dovesse credersi, che a quel, che dice il Sommo Pontefice.* Conosco io la somma distanza da Dio frapposta tra il Papa, e il Retacca: conosco, che quando anche io fossi persuaso di quel, che dice il Retacca, pur, se mi si domandasse a chi de' due si avesse a credere, dovrei

per riverenza chinare il capo, e tacere. Ma non perchè io taccia, taceranno, com' io, il Baldo, il Decio, il Fagnani, il Senato di Savoia, e la stessa Ruota Romana, che ne' luoghi da me trascritti hanno il Papa per ingannato la seconda volta, quando diè fuori le seconde Bolle in pregiudizio del terzo non inteso, e non citato. Così presume a giudizio di sì gravi Dottori la Legge: e cotesta legal presunzione non solo fa, che non sia il Retacca nell' obbligo di provar quel ch' ei dice, ma come presunzione dal Baldo, dal Decio, e dal Fagnani posta nel numero di quelle, che diconsi *iuris, & de iure*, deve ancor fare, che non possa l' Aloisio essere ammesso a far pruova in contrario. Io non oserei di scriver così, se così non avessero scritto tanti, e sì riguardevoli Dottori. Da ciò segue, che non si può stare all' *assertiva* del Papa, come ingannato. Intendo di dirlo con quel sommo rispetto, con cui per sentimento di molti e gravi Dottori, e nominatamente della Ruota Romana lo scrisse il Riganti. Leggo io appresso lui (1): *Pontifici, vel alteri Principi, quamvis dispositive, ac motu proprio asserenti concurre-*

(1) *In Regul.* 18. *Cancel. n.* 85. *tom.* 2.

tere caussam, ob quam Beneficio, vel iure sibi quaesito sit aliquis privandus, credendum non esse. Nè solamente appresso privati Dottori lo leggo, ma lo leggo ancora appresso gli stessi Sommi Pontefici. Avea l'Imp. Errico con una sua *imperiale interlocutoria* spogliato di alcuni feudi il Re Roberto, ed aveva in essa asserito, che ben noti a lui, ed a tutti erano i delitti di quel Principe; ma poichè non era stato Roberto legittimamente citato, Papa Clemente V. dichiarò (1), non doversi stare alle *assertive* dell' Imperadore. Così Papa Paolo IV. avea spogiato dei titoli i Colonnesi asserendo in un *Moto proprio* i loro delitti, ed ordinando, che si dovesse stare alla sua mera *assertiva*. Ma gli restituì loro il Sommo Pontefice Pio IV. con un altro *Moto proprio*, in cui scrisse: *De quibus caussis quum per testes, aut alia documenta non fuerit probatum, non videtur honestum, quod stari debeat ipsius Pauli Papae assertioni, & Decreto, quod suae Literae ad eas probandum sufficiant* (2). E non osta quel, che il sopraccitato Papa Clemente V. ordi-

(1) *In Clement. Pastoralis de sent.*
(2) *Riganti in cit. Reg.* 18. *n.* 85.

dinò (1), che *piena fede* si prestasse alle *assertive* del Sommo Pontefice; poichè ciò si vuole intendere delle *assertive*, per cui non si fa pregiudizio ad un terzo non inteso, e non citato. E così l' intese Cammillo de' Medici. Era stato Ascanio Colonna scomunicato dal Papa: e il Papa asseriva, che l' avea fatto citare. Ma di cotesta citazione oltre l' *assertiva* del Papa non v' era altra pruova: il perchè Cammillo de' Medici scrisse (2): *Nec dicatur, Pontificem asserere, Ascanium fuisse per fisci Procuratorem monitum, & non comparuisse: cuius Pontificis assertioni sit standum Clement. 1. de probat.; quia textus in d. Clement 1. non procedit, quando per assertionem Papae, si ei staretur, tolleretur defensio, quae est de iure naturali, contra non auditum, nec citatum.*

Poste coteste massime, delle quali non è da dubitare, mi dica lo stesso ingenuo Contraddittore, se gli possan giovare le seguenti parole della *Relazione*, delle quali tanta pompa menò nella Real Camera di S. Chiara, *Queste sole parole* (cioè l' *assertiva* fatta dal Papa dell' esse-

(1) *In Clement. 1. de probat.*
(2) *In cit. cons. 10. n. 10. & 11.*

fere ſtato dal Retacca ingannato nella ſpedizione delle prime Bolle) *avendoſi riguardo alla venerazione dovuta al Sommo Pontefice, baſtar potrebbero per darſi eſecuzione a tali Bolle, dovendoſi piamente, e ſanamente credere, che il Sommo Pontefice non ſi ſia moſſo a dichiarar nulla la provviſta fatta al Retacca, ſe non ſe per motivi giuſti, e conoſciuti da lui.*

Ei non potrà fare a meno di non confeſſare, che trattandoſi di un *Moto proprio*, per cui ad un terzo non inteſo e non citato ſi toglie un gius per altre Bolle del medeſimo Papa acquiſtato, è per Legge da preſumere il contrario.

E poſte le ſteſſe maſſime egli ſteſſo mi dica, ſe gli poſſan giovare queſt' altre: *E ſe forſe il Retacca aveſſe coſe in contrario, dovrebbe indirizzarſi allo ſteſſo Pontefice ſupplicandolo a ſentirlo nelle ſue ragioni, eſſendo che il Pontefice gli concedè la grazia provvedendolo di quel Benefizio, onde innanzi a lui, o a qualche Tribunale, a cui ſe ne foſſe data l'incombenza, potrebbe allegar ſue ragioni; e non già con impedire l'* Exequatur, *avendo già il Pontefice annullata la di lui provviſta.*

Colla ſteſſa ingenuità dovrà confeſ-

ſa-

ſare, che preſumendoſi il Papa *circonvenuto*, è neceſſariamente da dire, che il *Moto proprio*, di cui ſi tratta, fu nullo per difetto di volontà, ſecondochè ſcriſſe tra gli altri il Fagnani (1): *Quatenus privatio Officialis impugnari non poſſet ex defectu poteſtatis Papae, eſt tamen invalida ex defectu voluntatis, quia huiuſmodi Literas contra ius tertii Princeps non vult valere, quaſi obtentae fuerint ipſo circumvento*: e ſe quel *Moto proprio* fu nullo, non potea per eſſo *annullarſi la provviſta del Retacca*.

DIFESA DELL' ALOISIO.

MA *la Camera Reale non contenta di queſta ragione generale ha voluto più intrinſecamente entrar nell' affare, ed a fine di togliere al Retacca il preteſto ſpecioſo, che per le preſenti Bolle ſi lede non ſolo il ſuo diritto particolare, ma il pubblico di tutto il Regno, con ammetterſi le Bolle di Roma, per le quali ſi priva un beneficiato del ſuo Beneſizio, di cui è in poſſeſſo, ſenza ſentirlo; ha voluto eſattamente eſaminare, quali ſiano ſtati i motivi dell' inganno*

(1) *In cit. cap. conſultationibus n. 51.*

ganno, e delle male arti usate dal Retacca in ottenere la provvista a suo favore, onde il Pontefice si sia mosso a dichiararla nulla.

DIFESA DEL RETACCA.

ED oh dove mi chiama il Difensore dell'Aloisio! Ei vuole disputar meco della causa principale, cioè del diritto del suo cliente e del mio sul Benefizio di S. Aniceto. Ma non è questa la controversia, che si ha oggi a definire. Il disputare della sussistenza, o della insussistenza de' motivi nel *Moto proprio* allegati è disputare del privato interesse dell' Aloisio, e del Retacca. Ma i Supremi Magistrati de' Principi secolari dando o negando il R. *Exequatur* solamente il pubblico interesse riguardano, non mai il privato. Se per le Bolle della Dateria si turba la Repubblica Civile, o Ecclesiastica, il negano: se senza pubblico danno il privato gius del terzo si offende, il concedono, salve le ragioni delle parti da sperimentarsi dinanzi a' Giudici competenti. Quindi se si pretenda, e si mostri, essersi le Bolle ottenute *per obreptionem*, o *per subreptionem*, non si nega perciò l'*Exequatur*. Questa è massima

ma indubitata. Si veggano il Salgado (1), il de Marca (2), e il Van Espen (3). In un solo caso si nega l' *Exequatur* per l' interesse d' un privato, quando per le Bolle gli si faccia violenza; ma non è cotesto, come a prima giunta parer potrebbe, un caso di eccezione; è caso compreso nella regola; poichè la violenza è cotanto aborrita dalle Leggi, che tuttochè fatta ad un privato, si ha per un pubblico male. Così dopo il Salgado scrive il Van Espen (4): *Quum omnis violentia etiam privatis inferenda cedat in praeiudicium publicae tranquillitatis, nec non speciali ratione Principi incumbat remedium praestare adversus violentias, haec violentia dabit iustam caussam retentioni Bullarum*. Or non si dubita, che il torre un gius ad un terzo non inteso, e non citato sia fargli violenza. Si è già trascritto un bel luogo del Salgado, che apertamente l' insegna. Ma più largamente il dimostra il Van Espen

(1) *In supplicat. ad Sanctiss. part.* 1. *cap.* 8.

(2) *De Concord. lib.* 3. *cap.* 15. *n.* 8.

(3) *De Placit. Reg cap.* 2. §. 3.

(4) *Loc. cit.*

Espen (1). Ed in tal caso a i Magistrati, che debbono dare o negare l' *Exequatur*, unicamente si ricorre, *ut vim auferant*, come dice il dottissimo Diego Covarruvia (2); e quelli *non se intromittunt, ut caussam definiant, sed ut vim repellant, propulsent, & oppressum sublevent*, secondochè dopo il Sese, ed il Salgado scrive il più volte citato Van Espen (3). Ciò si conferma per il ricorso fatto da S. Atanasio all' Imp. Costantino. Quel santo e dotto Vescovo non inteso e non citato era stato *deposto* da' PP. del Concilio di Tiro. Ricorse all' Imp. Costantino, e non altro chiese, che a se gli chiamasse, *ut quae per vim passus esset, conqueri posset* (4): e l' Imperadore l' esaudì. Quinci si trae, ch' eran persuasi S. Atanasio, e l' Imp. Costantino, che il torre un gius al terzo non inteso e non citato era fargli violenza; e che proprio è de' Principi e de' supremi loro Magistrati emendar la violenza, che ne' giudizj Ecclesiastici si faccia ad altrui. E perchè dunque m' invita il Contraditore all' esame dei mo-

(1) *De recursu ad Princ. cap.* 3. §. 2.
(2) *Pract. quaest. cap.* 35. *num.* 3.
(3) *De recurs. ad Princ. cap.* 2. §. 1.
(4) *S. Athanas. Apolog.* 2.

motivi contro al Retacca allegati? Sieno essi, com' ei gli vuole, sussistenti. Ciò che ha che fare colla causa presente? Si ha ora solamente a vedere, se si fece o nò violenza al Retacca, quando gli si tolse il Benefizio. Fu il Retacca citato, ed inteso? Nò. Dunque gli si fece violenza. Dunque il *Moto proprio* non doveva eseguirsi. Dunque, poichè si trova oggi eseguito, dovrà la Real Camera non altro fare, che *emendar la violenza*, giusta quel comun detto de' nostri, *Spoliatus ante omnia restituendus*, detto acconciamente tratto dalle Leggi Civili, e Canoniche (1). Fatto ciò farà l' Aloisio citare il Retacca dinanzi a' Giudici competenti, ed allora il mio Contradittore m' inviterà, come fa oggi, all' esame de' motivi nel *Moto proprio* allegati: e riuscendogli di mostrargli sussistenti, farà condannare il Retacca. Ma il Contradittore non rifina, e m' invita ancora all' esame de' motivi: ed io accetto per compiacergli l' invito.

DI-

(1) *L. meminerint 6. §. 1. C. unde vi. & cap. ex conquestione 10. de rest. spol.*

DIFESA DELL' ALOISIO.

Tre motivi si adducono nella stessa Bolla. Primo, che il Retacca fraudolentemente nell' impetra di detto Benefizio celò il nome dell' ultimo possessore, quale si fu il Cardinal Ruffo. Egli a questo motivo risponde, che nella Dateria Romana allora vi era lo stile nell' impetra de' Benefizj dirsi f stanto generalmente per obitum ultimi possessoris, *e che poi per evitarsi gl' inconvenienti, che ne nascevano, si fece un ordine generale in contrario. Sicchè soggiugne il Retacca, egli non commise frode alcuna. Ma per l' opposto dicesi per parte dell' Aloisio, che lo stile della Dateria era, che qualora l' impetrante ignorava il nome dell' ultimo possessore, poteva nella Supplica servirsi di un N. puntato, ma che poi bisognava nella spedizione delle Bolle esprimere l' ultimo possessore. Sicchè l' inganno vi fu del Retacca, sì perchè nella spedizione neppure disse il nome, e cognome, sì ancora perchè egli sapeva, che l' ultimo possessore fu il Cardinal Ruffo, e maliziosamente lo tacque, mentre la Dateria forse sarebbe venuta in sospetto di non ac-*

cor-

cordare ad un Ecclesiastico di niun merito, e dignità un Benefizio posseduto da un Cardinale, che probabilmente dovea credersi un Benefizio di conseguenza. E che il Retacca si fosse portato artificiosamente in tacere il nome, e cognome, lo dicono chiaramente le Bolle presenti, perciocchè ivi si legge: Ut tunc artificiose assertum fuit per obitum illius ultimi possessoris, quidam Angelus Retacca &c. *quali parole denotano, che il Pontefice appurò l' artifizio, e l' inganno usato; onde appunto per l' inconveniente accaduto in persona del Retacca si fece dalla Dateria un ordine generale, che in avvenire non dovessero spedirsi Suppliche d' alcun Benefizio d' Italia senza l' espressione del nome, e cognome dell' ultimo benefiziato defunto; siccome si ha da una fede presentata negli atti formata dagli Ufiziali della Dateria.*

DIFESA DEL RETACCA.

ORa conoscerà la Real Camera, che quando la prima volta questa causa si trattò, non le si fecer presenti tutti i documenti esibiti in prò del Retacca, che, come ho detto, ne dee incolpar se medesimo. Due cose dice l' Aloisio, le quali

son

son falſe. L'una è, che *lo ſtile della Dateria era, che qualora l'impetrante ignorava il nome dell' ultimo poſſeſſore, potea nella Supplica ſervirſi di un N. puntato;* ma il Retacca ſapea, che *l'ultimo poſſeſſore fu il Card. Ruffo, e malizioſamente lo tacque.* Lo *ſtile della Dateria* è coſa di mero fatto. Era dunque da provarſi per qualche idoneo documento. E di coteſta diſtinzione tra il pretenſore *ignorante*, e il pretenſore *ſciente* qual prova ne avea fatta l' Aloiſio? Niuna. E come far prova d' una diſtinzione alla Dateria del tutto ignota? Per contrario aveva il Retacca fatta inſerire negli atti (1) la Gazzetta di Roma del dì 19. del meſe di Febbraio dell' anno 1754, in cui diceaſi, che Sua Santità nel Conciſtoro tenuto quella ſettimana aveva abolita *la rególa della Dateria di preſentarſi le ſuppliche per ottenere le vacanze de' Beneſizj Eccleſiaſtici colla ſola eſpreſſione,* PER MORTE DELL' ULTIMO POSSESSORE; ed aveva ordinato, *che in avvenire ſi doveſſe preciſamente nominare, qual foſſe l' ultimo poſſeſſore defunto.* La Gazzetta parlava di *regola*: nè potea dirſi *regola* quel, che permetteaſi nel

ſolo

(1) *Proceſſ. vol.* 1. *fol.* 57, *ad* 100.

solo caso, che il pretensore ignorasse il nome, e il cognome dell' ultimo possessore. Oltre a ciò sta negli atti una copia della *Supplica* dal Retacca umiliata al Papa, e leggesi in essa la seguente formola (1): *Per obitum ultimi possessoris, cuius nomen & cognomen in Literis, si videbitur, exprimi possit*. Quel *si videbitur* non rimette la cosa al libero arbitrio del pretensore? E non contradice alla distinzione tra l'*ignoranza*, e la *scienza*? L' altra cosa è, che secondo l'antico stile della Dateria sebbene il pretensore ignorando il nome dell' ultimo possessore *potesse servirsi di un N. puntato*, nondimeno *bisognava poi esprimerlo nella spedizione delle Bolle*: ma il Retacca *nella spedizione neppure l' espresse*. E l' Aloisio come il provò? Nè molto, nè poco. Ed era verisimile, che se fosse stato necessario esprimersi nelle Bolle il nome, e il cognome dell' ultimo possessore, gli Ufiziali della Cancelleria Apostolica distendessero senza cotesta espressione le Bolle del Retacca? che il Card. Datario le sottoscrivesse? e che il Tribunale dell' A. C. le facesse eseguire col Mandato *de immittendo*? Ma il Retac-

(1) *Process. vol. 2. fol. 92. et 93. lit. A.*

ca aveva ancora esibita presso gli atti (1) una fede del Cancelliere della Curia del Cappellan Maggiore attestante, che dai libri de' *registri* costava, essersi in quella Curia presentate per tutto l' anno 1753. moltissime Bolle di Roma spedite, come quelle del Retacca, colla semplice formola *per obitum ultimi possessoris*, e senza l' espressione del nome, e del cognome. Ed ecco i fati delle cause. Due cose l' Aloisio asserisce, e si han per vere. False le mostra il Retacca, e se ne smarriscono i documenti per entro alle sue tante e sì voluminose Scritture.

Ma se il Papa avesse saputo, che l' ultimo possessore del Benefizio era un Cardinale, come *Benefizio di conseguenza* non l' avrebbe *accordato ad un Ecclesiastico di niun merito e dignità*, qual' è il Retacca,

Usarono di cotesto argomento nelle loro Scritture i primi Difensori dell' Aloisio, a cui renderò più risposte. La prima è. Sebbene sia regola dell' uno e dell' altro Diritto (2), che nuoce all' impetrante l' aver taciuta cosa, di cui se aves-

(1) *Processſ. fol.* 94.

(2) *L.* 2. *&* 5. *C. si contra ius &c. &* *cap. super literis* 20. *de rescript.*

avesse il Principe avuta notizia non gli avrebbe fatta la grazia; nondimeno perchè non si può mai saper di certo, se il Principe l' avrebbe fatta, o nò, il Fagnani dopo il Felino, e la Ruota Romana giudiziosamente avvisa (1), che *ad cognoscendum, quae sint illa, quibus expressis Papa verisimiliter gratiam concessisset, vel non concessisset, attenditur communis stylus Principis, vel usus Cancellariae*. Or chi pon mente allo *stile* di P. Benedetto XIV. trova ben verisimile, che sapendo esser vacato quel Benefizio per morte di un Cardinale, ed avendolo per Benefizio *di conseguenza*, l' avrebbe dato al Retacca. Costui oltre l' essere sempre stato, qual' è, costumatissimo uomo, è ben versato nella Giurisprudenza: e bella testimonianza ne rendono le opere sue: ed aveva oltre a ciò con molta lode esercitata in Roma l' Avvocatura, professione avuta da quel gran Papa in grandissimo pregio. Or si sa, che estimava quel gran Pontefice molto più, che la chiarezza del sangue, e il lustro delle dignità, l' innocenza della vita, e la perizia delle buone arti, spezialmente delle Leggi. Di fatto quando poi seppe, che era quel

(1) *In cit. cap. num.* 57.

Benefizio vacato per morte di un Cardinale, e credendosi dal Retacca ingannato fece pensiero di darlo ad altrui, diello forse a qualche Cardinale, o a qualche altro gran Prelato? Nò. Diello al Prete D. Bernardo d'Aloisio, che se nel costume può forse pareggiare il Retacca, nelle lettere certamente gli cede. Per quel che poi si appartiene al comun uso della Cancelleria, si è già mostrato, che permetteva a' pretensori di tacere nelle *Suppliche*, e nelle *Bolle* il nome dell' ultimo possessore. La seconda risposta ci vien suggerita dallo stesso Fagnani (1): *Potissimum attenditur, ut gratia praeiudicium inferat, quia tunc praesumtio est, Papam vel non concessurum, vel difficilius*, Ed a chi si fece pregiudizio conferendosi il Benefizio al Retacca? La terza risposta è nelle seguenti parole della Ruota Romana (2): *Non omnia tacita, quorum expressio movere potuisset Papam ad denegandam gratiam, vitiant: sed ea solum, de quibus reperitur expressum, vel de quibus in iure est cautum, ut eis* ex-

(1) *In cit. cap. num. 57. in fine.*
(2) *Decis.* 32. *num.* 5. *de rescript. in noviss. V. etiam part.* 2. *recent. dec.* 105, *num.* 2.

expressis eam gratiam non concessisset. E dov' è la Legge, che imponea l' obbligo al Retacca di esprimere il nome dell' ultimo possessore? La contraria *regola* serbava allora la Dateria di Roma. E quinci nasce l' ultima risposta. Papa Innocenzio III. (1) espressamente vuole che non in altro caso perdano gl' impetranti la grazia lor fatta, che quando abbiano espresso il falso, o taciuto il vero *per fraudem vel malitiam*; e che la perdano allora *in suae perversitatis poenam*. E chi non sa, che il *dolo* non si presume mai, e si dee provare *perspicuis indiciis* (2)? che basta qualunque scusa anche leggierissima a farci evitar la pena (3)? e che certamente non è in dolo chi segue il comun' uso?

Ma sventurato Retacca! Gli s' imputa dall' Aloisio a delitto dinanzi ai Magistrati del Re quel, che gli si dovrebbe ascrivere a merito. Ei ben sapea le Leggi di S. M. C. ordinanti, che si negasse *costantemente* il R. *Exequatur* alle Bolle, per cui conferivansi i Benefizj a *motivo*

 di

(1) *In cit. cap. super literis*.
(2) *L. dolum C. de dol. mal.*
(3) *Card. de Luca de testam. disc.* 75. *num.* 31.

di affezione: conseguentemente considerò, che se avesse nella *Supplica* espresso, ch' era il Benefizio posseduto da un Cardinale morto fuori della Curia Romana, gli si sarebbe dato per il *motivo* della vietata *affezione*, ed ei ricevendolo avrebbe offese le Leggi di S. M. Tacque dunque il nome dell' ultimo possessore per serbarsi fedele al suo Re.

DIFESA DELL' ALOISIO.

IL secondo motivo d' inganno espresso nelle Bolle si è, che il Retacca colludendo con un tale Domenico Sabatini, il quale prima aveva ottenuto lo stesso Benefizio con false assertive, introdusse col medesimo lite nel Tribunale dell' A. C. e che poi avendo rinunziato alle sue ragioni il Sabatini, ottenne decreto favorevole. Queste collusioni si esprime nelle presenti Bolle, che appariscono dagli atti fabbricati nel Tribunale dell' A. C. mentre il Pontefice si serve di queste parole: Post nonnulla in lite, & causa huiusmodi fictitie, & dolose gesta, prout apparet ex contextu actorum litis, & causae huiusmodi per dilectos etiam filios Officiales Datariae nostrae Apostolicae recognitorum. *Ciò bastar potrebbe ad esclu-*

escludere qualunque lagnanza del Retacca, percioccbè lo stesso Sommo Pontefice dice di aver fatto riconoscere gli atti fabbricati nel Tribunale dell' A. C. e da quelli apparire con chiarezza le collusioni usate dal Retacca, onde che perciò dichiarava nulla la di lui provvista. Sicchè non può dirsi, che il Pontefice spedì quel Moto proprio senza cognizione di causa, essendosi egli, che n' è Supremo Giudice, accertato de' fatti occorsi. Sicchè sarebbe una irregolar pretensione del Retacca, che più tosto a lui dovesse credersi, che a quel, che dice il Sommo Pontefice, dopo essersi bene informato del fatto. Oltracciò la Camera Reale ha considerato, che da una fede degli atti fabbricati nel Tribunale dell' A. C. apparisce, come a' 2. Settembre 1753. un tale Giambatista Viccioni senza procura del Sabatini comparve, ed ottenne il decreto di audiatur*: a' 3. il Retacca fece spedire le lettere citatoriali contro del detto Vecchioni: ai 12. si cita il Retacca dal Vecchioni* ad dicendum contra iura &c.: *alli 18. il Vecchioni produce il mandato delle Bolle spedite a favore del Sabatini: ai 22. poi di Settembre il Vecchioni presenta uno special mandato di procura del Sabatini colla facoltà di ri-*

rinunziare alla lite, e nello stesso giorno dà il consenso a prendere il Retacca il possesso del Benefizio. Da questa fede chi non vede una manifesta collusione? perciocchè s' incomincia, e si prosiegue il giudizio con una persona illegittima, la quale si fu il Vecchioni, che fa varj atti, ed è notificato dal Retacca, senza che il Sabatini ne sappia nulla. E' vero che costui finalmente dà il suo consenso per rinunziarsi alla lite; ma questo stesso consenso dato senza sapersene la cagione, dà a divedere la scambievole collusione, non potendosi credere, che il Sabatini abbia voluto sul bel principio della lite cedere ad un Benefizio di rendita eccessiva. Sicchè la Camera Reale ha giustissimo motivo di credere, che il Sommo Pontefice ad evidenza appurò dagli atti fabbricati nel detto Tribunale le male arti usate dal Retacca.

DIFESA DEL RETACCA.

DUnque dall' avere il Papa *fatto riconoscere gli atti fabbricati nel Tribunale dell' A. C., donde appariva la collusione usata dal Retacca*, si trae dal Difensore dell' Aloisio la conseguenza, *che non può dirsi, che il Pontefice spedì*

quel

quel Moto proprio *ſenza cognizione di cauſa*: e che *ciò baſta ad eſcludere qualunque lagnanza del Retacca?* Ma poichè ſi è provato, che la cognizion della cauſa dee cominciare dalla citazione, è chiaro, che coteſta ricognizione di atti fatta di ordine del Papa dagli Ufiziali della Dateria, non inteſo e non citato il Retacca, non può valere per cognizione di cauſa. Se per cognizion di cauſa valeſſe, ne ſeguirebbe, che niun *Moto proprio* potrebbeſi dire ſpedito ſenza cognizione di cauſa, perchè non ci è *Moto proprio*, cui non s' inſeriſca la clauſola *ex certa ſcientia*, la quale val più che la clauſola, *prout apparet ex contextu actorum per Officiales Datariae noſtrae recognitorum*. La prima è clauſola ſignificante una ſicura notizia, che ha potuto il Papa acquiſtare da ſe medeſimo, ed una notizia, che eſclude l' errore. Così il Card. Zabarella (1): *Illud verbum* EX CERTA SCIENTIA *operatur, quod ad concedendum motus eſt non per errorem*. La ſeconda è clauſola ſignificante una notizia, che ha il Papa acquiſtato ſeguendo la fede altrui. Eppure la prima clauſola allora eſclude l' errore, quando non ſi

(1) *Conſ. 142. num. 6.*

si tratta del pregiudizio d' un terzo: ma se col *Moto proprio* si tolga altrui un gius acquistato, non esclude allora l' errore: e per il favore della natural difesa, che altrui si toglie, si ha ad intendere *impropriamente*, ed in modo, che non gli nuoca: tanto è lontano, che possa per cognizion di causa valere. Così lo stesso Card Zabarella (1): *Nec illud verbum* EX CERTA SCIENTIA *operatur, quod habuerit notitiam plenam .... non enim debemus extendere significatum illorum verborum, praecipue hoc casu, quo agitur de praeiudicio iuris iam alteri quaesiti, sed potius improprianda sunt verba rescripti Apostolici, ne praeiudicet iuri alterius, quod Papa nullatenus intendit de off. deleg. cap. super eo.* Cotesto legal principio seguì la Ruota Romana in una sua Decisione. Aveva il Papa dato un Coadiutore ad un Abate, come ad inabile: e della *inabilità* di costui parlando avea detto, *eam ex ipso processu mature discusso deprehendimus*. Secondo il proprio e natural significato delle parole parea, che il Papa avesse letto egli stesso il processo: nel qual caso nasceva il dubbio, se l'*inabilità* si avesse per provata. Ma la Ruo-

(1) *Loc. cit.*

Ruota, perchè trattavasi del pregiudizio di un terzo, interpetrò quelle parole, come se il Papa avesse detto di aver dato ad osservare il processo a' suoi Ufiziali, che ben poteano con una falsa relazione ingannarlo (1): *Etiamsi Papa videatur deponere tamquam informatus, nihilominus potuit decipi ad falsam relationem ... & Papa non dicit, per se ipsum discussisse processum, nec natura verborum hoc importat pernecesse, quum possint verificari in discussione processus facta per aliunde ordine Papae ad Regulam, qui per alium facit de reg. iur. in 6.*

Ma si esamini cotesto secondo motivo espresso nel *Moto proprio* dal Papa. Vacato per la morte del Cardinal Ruffo il Benefizio di S. Aniceto due furono i primi a pretenderlo, il Prete D. Domenico Antonio Sabatini, e il Retacca. Lo pretese colui come devoluto dall' Ordinario al Papa, e l' ottenne nel mese di Luglio dell' anno 1753. L' ottenne poi nel mese di Agosto il Retacca, avendo mostrato falso quel, che si era esposto dal Sabatini. Nacque così lite tra loro nel Tribunale dell' A. C., e dopo pochi atti rinunziò finalmente il Sabatini alla lite.

(1) *Part. 3. recent. dec. 224.*

Or quinci nasce il secondo motivo dal Papa espresso per le parole, *Post nonnulla in lite & causa huiusmodi fictitie, & dolose gesta*. Or quanto oscuro sia il delitto, che per esse al Retacca si appone, costa da ciò, che ne' nostri Tribunali, e dallo stesso Aloisio non si sono sempre intese ad un modo. L' Aloisio nella *Supplica* umiliata a S. M. l' espose dicendo (1), che *la persona del Sacerdote D. Domenico Antonio Sabatini non era in rerum natura, ma si era finto dal Retacca, il quale avesse sotto tal finto nome ottenute le prime Bolle, e poscia a suo proprio favore le altre sue sulla Badia; e che avesse con tal finto contradittore favoleggiato nel Tribunale dell' A. C. quel giudizio, donde ne riportò il Retacca a suo favore il Decreto, e Mandato* de immittendo *su l' esecuzione delle sue Bolle: e così ingannato avesse il Som. Pontefice, ed il Tribunale dell' A. C.* Non altrimenti l' esposero i primi Avvocati dell' Aloisio nelle Scritture date alle stampe. Così le intese ancora nelle sue *Relazioni* la Curia del Cappellan Maggiore (2): e così finalmente le intese il

(1) *Process. vol. 1. fol. 3. ad 9.*
(2) *Process. vol. 1. fol. 59. ad 61.*

il suddetto Cappellan Maggiore nelle due *Relazioni*, che fece da se solo al Re (1). Di fatto l'Aloisio a mostrare non esistente al mondo la persona del Sabatini, si studiò di mostrar falso il *mandato di procura* a nome di colui esibito presso gli atti di quel Tribunale, la cui copia presentò nella Curia del Cappellan Maggiore: ed a mostrarlo falso produsse fede tratta da' *Registri de' Notai* del Regno, che il Notaio *Francescantonio Rione* da Napoli, che avealo autenticato, era un finto nome: onde il Retacca a difendersi da sì vergognosa imputazione fu nell' obbligo di provare, come pienamente provò, che il Prete D. Domenico Antonio Sabatini de' Baroni di Pizzoni e Vazzani era della Terra di Soriano, che dimorava in Napoli, ed erasi nel nostro Collegio dottorato in Legge nel dì 5. del mese di Novembre dell'anno 1754. Fece ancora osservare (e il Consigliere Scassa Consultore del Cappellan Maggiore lo riferì (2) nel dì 26. dell'anno 1756. a S. M.) che nelle parole *Ego R.s Fran.cus Antonius Rione*, le quali leggevansi nell' *autentica* del

(1) *Processˢ. vol. 2. fol....*
(2) *Processˢ. vol. 1. fol. 59. ad 61.*

del *mandato di procura*, mancava la parola *Notarius*, la quale non era da omettere: che della parola *Not.*ſ ſe n' era formata la parola *Fran.*ᶜᵘˢ ; la qual *ſi vedea* (come dal ſuddetto Conſ. Scaſſa ſi dice) *ocularmente viziata*: che la prima lettera della parola *Rione* eſſer doveva un *P*; e che in vece di *Ego Regius Franciſcus Antonius Rione* era ſcritto, *Ego R. Notarius Antonius Picone*. Di più per fede tratta da' medeſimi *Regiſtri de' Notai del Regno* provò (1), che nel dì 27. del meſe di Settembre dell' anno 1745. era ſtato creato Notaio *Antonio Picone da Napoli*. Oltre a ciò produſſe altra copia di quel *mandato* ſolennemente tratta dagli atti del Tribunal dell' A. C., nella quale chiaramente leggeaſi, *Ego Regius Notarius Antonius Picone* (2): e di tutto ciò non contento produſſe nella Real Camera una fede fatta d' ordine della G. C. dal ſoprannominato *Notaio Antonio Picone*, il quale atteſtava, che eſſendogli ſtato eſibito da un Prete della Nunziatura il *mandato originale* colà traſmeſſo da Roma, aveva riconoſciuto la ſua ſottoſcrizione, e il ſuo ſegno. Ve-

(1) *Proceſſ. vol.* 1. *fol.* 45.
(2) *Proceſſ. vol.* 1. *fol.* 51. *ad* 53.

Vedendo l'Aloisio, che non gli giovava d'interpetrare a quel modo il secondo motivo, per cui nel *Moto proprio* si toglieva il Benefizio al Retacca, procurò d'interpetrarlo altrimenti, dicendo, che il Retacca *aveva collusø col Sabatini*: e così piacque poi alla Real Camera d'interpetrare quel *fictitie*, *& dolose gesta* del *Moto proprio* del Papa. Ho io più volte, e con molto studio letto quel, che di cotesta collusione si scrisse allora dagli Avvocati dell'Aloisio, e (colpa del mio corto intendere) non me n'è venuta mai una chiara idea nella mente. Badando poi al proprio significato della voce *colludere*, ed a quel, che nel *Moto proprio* si dice, essersi le finzioni usate *in lite*, *& caussa huiusmodi*, ne ho raccolto, che la collusione in ciò consistesse che il Sabatini, e il Retacca fingessero di litigare, quandochè veramente eran d'accordo: e che l'accordo fosse, che il Sabatini a bello studio esponesse al Sommo Pontefice il falso, e così ne ottenesse la grazia, perchè il Retacca poi discoprendo al Papa l'inganno fattogli dal Sabatini, acquistasse un merito da conseguire il Benefizio: e che poi a ben colorire l'accordo fingessero di litigare, e rinunziasse in fine il Sabatini alla lite.

Si

Si vegga ora di cotefte due interpetrazioni qual fia più verifimile. Verifimiliffima a mio giudizio è la prima: inverifimiliffima è la feconda. L' Aloifio, quando trattavafi di torre il Benefizio al Retacca, era in Roma, donde partì tofto che gli riufcì di ottenere quel *Moto proprio*: e quefto non è da credere che gli foffe caduto in feno dal Cielo, fenzachè nulla ei ne fapeffe. Il verifimile è, che ei vi fi foffe adoperato, ed aveffe egli fteffo fuggeriti al Papa i motivi da fpogliarne il Retacca. Certamente così prefume la Legge. Così il Fagnani (1): *Refcripta, quae abforbent ius tertii, praefumuntur* PER IMPORTUNITATEM, *vel* AMBITIONEM IMPETRANTIUM *extorta, Cap. ex parte, & ibi Gloffa*. E la Ruota Romana (2): *Quamvis enim illae Literae emanaverint motu proprio, ex certa fcientia, ac de plenitudine poteftatis, nihilominus quum tendant in praeiudicium tertii, cui iam fuit ius quaefitum.... praefumitur, dictas Literas emanaffe* AD SUGGESTIONEM PARTIS. Se così prefume la Legge, dee così prefumere la Real Camera di S. Chiara. Dunque niuno meglio dell'

(1) *In cit. cap. confultationibus n.* 51.
(2) *Part.* 8. *recent. dec.* 4. *num.* 1.

dell' Aloisio saper doveva il vero senso di quel *fictitie, & dolose gesta*. Ed ei venuto in Napoli, quando recentissima era la memoria delle cose trattate in Roma, come l' espose al Re? come nelle Scritture date alle stampe? come dinanzi ai Magistrati? Costantemente l' espose nel primo modo, ed in difesa di quella prima sua sposizione osò di presentare in giudizio carte falsate. Quanto sia poi inverisimile la seconda interpetrazione, ecco come agevolmente si mostra. E' massima ricevutissima senza contraddetto di alcuno, che quando non costa della causa della collusione, la collusione sempre si esclude: il perchè non si può cominciare a trattare della collusione, se non se ne sia trovata la causa: e ciò tanto è vero, che mancando la prova concludente della causa, non si può, per provare la collusione, ricorrere alle congetture, delle quali, sebben sieno cento e mille, non è da tenerne alcun conto. *Cessante caussa colludendi*, scrive la Ruota Romana (1), *omnis collusionis umbra diluitur*. Scrive ancora il Merlino (2): *Est apud omnes incontroversum, ut non sit de simulatio-* ne

(1) *Par. 17 rec. dec. 107. num. 10.*

(2) *Cent. 2. c. 17. num. 4.*

ne agendum, nisi prius de causa cognitum sit. Finalmente scrisse la stessa Ruotà (1): *Deficiente caussa simulandi non est opus ad coniecturas recurrere, etiamsi essent centum, & mille, dum, caussa simulandi deficiente, non sunt habendae in consideratione, nec ullo modo suffragantur*. Or la causa della collusione altro non è, che la comune utilità de' colludenti. E cotesta comune utilità nel caso nostro qual poteva esser mai? La trovi l' Aloisio, se può. Sarebbe da supporre una segreta convenzione fra il Retacca, e il Sabatini, che il Benefizio fosse del primo, e partecipe delle rendite fosse il secondo; ma non è verisimile, che costui vi avesse mai consentito, primieramente perchè ne avrebbe goduto a vita del Retacca: e come potea sapere, quanto fosse il Retacca vivuto? secondariamente perchè sarebbe quella stata una convenzion simoniaca da non poterne in caso di contravvenzione usare in giudizio: ultimamente perchè, se il Sabatini ebbe modo di ottenere il Benefizio esponendo il falso, molto più l' avrebbe ottenuto esponendo il vero: e potendolo avere intero per se, non l' avrebbe mai ce-

(1) *Par. 19. rec tom. 2. dec. 529 n. 6.*

ceduto ad altrui contentandosi d' una parte sola delle rendite, e d' una parte, che non era un acquisto sicuro. Che se si voglia supporre, che la convenzione si fece, dopochè si era dal Papa segnata la grazia a favore del Sabatini, e che costui vi consentì temendo di non perder tutto, quandochè si fosse scoperta la falsità dell' esposto; anche in tal caso non è verisimile, che consentito vi avesse, perchè esponendo egli stesso al Papa quel vero, che non avea nella prima *Supplica* esposto, ne avrebbe ottenuta la *grazia* detta in Roma *perinde valere*, ed emendati per essa i difetti della prima collazione del Benefizio l' avrebbe ritenuto intero per se. Cotesta *grazia* mai non si nega, ed anzi che *grazia*, è un atto di giustizia, come promessa per le clausole alla prima *grazia* apposte: *Rescriptum hoc*, PERINDE VALERE, son parole del Riganti (1), *fundatur super maxima aequitate, ut ait Lotterius, & debetur ex iustitia vigore clausularum primae Gratiae ibi*, ITA QUOD LITERAE, *&c.* IN FORMA PERINDE VALERE, *&c. & retrotrahitur ad tempus impetratae gratiae principalis suscitando spiritum primi Rescripti, opera-*

(1) *In Reg. 44. Cancellar. n 27. tom. 3.*

raturque ex nunc prout ex tunc, & habet oculos retro perinde, ac si ab initio nullus defectus adfuisset.

Nè dalla *fede* degli atti fabbricati nel Tribunale dell' A. C. si può trarre argomento di collusione. Che *un tal Giambattista Viccioni senza procura del Sabatini comparisse, ed ottenesse il decreto di* AUDIATUR, non è da maravigliare. In Roma, perchè cotesto decreto si ottenga, basta, che chi ne fa istanza a nome di altrui, asserisca, che n' è procuratore. E poi esibì colui le Bolle del Sabatini: e si sa, che *praesumitur mandatum ex productione scripturarum*, come dice la Ruota Romana (1): e che se non in tutti, certamente ne' Tribunali di Roma *mandatum ita praesumtum facit sustinere processum*: e lo sostiene anche nel caso, che l' avversario espressamente si protesti, *neminem comparentem audiri, nisi docto de legitimo mandato, ita quod &c.* come la stessa Ruota soggiunge (2). Oltre a ciò l' essersi finalmente prodotto uno *special mandato di procura* AD LITES (clausola importantissima, ma dall' Aloisio taciuta) *colla facol-*

(1) *Coram Burat. dec.* 593. *n.* 13.
(2) *Loc. cit.*

coltà di rinunziare alla lite, di qualunque dubbio ci trae. E poi se il Sabatini, e il Retacca *collusero*, è necessariamente da dire, che *collusero* ancora i loro Procuratori. E come costoro, che giusta la seconda interpetrazione dell'Aloisio non meno del Sabatini, e del Retacca ingannarono il Papa, non soggiacquero a pena? E come al Viccioni, che essendo *persona illegittima* osò di *comparire, e di proseguire il giudizio*, almeno non si proibì di fare il *Curiale*, come da quel dì sempre l'ha fatto, e lo fa? Il vedersi tolto dal Papa il Benefizio al Retacca, e non punito il suo Procuratore, nè il Procuratore del Sabatini, è convincentissimo argomento, che le parole del Papa *fictitie, & dolose gesta in lite* contengono un delitto proprio del solo Retacca, non comune ad altrui: ed un tal delitto esser potea solamente l'aver finto un Prete del Regno affatto non esistente, giusta la prima interpetrazione. Ed essendo così, cotesto secondo motivo al Retacca non nuoce, come quello, che appoggiasi in fatti non veri. Ma perchè dal comparir che fece in giudizio il Viccioni *senza procura del Sabatini* non traggo io un nuovo argomento da escludere la pretesa collusione? Ecco come io

ne

ne 'l traggo. La collusione è una specie di simulazione diretta ad ingannare altrui con falsa apparenza. Da ciò segue, che d'ordinario i colludenti usano tutte le possibili cautele, perchè quel, che essi mostrano di voler fare, si creda fatto davvero: e quinci è nata la legal massima, che la troppa cautela è indizio di frode(1). Dunque se colludeano il Sabatini, e il Retacca, necessariamente aver doveano l'impegno di far credere, che essi veramente litigassero nel Tribunale dell'A. C.: e per farlo credere doveano prima di ogni altra cosa far comparire in giudizio il Viccioni munito della *procura del Sabatini*. E per questa istessa ragione l'avere il Sabatini dopo pochi dì rinunziato *senza saperséne la cagione* alla lite non dovea, come dall'Aloisio pretendesi, *dare a divedere la scambievole collusione*. Se que' due colludeano, per l'impegno, che aver doveano di tener celata la collusione, non avrebbono così subito, e *senza cagione* lasciato di litigare. E mancava forse modo da trarre in lungo la lite? Il Sabatini lasciò di liti-

(1) *Iac. Goth. in L. quae dubitationis* 81. *de reg. iur. & de Luca de alienat. disc.* 29. *num.* 17.

tigare subito che riconsigliatosi con un probo e dotto Ecclesiastico, allora esemplarissimo Paroco in questa Città nostra, oggi degnissimo Canonico della nostra Chiesa Arcivescovile, conobbe ingiusta la lite, che avea mossa in Roma contro al Retacca. Costa di ciò per due *fedi* fatte con giuramento, e d'ordine di Giudici competenti, l'una dal Sabatini, l'altra da quel Paroco: e sono negli atti (1).

DIFESA DELL' ALOISIO.

IL terzo, ed ultimo motivo, onde il Pontefice si mosse a dichiarare nulla la provvista del Retacca, si è che costui nell' impetra non espresse il vero valore del Benefizio. Questo fatto oltrechè apparisce dalle Scritture presentate, lo confessa lo stesso Retacca, mentre allora quando il Benefizio l' ottenne il Cardinal Ruffo, costui espresse il valore di scudi centoquaranta *d' oro di Camera, all' incontro il Retacca nelle Suppliche disse scudi* sessanta, *ma poi nella spedizione delle Bolle crebbe il valore sino a scudi* centotrentatrè; *sicchè crede così scusarsi, es-*

(1) *Process. vol. 1. fol. 75. & 76. & vol. 2. fol. 92. & 93.*

essendo poca differenza tra l' una e l' altra somma. Ma questa scusa non può ammettersi, mentre il Sommo Pontefice non attribuisce ciò ad ignoranza del Retacca, ma alla frode, che volle usare, la quale unita colle altre cose rapportate indussero il Pontefice a dichiarar nulla la di lui provvista.

DIFESA DEL RETACCA.

L' Obbligo di esprimere nella *Supplica* la vera rendita nasce non dal gius comune, *ad cuius tramites nulla fieri debet in Beneficiorum impetrationibus valoris expressio*, come testimonia il Riganti (1), ma dalle *regole della Cancelleria* non ricevute nel Regno nostro. E che certamente non sia stata nel Regno ricevuta la Regola ordinante l' espressione del vero valore, si prova per quel, che la stessa Real Camera decretò nel dì 6. del mese di Luglio dell' anno 1751, trattando questo medesimo punto. Era stata a D. Michelangiolo di Simone conferita l' Arcipretura di Palo; ma perchè non aveva egli espressa la vera rendita, gli fu tolta, e data a D. Domenico Quaranta. Ciò non

(1) *In Reg.* 55. *Cancell. n.* 9. *tom.* 4.

non ostante la Real Camera fece con suo Decreto del dì 6. del mese di Luglio dell'anno 1751. eseguire le Bolle del Simone, perchè nascea quell'obbligo dalla Regola della Cancelleria *De vero valore* non mai ricevuta nel Regno.

Non è poi vero, che non espresso nelle sue Bolle il Retacca la vera rendita. Secondo lo stile notissimo della Corte di Roma esprime il pretensore la rendita espressa dall'ultimo possessore: anzi se avvien che ei la scemi di non più che della sesta parte, il Riganti (1) per comun sentimento de' Dottori, e per *lodevole stile de' Tribunali di Roma* non gliel' ascrive a colpa: onde volgarissimo è in Roma quel detto, *Sexta toleratur*. Or secondo le Bolle dell'ultimo possessore la rendita è di 140. ducati d'oro di Camera (e così leggesi in esse Bolle dal Retacca esibite) non già di 160., come coloro, che han circonvenuto a danno del Retacca l'ottimo Pontefice Benedetto XIV., gli han fatto dire nel *Moto proprio*: onde poteva il Retacca impunemente scemargli di ducati 23. e un terzo, che eran la *sesta*: ed ei gli scemò di soli 6. e due terzi, esprimendone 133. e un terzo, la qual

 ren-

(1) *Loc. cit.*

rendita per cagion del *catasto* è forse oggi maggior della vera.

Ma il Retacca espresse la rendita di ducati 133. e un terzo nelle Bolle, non nella *Supplica*. In questa n' espresse soli 100, non già 60, come nella *Relazione* della Real Camera è scritto per errore di amanuense.

E non ci è nella *Supplica* del Retacca la solita clausola, per cui al pretensor del Benefizio si permette di accrescer nelle Bolle la rendita espressa nella *Supplica?* Ci è di certo, ed è questa: *Et quod praemissorum omnium, & singulorum denominationis, qualitatis, nuncupationis, &c. annexorumque fructus etiam augendo, aliorumque necessariorum, maior, & verior specificatio, & expressio fieri possit in Literis expediendis*. E non gli permette ancora lo stile della Dateria di accrescerla non solo nel tempo della spedizion delle Bolle, ma ancora dopo spedite le Bolle, purchè non abbia altri il Benefizio impetrato? Lo testimonia tra gli altri il Cardinal de Luca (1). E non è dottrina riceyutissima in

(1) *De Benef. disc.* 72. *n.* 12. & *disc.* 90. *num.* 28. & *seq.*

in Roma, che quando si vuol torre il Benefizio a taluno, perchè non abbia espresso il vero valore, è allora da osservarsi il valore espresso nelle Bolle, non nella *Supplica?* Così dopo la Ruota Romana scrisse il più volte citato Riganti (1), *Quando sit impetratio Beneficii ob non expressionem veri valoris, non est inspiciendus valor narratus in Supplicatione, sed valor expressus in Literis Apostolicis:* e la ragion nasce dalla facoltà, che le clausole nella *Supplica* inserite danno all' impetrante di accrescerlo nelle Bolle; onde nelle Bolle perfezionasi l' atto. Così lo stesso Riganti; *Quum enim in Supplicatione adsit clausula augendi, & minuendi, vacatio ob falsam valoris narrativam incipit a die, qua Literae fuerunt male expeditae.*

Conosca ora il Retacca, quanto gli nocquero le tante sue, e sì voluminose Scritture. Vi si smarrirono per entro que' documenti, ne' quali era posta la sua difesa, e de' quali nella *Relazione* della Real Camera non si fa menzione. Ora che la Real Camera gli ha tutti in questa mia breve Scrittura presenti, è

 ben

(1) *In Regul. 55. Cancel. n. 98. tom. 4.*

ben da ſperare, che receda dal ſuo primo parere. Al primo parere della Real Camera ſi uniformò, come ſi è detto il Cappellan Maggiore, perchè non ebbe ſotto gli occhi i documenti dal Retacca eſibiti in ſuo prò: ma quando poi la ſeconda volta eſaminò la cauſa coll' intero proceſſo, ſecondochè gli avea S. M. comandato, recedè dal primo parere: ed ecco le parole dell' ultima ſua *Relazione*, le quali meritano di eſſer traſcritte.

Signore, dalle coſe finora eſpoſte, e dalla lettura di tutte le ſcritture da me maturamente eſaminate, mi riſtringo a farle preſenti le ſeguenti come CERTE, ED INDUBITATE, I. *Il ſuddetto Beneſizio di S. Aniceto fu conferito la prima volta da Roma dopo la morte del Cardinal Ruffo al Sacerdote D. Domenico Sabatini, che per motivo della falſa aſſertiva delle ſue rendite, e della vacanza di meſe l' impetrò poi il Sacerdote D. Angiolo Retacca ſulla vera, e ſola aſſertiva della vacanza ſortita nel meſe di Febbraio, con ottenerne a ſuo favore le Bolle: dal che ne nacque litigio tra eſſo, e il Sabatini nel Tribunale dell' A. C., ove a rinunzia del Sabatini ne ottenne il Retacca il* **Mandato** de immitten-

tendo in possessionem, *e tanto sopra le Bolle, quanto sopra detto Mandato gli fu conceduto il Regio* Exequatur, *e ne prese il possesso*. II. *Il Sabatini fu vero suo contradittore, autore della procura fatta per mano del Notaro Antonio Picone, così riconosciuta anche in Napoli dal Notaro, e così confessata con giurato attestato dallo stesso Sacerdote Sabatini, e che rinunziò alla lite per consulta del Paroco di Napoli*. III *Le Bolle spedite col* Moto proprio *a favore di D. Bernardo Aloisio sono comprese nelle solite, e pure formole di* AFFEZIONE, *e n' è proibita dalla M. V. l' esecuzione in questo Regno, quantunque nel corpo delle stesse Bolle si faccia anche menzione della vacanza sortita nel mese di Febbraio*. IV. *Le tre cause espressate nella Bolla d' Aloisio dal Pontefice, per le quali ne spogliò il Retacca*, NON SONO VERIFICATE, *poichè la Bolla del Retacca spedita* per obitum ultimi possessoris *era formola allora permessa in Roma*: ESEGUITA IN SIMILI CASI IN QUESTO REGNO; *e dopo sei mesi dalla Dateria proibita: il valore dell' annua rendita dalle stesse Bolle del Retacca è in ducati centotrentatrè annui d' oro di Camera, e nell' antecedente provvista del Cardinal Ruffo fu in ducati centoquaran-*

 ran-

ranta, ed il poco divario di ducati sette in circa non oltrepassa la sesta parte, che secondo il Rigante nella Regola 55. della Cancelleria non solamente equipara l' ultimo stato, ma di gran lunga l' avanza; e il finto giudizio col Sabatini intentato neanche sussiste dalle cose di sopra dette. V. *Il Retacca ne fu privato senza essere stato inteso* CONTRO OGNI DIRITTO, *nè il Moto proprio del Papa con tutte le sue amplissime formole di pienezza di potestà, secondo il sentimento non solamente de' Regalisti, ma anche de' Canonisti, quando è in pregiudizio del terzo, e del gius quesito, ave luogo.* VI. *Secondo la fede fatta dallo Scrivano Antonio Salernitano esistente nel Processo rimessomi, costa, che tutti gli atti, e scritture non stavano unite, ma rimessi molti fogli dalla Real Camera furono uniti per ordine del mio Consultore in detto Processo. Tutte queste ragioni e scritture* A ME NON FURONO PRESENTI, *nè trasmesse allora, quando mi uniformai alla Relazione della Real Camera di S. Chiara.*

Resta, che io supplichi, come umilmente fo, que' dottissimi, ed interissimi Ministri, al cui giudizio questa impor-

tan-

tante causa è commessa, che non solo ripongano il Retacca nello stato primiero, ma trovino ancora il modo da fargli rifare i danni patiti, secondochè si è degnata di ordinar loro S. M.

Di Casa il dì 12. del mese di Novembre dell' anno 1763.

Giuseppe Pasqual Cirillo.

SCRITTURA DI N. N.
SOPRA IL MEMORIALE
DEL SACERDOTE
PAOLO QUAGLIATI
DELLA DIOGESI DI BERGAMO.

1755. 16. *Febbraio more Veneto.*

Num. CV.

H 5

SERENISSIMO PRINCIPE.

L'Eccellentissimo Signor Provveditore Estraordinario di Bergamo Priuli presenta con le sue Lettere 10. del passato Gennaro il Memoriale del Sacerdote Paolo Quagliati, il quale dolendosi di essere stato da quel Monsignore Illustrissimo Vescovo dichiarato incorso nella Irregolarità, per non aver deferito all' Atto di Sospensione *a Divinis ex informata conscientia* contro di lui pronunziato il dì 25. Dicembre antecedente, umiliate al di lei Real Trono le Carte contro di lui formate da quella Curia, implora dalla medesima Serenità Vostra sollievo contro il procedimento, che la Curia medesima ha tenuto seco lui; procedimento, che qualifica per non Canonico, perchè seguito, come asserisce, contro le pubbliche massime, e leggi, senza precedenza di Monitorio, senza che sappia per qual suo delitto possa averlo meritato, se la calunnia forse non

avesse in questo caso trionfato contro di lui; si mette per fine sotto la R. Sua protezione, e carità, per redenzione del proprio onore, e per essere sollevato da quella miseria, la quale, mancandogli l' elemosine de' Sacrifizj, nella età in cui si trova di 40. anni, certamente gli sovrasta.

Sopra di questo ricorso comandano l' Eccellenze Vostre, che da noi si produca il riverente nostro sentimento, Lo faremo pertanto, considerando prima in massima la natura delle sospensioni *ex informata conscientia*, e discendendo poi a quelle riflessioni, che troveremo convenire al caso particolare del Sacerdote ricorrente.

La sospensione a *Divinis* è una Censura Ecclesiastica, per cui al Cherico per qualche sua colpa viene proibito l' esercizio della podestà Ecclesiastica, a lui competente, sia per ragione dell' Ordine, sia per ragion dell' Ufizio, e Benefizio suo. Ella è pertanto una pena, che dal Superiore Ecclesiastico viene inflitta al suo suddito Cherico per correzione di qualche di lui colpa, e ciò più ordinariamente; potendosi anche però la sospensione decretare per qualche Canonico difetto, che sopravvenga.

La correzione de' peccati e de' de-

lit-

litti è sempre stata usitata nella Chiesa. Gesù Cristo nostro Signore, che l'ha fondata, ha anche ordinata la correzione: *Si peccaverit in te frater tuus, vade, & corripe eum*. Egli ne insegna parimente l'ordine regolato, volendo, che si facesse prima da solo a solo, poi che si adoperasse qualche testimonio; se nemmen ciò giovasse, che si dicesse alla Chiesa; e nel caso disperato d'incorrigibilità, ordinò, che non dovesse più colui tenersi per Cristiano, ma che si dovesse tenere in conto d'infedele: *Sit tibi tamquam Ethnicus, & Publicanus*. Questo modo di correzione fu tenuto da' Santi Apostoli e da' Pastori delle anime successivi a quelli nel governo della Chiesa, finchè durò il tempo delle persecuzioni; perocchè non avendo i Prelati allora alcuna facoltà esteriore coattiva, governarono i Cristiani colle sole persuasioni, e colle ammonizioni caritatevoli.

Successe a questo primo tempo della Chiesa quello della libertà, per cui fu lecito a' Cristiani stessi di unirsi in Concilio, e di stabilirsi regole per la comune disciplina. Il favor de' Principi, che abbracciarono la Religion di Cristo, conoscendo la santità dell'istituto, e trovandolo mirabilmente proprio a mante-

nere la tranquillità dello Stato e de' popoli, si estese a permettere, che i Presidi del Clero avessero sopra di lui anche nell'esteriore una specie di costringimento, per governarlo esteriormente. E quindi fu, che ad imitazione del Foro secolare cominciò a costituirsi col consenso de' Principi stessi anco il Foro esteriore Ecclesiastico, dando regole a' Giudici. Nel proposito della correzione dei Cherici, che nell'Imperio prima, e poscia in tutti, o quasi tutti i Regni del Cristianesimo, fu lasciata a' Prelati singolarmente ne' delitti men gravi, furono stabiliti Canoni, e fu data forma esteriore, e forense alla qualità delle pene, le quali si chiamarono col nome di Censure; nome, che in se stesso portava la mitezza delle medesime, come espressamente istituite all' oggetto inteso da Cristo Gesù; cioè di guadagnare il proprio fratello, a differenza di quelle, che i Principi del secolo adoperavano, le quali oltre la emenda del delinquente hanno per fine la vendetta anco del delitto.

Queste Censure anco ne' Canoni men recenti si ridussero a tre; cioè, alla Escomunicazione, Sospensione, e Interdetto, e per tutte tre fu istituita la forma da tenersi nel procedere, ed il modo parimen-

mente da garantirsi dagl' indebiti gravami, che nell'uso delle medesime il Superiore avesse potuto inferire al suddito, prescrivendosi la forma delle appellazioni a' Sinodi Diocesani, e Provinciali, alla Sede Suprema, ed a' Concilj generali.

Questo è certo, che, siccome si è detto di sopra, la forma de' Giudizj Ecclesiastici prese norma dall'ordine de'Giudizj regolati dalle leggi civili. Fra i principj fondamentali di procedere, uno fu quello, che non si potesse mai devenire dal Prelato Ecclesiastico all'atto di dichiarare nel Foro esteriore alcuno o Scomunicato, o Sospeso, o Interdetto, senza che a tal dichiarazione non fosse preceduta la debita citazione, o ammonizione; lo che è conforme non solo alla sopraccennata istituzione Divina circa la correzione, ma è unisono al diritto Imperiale, e della natura medesima, i quali non vogliono, che alcuno si punisca, senza che si sappia perchè, senza che possa addurre le ragioni della propria difesa, e senza che da' Decreti, o sia Sentenze, per le quali uno resta condannato, fosse lecito di appellare a' Fori superiori.

Siccome superflua cosa sarebbe l'addurre quì i molti Canoni, e Costituzioni Ecclesiastiche, che infinite sono nelle va-

rie Raccolte del Gius Canonico nel proposito; così noia, e non altro si recherebbe alla sapienza pubblica, col ricantare ciò, ch' è in bocca di tutti, cioè il famoso: *Adam, ubi es?* e *Gravaris? Appella*.

E' per altro sempre inaudito nella Chiesa di Dio, che si procedesse a pubblica dichiarazione di alcuna Censura, senza osservarsi quest' ordine, e senza che fosse lecito di aggravarsi innanzi al Superiore; e quindi fu, che ne' delitti occulti, che non possono provarsi, rendendosi impossibile l' osservanza di quest' ordine, la Chiesa non solo non si arrogò mai sopra i medesimi alcun giudizio esteriore, conforme a quel trito assioma: *Ecclesia non judicat de internis*, lasciandolo intiero al Signore Iddio, di cui è detto nelle Scritture, che *revelabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium*; ma non si avanzò mai neppure a procedere con alcuna monizione formale in simili casi. Perciò Papa Alessandro III. nel Cap. *ex tenore, de temp. ord.* riferito nelle Decretali, ordinò, che per un delitto di un Cherico grave così, che avrebbe meritata la Degradazione, poichè era occulto, si dovesse bensì dargli condegna penitenza, e persuaderlo a non

non ascendere agli Ordini Superiori; ma che, se quegli non ostante avesse voluto esser promosso, non dovesse proibirsi. *Verumtamen quia peccatum occultum est, si promoveri voluerit, eum non debeas aliqua ratione prohibere.*

Questa disciplina fu osservata sino al Concilio di Trento, al quale nel *Cap.* 1. *de Refor. Sess.* 14. piacque di correggere in questa parte il diritto comune Canonico. Ordinò dunque, che essendo cosa più sicura al Cherico suddito obbedendo a' suoi Prelati, il servire nel Ministero dell'Ordine inferiore, che desiderar la dignità di altri con iscandolo dei suoi Prepositi, colui, al quale dal suo Prelato fosse stato interdetto di ascendere agli Ordini Sagri per qualsivoglia causa, anco per delitto occulto, anche estragiudizialmente, o quegli, che da' detti gradi e dignità Ecclesiastiche fosse stato sospeso, non possano esser suffragati per alcuna licenza di farsi promovere, o di esser restituiti a' gradi predetti.

Sopra il tenore di questo Capitolo, il quale circa gl'Interdetti personali dei Cherici, e le Sospensioni forma un gius nuovo, sono nate molte questioni tra i Canonisti. Alcuni, che hanno intieramente deferito alle nuove massime della Corte Ro-

Romana, hanno tenuto, che dopo della riferita disposizione Conciliare possa il Vescovo non solo interdire i Cherici dall' ascendere agli Ordini superiori, e che non possano aver suffragio di appellazione contro questa lor volontà; ma che possa similmente sospenderli dall' esercizio di quelli, a' quali sono già promossi, e dal Ministero stesso proprio de' lor Benefizj, in modo che sia loro lecito di ciò fare anche per un delitto occulto, ed estragiudizialmente, cioè senza osservare l' ordine Canonico, nè che possano da questo Interdetto, o Sospensione appellarsi a' Fori Superiori, lasciando solamente il suffragio del ricorso in via estragiudiziale al Sommo Pontefice, ovvero a' suoi Delegati; e di questo parere è stato Prospero Fagnano Segretario della Congregazione del Concilio.

Ma altri gravi Canonisti, non attaccati a tali massime, hanno tenuto, e tengono, che lo spirito del Sagro Concilio non possa mai essere stato d' introdur nella Chiesa una Dominazione, ch' è propria unicamente della Real podestà, ed è vietata alla Ecclesiastica; conforme a quello, che il Salvator disse a' suoi Apostoli: *Reges gentium dominantur eorum; vos non sic;* al che pure fece allusione il Prin-

ci-

cipe degli Apoſtoli: *Non dominantes in Cleris*; onde l'Arciveſcovo di Marca ebbe a dire: *Verus dominatus eſt apud Principes, non autem penes Sacerdotium*. Hanno perciò ſcritto più moderatamente ſopra l'indicato Capitolo, e diſtinguendo tra queſte due Cenſure d'Interdetto, e di Soſpenſione, hanno detto, che, non avendo il Concilio inteſo di determinare la forma del procedere nel ſoſpenderli dall'eſercizio degli Ordini, ai quali ſono già promoſſi, ma ſolamente di potere interdir loro di aſcendere a' Maggiori, ſi deve ſupporre, che il Prelato in ciò debba procedere conforme il preſcritto dai Canoni; coſicchè dipendendo dall'arbitrio grazioſo del Prelato l'ammetterli agli Ordini Superiori, il Concilio nella prima parte del Decreto, che riguarda l'Interdetto di aſcendere agli Ordini, ha detto, che poſſa il Prelato medeſimo ciò fare anche eſtragiudizialmente, come coſa, che dipende unicamente dal ſuo beneplacito.

Laddove quando il Concilio parla della Soſpenſione dagli Ordini già ricevuti, o dalle dignità, ed uſizj, dicono, che egli ha ſtudioſamente ommeſſe le clauſule: *Etiam ob crimen occultum, quomodolibet, etiam extraiudicialiter*; im-

imperocchè il sospendere dagli Ordini già suscetti, o dalle dignità, ed ufizj annessi, pare loro, che ricerchi l'ordine giudiziario, non altrimenti di quello si ricerchi in ogni altra Censura; e che per conseguenza non possa pronunziarsi la Sospensione Canonica per delitto occulto, come quello, che non può provarsi in giudizio.

Zegero Bernardo Wan-Espen, detto Prete della Università di Lovanio, è di questo parere, ed ecco le precise parole della sua dottrina: *Cum admissio ad Sacros Ordines frequenter sit gratiosa, sive dependeat a mero beneficio Praelati, non mirum, quod Concilium in priori parte dicat, dispositionem sui decreti habere locum, dum ascensus ad Sacros Ordines quacumque ex causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter alicui interdictus fuit, nimirum eo casu, quo admissio ad Sacros Ordines a solo beneplacito Praelati dependet. In secunda vero parte, ubi Concilium loquitur de Ordinibus susceptis, & dignitatibus adeptis, vel etiam functionibus, ex professo videtur Concilium omisisse praedictas clausulas: ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter: eo quod suspendere aliquem ex*

ex Ordinibus jam susceptis, aut dignitatibus adeptis, vel functionibus hisce annexis, requirat ordinem iudiciarium, non secus ac omnis alia Censura: & consequenter fieri non potest ob crimen mere occultum, utpote quod in iudicium probari non potest.

Di fatto invalsa questa opinione comunemente nei Tribunali Ecclesiastici, come più uniforme al Diritto naturale, e Canonico, fino al principio di questo secolo anche nel Dominio di Vostra Serenità era ignota la forma del procedere estragiudizialmente, e per occulti delitti nelle Sospensioni dall' esercizio degli Ordini, detta volgarmente: *Suspensio a Divinis*.

Ma siccome in tutte le umane cose è difficile a tenersi una perfetta equità, è avvenuto, che questo Tribunale della Nunziatura Apostolica ricevendo sovente le appellazioni de' Cherici sospesi da' loro Ordinarj, e deferendo con troppa connivenza a' gravami anco men ragionevoli, che le venivano portati in grado di appellazione, onde venivano vessati con molestie i Prelati, i quali volevano correggere i Cherici scandolosi; si era incominciato anche d' introdurre di rilasciare inibizioni sopra le appellazioni, che venivano in-

interposte da que' Cherici, a' quali era negato da' proprj Vescovi di promoverli agli Ordini sagri, come riputati da essi incapaci per il tenore della loro vita; il che come cosa dipendente dal loro arbitrio, non dovea, giusta la mente del Concilio aver luogo, restar potendo al più adito a' medesimi di avere estragiudizial ricorso col beneplacito di Vostra Serenità al Sommo Pontefice.

Da tali disordini stimolati alcuni Prelati dello Stato, fecero doglianza alla Sagra Congregazione del Concilio di Roma, portando nel 1718. le loro querele contro della Curia di questa Nunziatura nel proposito. Sopra un tal ricorso uscì nel dì 15. Dicembre una commissione al Nunzio, per cui, narrate prima le doglianze di alcuni Vescovi dello Stato Veneto così nel capo delle Sospensioni *a Divinis*, come sull' altro di promuovere agli Ordini, fu in sostanza proibito al Nunzio di ricevere le appellazioni non solo nel caso delle promozioni denegate, ma anco delle Sospensioni, che essi Vescovi avessero pronunziato estragiudizialmente, ed anche per fallo occulto; in modo però, che restasse solo l' adito a' Cherici sospesi di potere aver ricorso, nel caso di abuso notorio, e ciò anche col metodo di certe

re-

regole ivi prefiſſe. Queſta forma di Soſpenſione eſtragiudiziale fu allora con termine non più uſato chiamata, *ex informata conſcientia*; cioè Soſpenſione fulminata ſenza oſſervarſi ordine di proceſſo e di giudizio, ma ſolamente per interna perſuaſione, che il Prelato ha della reità del ſoggetto, contro cui viene inflitta. Per la legge di queſta lettera obbligata la Nunziatura a non ricever le appellazioni, ſi tennero ſimilmente obbligati anche i Metropoliti.

Queſto nuovo metodo però, che ſi preteſe in quella lettera di ſtabilire ſul fondamento del predetto *Cap. 1. de Reform.* del Concilio della ſuddetta *Seſſ.* 14. ſe provvidde ad un diſordine in qualche parte, ne produſſe molti altri aſſai più gravi; perocchè qualche Veſcovo, il cui zelo era ſovente maggiore della diſcrezione, ſe ne ſervì contro i proprj Cherici con loro grave oppreſſione. Si cominciarono ad intimar mandati di Soſpenſione ſenz' alcuna precedente Monizione neppure eſtragiudiziale e privata, ſenz' aſſumere alcun teſtimonio, nè formar proceſſo neppur ſegreto; e quel ch' è più, ſenza manifeſtare al Cherico ſoſpeſo la cauſa della pena, che gli veniva inflitta; coſa contraria a tutte le maſſime della

cor-

correzione Canonica, e che lasciava incerto il reo di quello, in che dovesse emendare la propria condotta. Bastava che una persona, cui il Prelato in coscienza credesse, che gli riferisse il vero, lo avesse avvertito di qualche fallo anche segretissimo, perchè credesse egli di poterlo sospendere *a Divinis ex informata conscientia*. Con tali mandati, ne' quali non è mai espressa nè la causa, nè la colpa, e portano solamente le clausole *ex informata conscientia, & causis animum nostrum moventibus, de quibus Deo tantum reddituri sumus rationem*, si sono veduti sospesi dalla celebrazione della Messa non solo i semplici Sacerdoti, ma i Curati dell'anime ancora dall' esercizio dell' ufizio proprio, e i Parochi stessi dalle funzioni ordinarie della Cura.

Un tal procedimento ha eccitato sovente clamori nel Clero, e scandolo ne' Popoli, i quali avendo in buona estimazione i loro Parochi, o i Sacerdoti ascritti alle loro Chiese, vedendogli sospesi dagli Ordini, e dal Ministero, restavano dubbiosi della loro probità, e venivano nella incertezza delle cause che disseminavansi contro del nome di quelli, e di altre persone ancora, che si supponevano complici, infami, sospette.

Per un tal modo qualche Superiore ha coperto con una Sospensione *ex informata conscientia* qualche disegno men ragionevole contro taluno, che non aveva posseduta la sua grazia, temendo della giustizia di procedere contro di lui, osservato l'ordine giuridico; ed altri scandoli, ed abusi son nati, che la maturità pubblica può bene agevolmente comprendere, quanto sia facile, che derivino da una dispotica autorità di procedimento, come sopra.

Il rimedio del ricorso estragiudiciale al Sommo Pontefice, o al suo Legato nella ignoranza delle cause, che non si esprimono ne' Monitorj, e ch' è clausulato con tanta difficoltà, riesce pressochè impossibile di adoperarsi, ed è più dispendioso al suddito per gli ostacoli, che volendo ricorrere, dovrebbe superare, ed in fine poi sempre molto contingente l'effetto, dopo averlo adoperato.

E' ben manifesto, che tutto ciò si oppone al Diritto naturale, che ognuno ha di provvedere all'offesa del proprio onore, e dello stato, da cui dipende spesso il sostentamento di molti poveri Cherici; è certo ancora, che un dispotismo di questa natura ripugna alle massime Ecclesiastiche, e che se avviene,

che

che in un caso possa avere buona riuscita, in cento altri può averla perniciosa, per l'abuso facile a potersi impunemente praticare.

Ma soprattutto è chiara cosa, che si oppone sempre alle buone massime del Principato, il quale non può compatire una dominazione, la quale non può esser propria, se non del Supremo Magistrato politico, presso cui stà riposta la Sovranità indipendente del Governo; e tanto più questa forma di procedimento si oppone alle massime di questo Dominio, quanto la nuova disposizione, o sia dichiarazione dell'anno 1718. non sappiamo, che abbia avuta la pubblica accettazione, nè che sia stata licenziata in articolo per la esecuzione da Vostra Serenità. Se ne' ricorsi, ch' è facile cosa essere stati portati anco in tali tempi, ed incontri a Vostre Eccellenze, ovvero a' Tribunali loro Supremi, sia stato preso qualche provvedimento in questo proposito, a noi non è noto, quantunque sembri, che nelle Lettere dell' Eccellentissimo Sig. Provveditore Estraordinario nel principio nominato vengano indicate massime, e decreti in tale materia. Crediamo bene di dovere umilmente riflettere, che la cosa merita compenso, e ri-

pa-

paro tale, che vaglia a metter freno ad una introduzione, che si oppone al Diritto Divino ed umano, e ci sembra, che sia parte di ottimo Principe per la protezione, che tiene de' suoi sudditi, di provvedere, che più oltre non si avanzi, cosicchè, se la pietà, e la Religione ricerca, che si dia favore alla giurisdizione Vescovile sopra i Cherici, usata nei termini, che furono fin da principio ai Prelati della Chiesa concessi; sia poi parte della giustizia debita ai sudditi di non lasciare, che in loro aggravio siano alterati i modi, nè abusata la facoltà.

Quando dalla pubblica sapienza si stimasse buon consiglio di prendere in ciò qualche provvedimento, a Vostre Eccellenze ha Dio data per il bene de' suoi Popoli intera podestà; e circa i modi, e le vie di renderla operosa, spetterebbe alla prudenza del Senato Eccellentissimo il determinarli, e adattarli ai tempi, ed alle circostanze.

Dettosi da noi ciò, che riguarda in massima generalmente di queste Sospensioni, poco ci resterà da riflettere sopra il caso particolare del Sacerdote Paolo Quagliati ricorrente. Se la Sospensione, di cui si aggrava, sia giusta nella Curia Vescovile di Bergamo senza alcuna pre-

cedenza di alcuna Monizione, senza espressione di causa, senza osservarsi alcuna forma, che per il Diritto naturale è indispensabile, se egli fosse o nò tenuto a deferire alla medesima, cosicchè celebrando dopo il Divin Sagrifizio, sia incorso nella Irregolarità, in cui è certo, che cade chi celebra, allorchè è validamente sospeso; e se il di lui caso meriti la pubblica protezione; queste sono cose, la discussione delle quali dipende dalla cognizione di molti fatti, che sono necessarj di aversi in considerazione, che dalle Carte unite alla Lettera di sua Eccellenza non possono rilevarsi.

In questo stato di cose, quello che possiamo suggerire si è, che quando piacesse a Vostre Eccellenze prestare al medesimo Sacerdote caritativo sollievo, si potrebbe rimettere al Tribunale Eccelso il di lui ricorso, affinchè per le vie caute, che dalla prudenza sua venissero riputate espedienti, prese le necessarie informazioni, se trovassero la di lui causa degna di protezione, potessero usare di que' modi, de' quali in più incontri con ottimo successo la pubblica podestà si è servita, per togliere le oppressioni anco da' Cherici indebitamente patite per la indiscretezza di qualche loro Superio-

re Eccleſiaſtico, di che non mancano eſempj.

Tutto però reſta da noi umilmente ſottopoſto alla maturità delle deliberazioni di Voſtre Eccellenze.

Grazie, ec.

SCRITTURA

Della Deputazione Estraordinaria
ad Pias Causas
A favore dei tre Luoghi Pii
PENITENTI, CARCERATI, ED INFERMI

Presentata li 28. Marzo 1768.

Num. C V I.

SERENISSIMO PRINCIPE.

IL Magistrato Eccellentissimo de' Conservatori delle Leggi nella unita Scrittura espone a Vostra Serenità le difficoltà, che incontra questo Conservatorio delle Penitenti, per esigere da' Notari pubblici gli atti occorrenti ad esso Pio Luogo. Con l'oggetto prudente di allontanarle, rassegna l'affare all'autorità dell'Eccellentissimo Senato, al quale con l'Articolo VI. della Legge 20. Settembre 1767. fu demandata dal Serenissimo

Mag-

Maggior Consiglio la facoltà di fare le opportune provvidenze sopra i Luoghi tutti del suo Dominio, che sotto qualunque nome vi ricoverano Poveri.

Non essendo pertanto dubbio alcuno, che in questa classe non si comprenda ancora il Luogo delle Penitenti, che deve esser governato da figure laiche, e che ricovera parimente persone laiche tra le più abbandonate, e perdute, dove non si veste abito alcuno Regolare, non vi è Clausura, non si pronunziano Voti, e d'onde si esce a talento, e al caso della respettiva emenda di vita, e collocazione; ne segue altresì, ch' egli meritamente dev' essere considerato tra i Luoghi privilegiati da esso Articolo della Legge; siccome pure lo devono essere i Carcerati, i Poveri vergognosi, i Poveri infermi sì raccolti, come dispersi, e le disposizioni tutte, che suffragano i poveri secolari; mentre le pietose sovvenzioni di questo genere hanno la loro circolazione tutta nel laico, e sono dirette agli oggetti sublimi della Cristiana carità, e del vero bene della nazione, raccomandati efficacemente alla cura di Vostra Serenità da essa Legge.

Col fine adunque di togliere gl' impedimenti, e le difficoltà, che dalla poca

pe-

perizia di qualche Notaro, e dalla molta industria di qualche altra persona, venissero introdotte, per sovvertire il chiaro sentimento della Legge predetta, potrebbe la maturità pubblica in Venezia, e Dogado col mezzo del Magistrato Eccellentissimo predetto de' Conservatori delle Leggi, e nelle altre Provincie con Ducali Circolari a' pubblici Rappresentanti, raccomandare la tutela necessaria, perchè non siano defraudati i poveri dei benefizj a loro tramandati dalle Testamentarie Disposizioni, e preservati dalla Legge medesima.

Grazie, ec.

Data dalla Deputazione Estraordinaria *ad Pias Causas* li 28. Marzo 1768.

Zan-Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.
Alvise Valaresso Deputato Estraordinario Aggionto.

Fine del Tomo XXVIII.